

CXV^a TORNATA

MERCOLEDI 16 AGOSTO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi pag. 3922

Disegni di legge (Approvazione di):

« Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione dell'esercizio finanziario 1922-23 » 3944

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 » 3945

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 » 3950

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22 » 3953

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1921-22 » 3955

« Autorizzazione della spesa di lire 57 milioni e 720 mila per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici » 3956

« Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro » 3962

(Discussione di):

« Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non approvati al 31 agosto 1922 fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato » 3922

Oratori:

ALESSIO, ministro della giustizia e degli affari di culto 3943

ANILE, ministro della pubblica istruzione 3943

BERTONE, ministro delle finanze 3941

CAGNI 3936

FERRARIS CARLO, presidente della Commissione di finanze e relatore pag. 3922

FRACASSI 3936

GRASSI 3935

SECHI 3933

VITELLI 3937

ZUPELLI, della Commissione di finanze 3926

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1919, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi » 3965

Oratori:

BERTONE, ministro delle finanze 3970, 3972

FACTA, presidente del Consiglio 3974

VALENZANI, relatore 3971, 3973

(Rinvio di):

Oratori:

GRASSI 3964

RAVA, dell'Ufficio centrale 3964

RICCIO, ministro dei lavori pubblici 3965

Interrogazione (Annuncio di) 3993

Saluto al Presidente 3991

Oratori:

PRESIDENTE 3992

FACTA, presidente del Consiglio 3991

MANGO 3991

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 3993

La seduta è aperta alle ore 15,5.

Sono presenti: Il presidente del Consiglio e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della

guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e dei telegrafi e delle terre liberate dal nemico.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Albertini e Bettoni di giorni 3; Bonin-Longare di giorni 5; Diena e Mosca di giorni 3; Thaon di Revel di giorni 7; Rota di giorni 5; Plutino di giorni 8 e Ponza di S. Martino di nn mese.

Se non si fanno obiezioni questi congedi s'intendono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato » (N. 524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 524).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Onorevoli colleghi. Ieri il ministro delle finanze, al principio del suo

discorso, ha detto che esso poteva anche considerarsi come un discorso relativo all'esercizio provvisorio. Egli era nel pieno diritto di farlo ed ha fatto benissimo a farlo nella discussione sulle comunicazioni del Governo. Ma appunto per quel carattere del suo discorso sia lecito a me, come presidente della Commissione di finanze, di rivolgergli oggi qualche domanda sugli stessi argomenti da lui trattati, tanto più da che cercai di essere molto attento alla sua lettura, ma, o perchè la lettura fu talora un po' rapida, o perchè posso aver sofferto qualche momento di distrazione, non ho sentito da lui nessuna indicazione su un punto specifico che per me è importante, cioè rispetto al procedimento che il Governo intende seguire per la riforma della legislazione tributaria.

Davanti all'altro ramo del Parlamento stanno tre importantissimi disegni di legge: uno sulla riforma delle imposte dirette, presentato alla Camera il 25 novembre 1921; uno sul riordinamento della finanza locale, presentato nello stesso giorno 25 novembre 1921; uno sull'imposta straordinaria sul patrimonio, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, e presentato alla Camera il 17 febbraio 1922. Sono tutti e tre opera del valoroso ministro delle finanze di allora, l'onorevole Soleri, che ora ha preferito mettere sulla sua folta chioma l'elmo di Scipio, passando la papalina dell'agente delle imposte sulla calva testa del suo comprovinciale, l'onor. Bertone. (*ilarità*).

Ieri l'onorevole ministro delle finanze ha letto circolari mandate da associazioni agrarie e da sindacati industriali e commerciali e dirette a porre ostacolo all'opera degli agenti delle imposte; egli le ha biasimate, e il Senato si è associato al suo biasimo; ma forse quelle proteste sono state anche in parte determinate dal fatto che si è applicato il decreto-legge 5 febbraio 1922 sull'imposta patrimoniale senza che il decreto fosse convertito in legge, mentre quel decreto portava innovazioni al vigente ordinamento della imposta patrimoniale; e in questa precipitosa applicazione si è creduto trovare uno zelo soverchio, una violazione delle buone norme costituzionali: e posso dire che alcuni senatori vennero anche da me a domandare se non era possibile promuovere qualche discussione su quel disegno di legge, perchè in realtà

trovavano molto criticabili alcune sue nuove disposizioni. Non entrerò in merito...

SOLERI, *ministro della guerra*. Anche la originaria imposta sul patrimonio fu messa con decreto.

FERRARIS CARLO. Lo so, lo so, però quasi tre anni or sono e in ben altre condizioni finanziarie e politiche. Ad ogni modo ripeto che non entro in merito e non faccio critiche; mio solo scopo è di dare occasione a dichiarazioni da parte dell'onorevole ministro delle finanze.

Alla sua volta la riforma delle imposte dirette doveva attuarsi col 1° gennaio 1921 nella forma che a quel sistema tributario era stata data dal decreto-legge 24 novembre 1919; ma non essendo stato il decreto nè convertito in legge nè applicato, si dovette prorogarne l'entrata in vigore al 1° gennaio 1922; non essendo neppure dopo stata discussa la riforma, si dovette ancora prorogarla al 1° gennaio 1923; e siccome siamo sempre allo stesso stadio, nella stessa condizione di cose, essa, se non si discute alla ripresa dei lavori parlamentari o al principio del 1923, non andrà in applicazione neppure al 1° gennaio 1924.

Così si fanno studi, si fanno lavori, studi e lavori anche molto dotti e coscienziosi, dagli impiegati, da Commissioni di esperti, da ministri, e in prima linea metto il ministro Soleri fra questi; ma rimangono inutili. Nei contribuenti cresce il malcontento, perchè ora si sentono oppressi e non vedono nulla di chiaro, nulla di promettente, per l'avvenire; continuano le sperequazioni lamentate e io ripeto qui quello che ho detto nella discussione (se lo ricorderà l'onorevole Soleri) sulla sistemazione della gestione statale dei cereali, nel 26 febbraio 1921, quando deplorai l'esenzione tributaria degli operai che hanno alti salari; e l'onorevole ministro Soleri, nel progetto che è davanti alla Camera, ha appunto introdotte opportune disposizioni, proponendo di colpire i salari degli operai con temperamenti che rendono più agevole e più equo il passaggio dal sistema attuale dell'esenzione al sistema della tassazione. Ma se il progetto di legge non viene approvato, anche questo privilegio degli alti salari permane ed è un cespite cospicuo che non viene a rinvigorire l'esaurita finanza dello Stato.

Io vorrei quindi che l'onorevole ministro delle finanze ci dicesse esplicitamente quali sono i

propositi del Governo rispetto a questi tre importantissimi disegni di legge che sono stati molto accuratamente elaborati, e che meriterebbero almeno un'ampia discussione parlamentare, qualunque possa essere praticamente la loro sorte.

Il Governo non mi dirà che essendo i disegni di legge davanti alla Camera dei deputati, è la Camera stessa che deve decidere quando vorrà discuterli. Mi permetterei una citazione dantesca. Come Caronte « batte col remo qualunque s'adagia », il Governo deve battere anche la Camera dei deputati quando si adagia a non discutere disegni di legge che sono importantissimi per l'assetto finanziario del Paese. Quindi io desidero che sopra questo punto il Governo dia qualche affidamento, perchè come legislatori dobbiamo anche noi senatori cooperare alla organizzazione del nuovo sistema tributario.

E qui finisce il primo punto del mio discorso e vengo al secondo punto.

Il Governo ci ha presentato un disegno di legge sulla proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci, a cui è abbinata la proroga della legge così detta sulla burocrazia, quella del 13 agosto 1921, ma con gravi aggiunte.

Io, mi permettano di ripeterlo gli egregi amici che siedono al Governo ed ai quali ho dato di cuore il mio voto di fiducia nella seduta di ieri, io ho detto nella mia relazione che non era corretto l'abbinamento di queste due proposte di legge, e cioè la proposta dell'esercizio provvisorio dei bilanci che è semplicemente una proroga, e la proposta di una legge materiale importantissima che si riferisce al trattamento economico e con questo e colle norme di carriera di riflesso allo stato giuridico di una così numerosa schiera di pubblici funzionari. È una vera coartazione della volontà dei legislatori. Nè si venga a dire: « voi potete votare contro il secondo e il terzo articolo del disegno di legge, relativi alla burocrazia, approvando il solo primo, relativo all'esercizio provvisorio ». Questo può farsi nella discussione, ma, oltrechè è difficile scindere dopo questa le due cose nel voto sugli articoli, nell'urna si dà un voto solo: votando a favore, si approvano anche il secondo e terzo articolo; votando contro, si respinge anche l'esercizio provvisorio dei bilanci, cosa che nessuno di noi

vuol fare. Era così corretto il sistema costituzionale da tanto tempo invalso in Italia, di non congiungere cioè mai disegni di leggi formali, quali l'approvazione di un esercizio provvisorio, e anche di leggi di bilanci, con disegni di leggi materiali sanzionanti provvedimenti con contenuto economico, giuridico, sociale, e via dicendo, che io avrei desiderato che le due cose fossero state anche ora tenute separate, e tanto più in questa occasione in cui con un esercizio provvisorio di bilanci ci si obbliga a votare un esercizio, sia pure per un solo anno, di pieni poteri sul trattamento economico e in parte giuridico da farsi ai pubblici funzionari. Credo di non avere esagerato designandolo così nella mia relazione; è un effettivo esercizio di pieni poteri che affidiamo al Governo fino al 30 giugno 1923.

Che sia una coartazione della nostra volontà si può dedurre anche da altre circostanze. Così uno dei miei colleghi della Commissione di finanze mi ha pregato di dire che egli ha dato parere favorevole a questo disegno di legge, ma che non intende che con esso si consideri sepolta la questione, che è stata qui discussa e dovrà ancora essere discussa, sulla costituzionalità del famoso decreto Rodinò relativa al riordinamento della magistratura, emanato in applicazione della legge sulla burocrazia. Quindi devono restare riservate le grosse questioni costituzionali che si connettono alla legge che ora proroghiamo.

Ma a prescindere da tali questioni connesse, per convincervi della giustizia della mia osservazione, leggete nella pagina terza della mia relazione la lunga enumerazione di tutti i funzionari ai quali si dovrà provvedere mediante un nuovo trattamento economico, e vedrete che razza di problema è quello che il Governo deve risolvere, che ampiezza hanno i poteri che noi gli confidiamo e tutto questo con un aumento di spesa consentito dal secondo comma dell'art. 2 e autorizzando a fare tabelle di stipendi senza avere le tabelle organiche, il che rende impossibile il formarsi un concetto esatto di quella che sarà la spesa derivante dai nuovi ordinamenti.

Ad ogni modo cesso le critiche e leggo le ultime parole della relazione che ho presentata a nome della Commissione di finanze, e prego il Governo di soddisfare alla domanda in

esse contenuta: « La Commissione confida, e bramerebbe un'esplicita dichiarazione in proposito, che il Governo procederà con grandi cautele nella sua applicazione, attenendosi in questo normalmente ai pareri della Commissione interparlamentare che la legge del 1921 opportunamente ha posto al suo fianco per assisterlo e per coadiuvarlo, e la cui opera assidua ed illuminata ha in tanti problemi già segnata la via da seguirsi per risolverli ».

E vengo ad un terzo punto che si riferisce più specialmente all'opera della Commissione che ho l'onore di presiedere. Il senatore Albertini, che mi duole di non vedere presente, nel suo assai citato ultimo discorso ha detto che il paese ha molta fiducia nel Senato rispetto alla questione finanziaria. Ma perchè il Senato possa corrispondere a questa fiducia, bisogna metterlo in grado di lavorare con molta libertà e con la maggiore larghezza di tempo e di indagini. Invece noi ci troviamo in questa curiosa situazione. I progetti di nuove spese cominciano col venire al Senato pregiudicati dal voto dei deputati, cioè dei rappresentanti del popolo, dei contribuenti, e questo rende ardua cosa il modificarli o respingerli. Le relazioni, che accompagnano questi disegni di legge da parte del Governo, sono per lo più molto brevi e spesso rinviano ai documenti presentati all'altro ramo del Parlamento, di guisa che la Commissione di finanze è obbligata a ricercare questi precedenti, e non sempre questi precedenti, tanto le relazioni ministeriali come quelle della Camera dei deputati, ci illuminano sufficientemente. Perciò noi della Commissione permanente di finanze siamo stati costretti, nello esaminare questi disegni di legge, a fare spesso quesiti ai ministri competenti, ed abbiamo deciso di riferire sui disegni di legge soltanto, sui quali ci vengono fornite acconce informazioni. Cito i seguenti esempi a conferma del mio dire.

Il ministro delle poste ci ha dati schiarimenti riguardo alla spesa per la divisa uniforme dei postelegrafonici e così il disegno di legge lo abbiamo ieri discusso e con buon risultato, perchè ricordate l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze e stato votato a conclusione di tale discussione. Così la Commissione di finanze ha fatti quesiti anche relativamente al progetto di legge sui monumenti

e scavi, a quello per variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno, a quello per variazioni nel bilancio del Ministero delle finanze, e tutti questi progetti così abbiamo potuto portare alla discussione ed approvazione con opportuni rilievi e copia di notizie.

Davanti alla Commissione di finanze si trovano ancora altri progetti. Uno è di 100 milioni di spesa per costruzioni ferroviarie. Riguardo a questo progetto la Commissione di finanze ha dovuto fare domande al ministro dei lavori pubblici, il quale ci ha risposto soltanto venerdì scorso e perciò il progetto per ora riposa.

Un altro progetto importa maggiore spesa di 25 milioni per il bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1920-1921 e per quello 1921-1922, più uno stanziamento, per il bilancio in corso, di 36 milioni per le scuole elementari, stanziamento che secondo il disegno di legge dovrebbe nelle stesse proporzioni rinnovarsi negli anni successivi senza limiti di tempo. (*Commenti*). La Commissione di finanze ha mandato in proposito quesiti al Ministero del tesoro, il quale li avrà certamente trasmessi a quello dell'istruzione; ma finora nessuna risposta ci è pervenuta.

Infine un terzo progetto è di 50 milioni per opere stradali straordinarie. E questo lo stiamo esaminando e faremo poi i quesiti al riguardo al competente Ministero.

Come vedete, onorevoli colleghi, la Commissione di finanze cerca di indagare nel modo migliore che le è possibile specialmente la convenienza delle spese proposte sia nella loro natura sia rispetto alle condizioni del bilancio.

Ma purtroppo la politica intralcia spesso l'opera sua e la rende impossibile o vana. Eccovi un caso recentissimo. Tre giorni or sono, il 13 corrente mese, mi capita addosso una valanga di disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati cioè cinque con variazioni allo stato di previsione della spesa di cinque ministeri, e tre per spese urgenti per opere pubbliche. Io mi ribellai sul principio ad un esame affrettato di tutta questa materia, perchè trattavasi di molti milioni: ma il Governo officiosamente domandò con tanta insistenza che su quei progetti si riferisse, che dovetti piegare il capo. Io debbo ringraziare i colleghi della Commissione di

finanze che con la loro diligenza e solerzia mi hanno messo in grado di soddisfare il desiderio del Governo, tanto che le relazioni su questi disegni di legge sono state, nel termine di 24 ore, redatte e presentate e quindi il Senato poté già ieri prendere in esame alcuni di quei disegni ed altri ne esaminerà oggi. Ma io non intendo che questo sistema possa continuare; se la politica ancora ci impedirà lo studio diligente e coscienzioso dei disegni di legge, confesso francamente che non mi assumerò la responsabilità di rimanere alla presidenza della Commissione di finanze. Forse sarebbe bene che qualche forza più giovane e vigorosa prendesse il mio posto...

Voci: No, no!

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Ad ogni modo pensino gli egregi membri del Governo a quanto ho detto perchè non si rinnovi l'inconveniente ora lamentato.

Ed un altro inconveniente è stato testè rivelato da un diligentissimo ed operosissimo membro della Commissione di finanze, il collega Mariotti, nella relazione ad una nota di variazioni di spesa, che dovremo oggi discutere. Siccome però la discussione sarà più d'apparenza che di sostanza, io voglio leggere al Senato questa parte importante della relazione del collega Mariotti, perchè i ministri la sentano e ne traggano norma per l'avvenire e l'eco ne giunga alla Camera dei deputati.

« Solo crediamo doveroso » scrive il collega Mariotti, « per parte nostra rinnovare un richiamo già fatto altre volte sul metodo che si adotta ora per arrecare variazioni a bilanci non ancora approvati dalla Camera dei deputati.

« Un tempo, fino a che i bilanci non erano approvati dalla Camera, non si presentavano nuovi disegni di legge per modificarli, ma si presentavano, invece, note di variazioni che venivano discusse insieme con lo stato di previsione originario, prima dalla Giunta del bilancio, poi dall'Assemblea, e venivano così fuse col primitivo stato di previsione, formando un tutto organico, sul quale e la Camera e il Senato potevano dare il loro voto illuminato e sereno.

« Se nel maggio scorso, mentre la Camera dei deputati stava appunto discutendo il bilancio

dei lavori pubblici pel 1921-22, l'onorevole ministro del tesoro avesse presentate queste correzioni, di cui ora ci occupiamo, non in un nuovo ingombrante disegno di legge, ma in una modesta nota di variazioni al disegno di legge allora in discussione, le correzioni stesse sarebbero state fin d'allora approvate; e non avremmo avuto il disappunto di vedere la Camera dei deputati obbligata ad approvare, nella tornata del 19 maggio, uno stato di previsione che un disegno di legge, presentato quattro giorni prima, dichiarava errato in 28 capitoli!»

Pare dunque che un po' più di solerzia e di oculatezza nel disporre il lavoro legislativo anche rispetto alle note di variazioni della spesa inscritta nei bilanci sia molto desiderabile.

Ed infine, per la distribuzione del lavoro legislativo di materia finanziaria fra i due rami del Parlamento, richiamo l'attenzione sopra quanto ho scritto nella relazione sull'esercizio provvisorio. Dopo aver fatto osservare, che nei 32 mesi da che ho l'onore di presiedere la Commissione di finanze, questa è la decima volta che presento relazioni su esercizi provvisori, ho voluto aggiungere che la Commissione di finanze « non può neppure tacere che, se l'altro ramo del Parlamento non approverà nella sessione autunnale gli otto bilanci che ha ancora davanti (tesoro, poste e telegrafi, guerra, marina, lavoro, industria e commercio, terre liberate, entrata) in tempo tale che anche il Senato possa votarli prima del 31 dicembre p. v., un nuovo, un undecimo esercizio provvisorio sarà inevitabile. Non lo dimentichi il Governo nel predisporre con le Presidenze delle due Camere i prossimi lavori parlamentari ». Spero che il Senato suffragherà con il suo voto questa mia richiesta, affinché il Senato possa compiere in ogni sua parte e coscienziosamente il proprio dovere. (*Applausi*).

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. [Onorevoli colleghi, cercherò di essere breve, quantunque intenda parlarvi di due argomenti di altissima importanza, tanto sotto l'aspetto politico che economico e sociale. Se, malgrado l'ora del tempo e la stagione vorrete darmi benevola attenzione, io vi sarò profondamente grato. Parlerò dell'ordinamento dell'esercito e della disciplina nell'esercito, e poi, alquanto più diffusamente, sulla riforma delle amministrazioni statali.

I chiari discorsi degli onorevoli Di Campello e Grandi e gli accenni fatti da altri oratori alla questione dell'esercito mi dispensano dall'entrare in particolari, dei quali, del resto, sarebbe inopportuno trattare oggi, mentre sappiamo dall'onorevole ministro della guerra che egli ha intenzione di presentare, un disegno di legge sull'ordinamento.

In verità le dichiarazioni del ministro della guerra furono più una impostazione di problemi ed una esposizione di buoni propositi che vere e proprie risposte agli interroganti. Ma io preferisco questo contegno riservato e prudente del ministro Soleri, da pochi giorni giunto all'altissima carica, alla sicumera incoscienza di qualche suo predecessore (*ilarità*) che andava girando l'Italia predicando, con faciloneria straordinaria, soluzioni mal digerite dell'arduo problema militare, apprestategli da un contorno di irresponsabili. (*Approvazioni*).

Ho visto l'onorevole Soleri all'opera in altro dicastero, lo so uomo coscienzioso, lavoratore, energico anche nell'introdurre riforme e coraggioso in tali riforme come coraggioso fu sul campo di battaglia. Confido e spero perciò che i suoi propositi saranno con tenacia portati in atto.

Ed ora dirò qualche cosa del nostro esercito. L'esercito nostro uscito dopo dolorose peripezie dalla grande guerra con gloria ed onore con le grandi vittorie del Piave e di Vittorio Veneto, avrebbe dovuto attendersi esaltazione e gratitudine, ma invece nuove prove lo attendevano e dolorose. Una bufera eccitata di demagogismo lo investì in pieno. Il demagogismo era fiancheggiato, sostenuto dalla acquiescenza di coloro che avevano quasi trovato nell'esercito una colpa nell'aver dato alla grande guerra una soluzione così brillante e così gloriosa mentre essi avevano fatte previsioni disfattiste. (*Approvazioni*). Ogni mezzo fu impiegato per demoralizzare l'esercito, da Governi, assemblee, da certa stampa e dalla piazza. E quindi amnistie ai traditori della Patria, aggressioni e persecuzioni a ufficiali, mutilazioni inconsulte a ciò che era il corpo dell'esercito, a ciò che era la sostanza dell'esercito. Tutto fu tentato, ma l'esercito poté tutto sopportare, resistette e vinse perchè era profonda in lui la fede nella Patria. Oggi, onorevoli colleghi, si può ben dire che l'esercito ha riportato una grandissima vittoria, e, alteramente e nobil-

mente paziente, ha conseguito sui nemici interni una vittoria grande come aveva conseguita l'altra sui nemici esterni.

Nella stessa aula dove era stato oggetto dei più atroci insulti venne unanimemente acclamato oggi.

Questo, vi dice, onor. ministro della guerra, che un rinsavimento è avvenuto nel Paese, questo vi dice che il Parlamento intiero non considera più improduttive le spese militari e che è unanime oggi il pensiero, tanto in un ramo quanto nell'altro: esso considera l'esercito non solo come un'arma che serve a difenderlo dai nemici esterni, ma come presidio di ogni libertà all'interno; e ciò deve incoraggiarvi nella vostra azione.

Io parlo delle spese, ed in ciò, mi consenta l'onorevole Grandi, di dissentire da lui: egli fu il mio maestro, ma io mi permetto di dissentire un poco dal suo modo di impostare il problema militare. Egli disse che bisognava prima stabilire la spesa, poi determinare l'ordinamento dell'esercito. Io dico invece che quando in una famiglia si ha una persona cara ammalata, non vi è sforzo, non vi è sacrificio che basti, non si guarda alle risorse della famiglia a tutto si ricorre pur di salvarla. Onorevoli colleghi, per la salute ossia per la sicurezza interna ed esterna della patria, non dobbiamo misurare i sacrifici, dobbiamo dare tutto ciò che occorre, questa deve essere la norma fondamentale nella ricostruzione dell'esercito.

L'esercito attende un ordinamento definitivo: l'onorevole Soleri, ce lo ha promesso e noi lo esamineremo con tutta cura; l'esercito è ancora retto, da oltre due anni, dall'ordinamento provvisorio Bonomi. Quest'ordinamento nacque sotto maligna stella e mentre intaccò le forze vive dell'esercito, riducendo a un terzo la cavalleria e riducendo di un terzo la fanteria e quindi le forze vive, moltiplicò e rese pletorici i comandi, moltiplicò i distretti, senza conoscerne le funzioni vere. Nello stesso tempo non raggiunse nessuno degli scopi che figuravano nella relazione a Sua Maestà e che erano il programma di quell'ordinamento.

Esso si proponeva l'istruzione di tutti i contingenti annuali, compresi i meno abili, ma questo non fu mai fatto; una forza bilanciata di 175 mila uomini, mentre noi abbiamo avuto in media sotto il ministero Bonomi 330 mila

uomini alle armi. Quindi non si raggiunse nulla in questo campo; non si ottenne la ferma promessa di otto mesi: la classe che era sotto le armi raggiunse i 36 mesi; la classe cui si era promessa la ferma di otto mesi sul manifesto, ne sta facendo 21: questi sono gli effetti delle promesse fatte imprudentemente!

SOLERI, *ministro della guerra*. La classe si congeda oggi!

ZUPELLI. Si congeda oggi 16 agosto, dopo aver compiuto 21 mesi di ferma! Non si ottenne la riduzione dei generali, perchè da un lato si sono mandati via generali che erano anziani ed eccedenti di numero, ma pochi giorni dopo se ne sono nominati degli altri; dove stava allora la riduzione? La riduzione si convertì in una maggiore spesa, perchè si sono mantenuti molti generali in congedo e in posizione ausiliaria speciale (s'inventano sempre nuove posizioni e oggi noi abbiamo trenta posizioni diverse per gli ufficiali) mentre si sono ricoperte con nuovi generali le stesse cariche. Si sono soppressi alcuni Comandi di Corpo d'Armata; ma io domando: a quale scopo quando si hanno comandanti di Corpo d'Armata in eccedenza e si sono aumentati i territori? Si sono resi questi Comandanti di Corpo d'Armata dei capi burocratici, perchè essi sono afflitti da tale massa di carte che è impossibile che possano far altro che i capi burocratici: sono direttori generali di regioni e niente altro. Un comando che va da Santa Maria di Leuca a Pesaro è un Comando che non deve vedere il proprio territorio se non vuol fare delle parzialità.

C'era la non territorialità dei comandi divisionali che dovevano diventare comandi di truppa; ebbene, fissata per decreto legge, stabilita la data di decorrenza, fu rimangiata con una circolare ministeriale. Non so, ma se ci fosse qualcuno di quelli avvocatini paglietta, che si occupano di queste questioni, potrebbe trovare che qualche parere di qualche commissione, non è più legittimo perchè fatto da un comandante di divisione, che non è territoriale; io però non voglio suggerire simili malizie!

Insomma il programma in tutti i punti essenziali è completamente fallito. L'onorevole Bonomi, in un momento di smarrimento ingenuo, qui in quest'aula, rispondendo a me,

che parlo oggi, disse: « Ma tutto questo noi lo dobbiamo fare per dare l'impressione che si fanno delle riduzioni nell'esercito ». Questa confessione eccitò naturalmente la disapprovazione del Senato, lo ricordo perfettamente.

Ma a chi bisognava dare questa impressione? Alla demagogia imperante allora, od ai suoi sostenitori.

LUZZATTI. Allora lo smarrimento non era ingenuo! (*Si ride*).

ZUPELLI. Era ingenuo perchè troppo apertamente sconfessabile.

Orbene fui un facile profeta, e dolorosamente profeta, dissi all'onorevole Bonomi che egli non avrebbe raggiunto nessuno dei fini che si proponeva. Oggi i fatti si sono verificati, oggi abbiamo le dolorose conseguenze, oggi abbiamo le disillusioni.

Non parlo dei brevi Ministeri intercalati, furono brevissimi. Rodinò non ebbe tempo di fare nè bene nè male, per fortuna.

CORBINO. Le pare poco!

ZUPELLI. Siamo arrivati all'inconsiderato futurismo dell'onorevole Gasparotto, che fu appunto quel ministro peripatetico cui ho accennato. (*ilarità*). Egli prometteva, con grande sfoggio di eloquenza, una ferma di dodici mesi, un esercito scudo ed un altro esercito in germe (forse ancora allo stato spermatozoico) (*ilarità*) e tutto questo senza aver nulla ponderato, nulla studiato, accontentandosi del facile plauso conseguito nei circoli sportivi, dicendo ai giovanetti che invece di fare dodici mesi ne avrebbero fatti nove. Prometteva loro inoltre l'imboscamento del tempo di pace, di non allontanarsi dalla propria casa, dalla fidanzata e da tanti altri accessori che tutti i giovanotti hanno in tutte le guarnigioni.

Voce. Anche qualche vecchio. (*ilarità*).

ZUPELLI. In arte, il buon senso del popolo italiano trattò il futurismo senza molti complimenti, e se il popolo italiano avesse saputo che vi era un tal genere di futurismo anche nell'amministrazione della guerra, l'onorevole Gasparotto non l'avrebbe passata liscia.

CORBINO. Ma se l'avete sempre applaudito qui in Senato!

ZUPELLI. Io no: e poi era l'eloquenza che si applaudiva e si applaudiva, perchè parlava del milite ignoto; non si applaudiva lui, ma l'oggetto del suo discorso.

L'onorevole Di Scalea conservò il suo carattere di gentiluomo e di diplomatico, parlò poco e fece meno, e quindi non fece male.

SOLERI, *ministro della guerra*. L'anno venturo che cosa dirà quando parlerà di me!... (*Si ride*).

ZUPELLI. Non anticipiamo. Credete pure, onorevole Soleri, questa veritiera rivista dei vostri predecessori, la dico a voi e la dedico a voi, perchè non vi credo incline all'opportunismo che subordina le proprie decisioni ai partiti, anche quando vi sono in ballo i gravissimi interessi del Paese. La dedico a voi perchè siate cauto nello sceglierli i collaboratori, e perchè questi non siano irresponsabili, ed anche solo poco responsabili, come le Commissioni ed i consigli, perchè Commissioni e consigli fanno sempre decisioni di compromesso, tendenze che si alternano, si avvicendano e vengono fuori decisioni di compromesso e senza criterio di continuità.

Sceglietevi un collaboratore e questo sia il capo di Stato Maggiore dell'esercito, come era nell'ante guerra. Io sono stato 20 anni nell'ufficio del capo di Stato Maggiore dell'esercito, ed ho avuto l'onore di essere agli ordini dei generali Cosenz, Primerano, Saletta, Pollio, Cadorna. Posso dire che l'azione del Capo dello Stato maggiore dell'esercito ha avuto un'influenza grandissima sull'ordinamento e sul funzionamento dell'esercito, sempre. Io mi sono trovato anche dall'altra parte; quindi posso giudicare quest'opera abbastanza spassionatamente. Oggi il Consiglio dell'esercito non ha nessuna persona che abbia questa responsabilità, non responsabilità collettiva, ma questa: di predisporre l'esercito alla guerra e di rispondere della sua preparazione alla guerra. Quando a un generale direte: *sarete voi che condurrete l'esercito alla guerra*, quel generale studierà bene i problemi e li risolverà e si opporrà, con molta energia, anche al ministro se occorre; e se occorrerà determinerà una crisi nello Stato maggiore la quale metterà il Parlamento nella necessità di chiedere dei chiarimenti al ministro della guerra.

Questo assicurerà una continuità, ed avrete un ordinamento dell'esercito fatto tutto di getto, partendo dal reclutamento della truppa, dal reclutamento degli ufficiali, all'ordinamento dell'esercito, alle ferme, ai regolamenti ecc.

Noi ancora oggi su che cosa siamo basati? Noi abbiamo ancora l'ordinamento Ricotti.

È precisamente l'ordinamento Ricotti che dal 1872, dopo 50 anni, è quello che ci ha portato in guerra ed è quello che ci ha consentito di tenere 4 milioni e 600.000 uomini in guerra; ma la nazione armata dell'onorevole Gasparotto non può sperare di far mai niente di questo; (*approvazioni*) saranno delle greggi di pecore, senza quadri, senza inquadramento senza organizzazione di servizi, è cosa assolutamente impossibile. Io non so come con tanta leggerezza, si possa mettere in testa alla nazione una cosa simile; è addirittura sorprendente tutto ciò. Ma purtroppo l'Italia ne ha di queste frasi fatte: « la terra ai contadini, le ferrovie ai ferrovieri e via di seguito ». (*Commenti*). Gettata la frase poi non ci si può arrestare. Studiamo, ponderiamo, e facciamo le cose basate sulla realtà.

Ma, onorevole Soleri, un altro provvedimento immediato reclamo da lei, ed è limitato alla sua amministrazione centrale: ella non deve uscire dal palazzo di via XX Settembre per attuarlo: là comandano tutti, ci sono firme di tutti. Ma tutti avete visto a quale ridicolo ha portato questo; si domandò al generale Cadorna se aveva fatto la guerra; questo perchè un impiegato di quart'ordine ignorava che eravamo stati in guerra. Beato lui! Ora non c'è cosa che offenda di più la suscettibilità dei comandi quanto il ricevere ordini da capi di gabinetto, da capi di divisione e perfino da capi ufficio, quanto il ricevere ordini contraddittori dalla Direzione A e dalla Direzione B. Voi dovete ricordare a quei signori che una volta in quel Ministero non esisteva altra firma per i comandanti dei Corpi d'Armata che quella del ministro e, in assenza, del suo sottosegretario.

Per i comandi dei corpi d'Armata a questo sistema bisogna tornare. Non è solo la questione finanziaria che bisogna guardare, perchè voi dovete tutelare un patrimonio che vale molto di più di quello della finanza; la disciplina. (*Approvazioni*).

In questi ultimi tempi sono accaduti dei fatti che attentavano alla disciplina militare; un opuscolo di un mattoide è stato mandato dal Ministero della guerra alle scuole militari; in tale opuscolo vi erano delle offese al sentimento della disciplina. Questo fu fatto. Su una

sconcezza di altro genere, ma pure disciplinare, ho dovuto richiamare l'attenzione del vostro predecessore.

Tali fatti accadono perchè non c'è chi abbia in mano quel dicastero di via XX Settembre; là deve dipendere tutto da voi e non si deve uscire da questo concetto. E per questo confido nella vostra energia.

Rimandando il seguito a miglior tempo ed a maggior agio, dopo aver esposto queste osservazioni e raccomandazioni, formulo l'augurio che possiate dare un ordinamento solido all'Esercito e che la vostra energia possa togliere tutti gli inconvenienti, per convertire ogni risorsa a vantaggio dell'Italia, perchè la Patria possa essere sicura dai nemici interni e dai nemici esterni. E con questo ho ultimata la parte che riguarda l'esercito.

SOLERI, *ministro della guerra*. Le assicuro che farò tutto quello che so e tutto quello che posso, con ogni fervore. (*Approvazioni*).

ZUPELLI. Non ne dubitavo. E ora, onorevoli colleghi, passiamo ad un altro argomento. Quello che dirò, a quel banco da alcuni può essere inteso forse meglio di quello che lo sarà dagli altri che non hanno fatto parte della Commissione che ha assistito il Governo nella riforma dell'Amministrazione.

Da oltre due anni avendo fatto parte, prima della Commissione Cassis, poi come Relatore della legge della burocrazia del 13 agosto 1921, poi, per immeritato onore, quale presidente della Commissione per la riforma delle amministrazioni statali, ho avuto un'infinità di interviste, di deposizioni ufficiali, di conversazioni con impiegati di ogni rango, di ogni specie dal più alto al più basso, ho avuto corrispondenze che andavano dall'alto personaggio politico che voleva difendere la pretura del suo collegio o ex-collegio, fino all'umile impiegato il quale faceva presente che non poteva vivere con gli stipendi e con le paghe che aveva.

Da questi discorsi, da tutta questa letteratura, talvolta non fiorita, talvolta modesta, talvolta esprime giustissime aspirazioni, talvolta desideri smodati, talvolta minaccianti perfino la Commissione e anche il Presidente, una conseguenza ha dovuto trarne la Commissione, una conseguenza contingente, di attualità assoluta: bisogna finirla ad ogni costo,

bisogna finirla. Questi impiegati, questi agenti, hanno bisogno di sapere che cosa sono, di sapere qual'è la loro sorte, qual'è il loro stipendio, quali sono le risorse sulle quali possono contare per mantenere la loro famiglia.

Questo è il risultato, ed è perciò che, quando all'altro ramo del Parlamento venne presentato il disegno di legge separato, non incontrato entro la legge di esercizio provvisorio come fu giustamente criticato dall'onorevole Presidente della Commissione di finanze, la Commissione si riunì per uno scambio di vedute per decidere quale dovesse essere il contegno dei singoli membri nei due rami del Parlamento in ordine al disegno di legge. Una decisione fu presa unanimamente ed è appunto quella di finirla. Ma come finirla? stabilendo quale è lo stipendio di ogni impiegato e quali sono le sue norme di carriera.

Gli impiegati del resto si sono disgraziatamente mediocrementemente interessati alle modificazioni, dico disgraziatamente, perchè tanto per darvi un'idea della mentalità che in un certo numero di impiegati predomina - non tutti, vi sono delle eccezioni lodevolissime - vi narrerò che un giorno, l'onorevole De Vito se ne ricorderà, sono intervenuti nella Commissione 11 capi divisione; parlarono tutti delle indennità che si davano a quelli della Corte dei conti; dello stipendio dei ferrovieri in confronto dei loro, non uno trovò una parola per una economia dello Stato, per una riforma delle loro Amministrazioni, una parola che desse un filo a quei disgraziati commissari per poter dire: questa è la via per dare un vantaggio all'erario.

Ora tale stato d'animo bisogna far cessare assolutamente; perciò sono stato io a proporre, con molta deferenza invitato dal Presidente del Consiglio e dal ministro delle finanze funzionante da ministro del tesoro, a togliere tutto ciò che poteva ritardare questa prima soluzione, ossia l'interesse dell'impiegato, e dividere in due fasi la questione della riforma della burocrazia, cioè il trattamento dell'impiegato, e poi il resto lo facciamo noi. L'impiegato sa quello che deve avere e basta. Disgraziatamente della riforma dei servizi si è finora disinteressato, se ne disinteresserà anche ora; pensiamo noi al resto. E così si è stabilito in questo disegno di legge che si firseranno entro il 30 settembre gli stipendi e le norme di carriera degli impiegati.

Studieremo intanto le semplificazioni dei servizi e conseguentemente le riduzioni di personale e lo sveltimento degli organici. Questo sarebbe il programma; ma si può osservare che ciò non è conforme forse alla lettera della legge primitiva. Ma bisogna dire che quella legge l'abbiamo votata proprio in questa stagione, con questa temperatura e presi per il collo l'anno scorso come lo siamo oggi e capovolgendo completamente l'ordine delle operazioni.

Infatti si cominciò con l'eliminazione, mentre l'eliminazione doveva essere conseguenza dell'eccedenza e prima di sapere ciò che avrebbe superato. Questo fatto fu notato dalla Commissione parecchie volte e ci sono membri del Governo che lo sanno; anzi l'onorevole Amendola parlò di ciò al Governo del tempo con quella perspicacia che lo distingue.

C'è però un altro punto. Il sistema delle due fasi contraddice anche ad una questione finanziaria. Stabilendo gli stipendi noi stabiliamo la totalità della cifra, ma tale totalità non è più subordinata al consolidamento, perchè è solo conseguenza del numero degli impiegati che abbiamo. Questo è un difetto che il Presidente della Commissione di finanze ha fatto presente in seno alla Commissione stessa. Ma vi è una mitigante a tale fatto. La legge del 13 agosto 1921 ha già dato qualche effetto utile, un effetto utile dovuto non alla sua attività, ma alla sua passività, in quanto che quella legge impedisce l'assunzione di personale e le promozioni. Orbene questo fatto ha generato un certo numero di vacanze, mal distribuite però e che danneggiano tal volta il funzionamento dei servizi; comunque è un fatto che esiste.

Ora il primo Ministero Facta ha presentato prima delle tabelle degli stipendi, poi delle tabelle organiche e finalmente le norme di carriera; ma la Commissione non ha potuto prendere visione di questi documenti perchè le norme di carriera sono arrivate proprio il 30 giugno e fatalità volle che proprio in quel giorno scadessero i poteri di quella Commissione. Vi sono gelosi custodi, anche qui dentro, del rispetto alla lettera della legge ed io, che ne ho qualche esperienza personale, non ho potuto convocare la Commissione per non tirarmi addosso i fulmini di tali gelosi custodi. Se la Commissione è stata convocata dopo quella

data lo è stato non per decidere, ma soltanto per ragione di redazione. Orbene le tabelle presentate meritano un esame molto, ma molto accurato, poichè io che, abusando (e spero di non trarmi addosso una interrogazione, perchè l'ho fatto soltanto come persona e non come membro della Commissione) ho messo il naso dentro quelle tabelle, ne ho riscontrato qualche fatto che in verità non mi ha molto persuaso. Ad esempio, si trovava una bella riduzione che dava un po' all'occhio; ma si domandava qualche informazione e si veniva a sapere che quello risultante dalle tabelle era ne più nè meno che lo stato di fatto oggi esistente e si vedeva così che quelle riduzioni rispondevano ad altrettante vacanze. La conclusione ne era che le tabelle organiche sono state fatte un po' per non disgustare nessuno. Si sono tagliati fuori i morti, quelli che non c'erano più. Ed allora il guadagno è venuto quello che poteva venire e cioè: poca cosa.

Ma non basta. Ci sono dei dicasteri, io cito a titolo di onore quello delle finanze, dove nell'Amministrazione centrale sono stati proposti tagli abbastanza profondi. Però lo stesso ministro ha dichiarato, sia nella pubblica assemblea che in seno alla Commissione consultiva più volte, che negli Uffici esecutivi di provincia (escluse le intendenze) non solo non si possono fare riduzioni, ma occorre financo aumentare il personale. A questo punto siamo arrivati. Ora se noi avessimo oggi messo in attuazione quelle tabelle, non avremmo guadagnato molto.

L'onorevole Bertone ci ha promesso e noi l'attendiamo alla prova dei fatti, di semplificare i tributi e di riordinare gli Uffici distaccati nei piccoli centri; riunendoli in uno solo sotto la direzione di un solo funzionario. È un sistema questo molto più pratico e molto migliore di quello escogitato per le preture dal famoso progetto Rodinò. Infatti, togliendo le preture come quel progetto propone, si crea un disagio reale al cittadino, ciò che è come l'imporgli una nuova tassa, poichè si obbliga il cittadino a fare trenta chilometri per andare in pretura. Questo sistema è tale e quale come imporre una tassa annuale determinata, per uno che abbia un po' di affari. Invece unificando gli uffici, il pubblico guadagna, perchè trova in unico ufficio tutto ciò che gli occorre e si sbriga più

presto. Questo è il sistema che vigeva in Austria; me lo accennava or ora il senatore Salata.

SALATA. Ma anche in Italia! nelle nuove provincie.

ZUPELLI. Io spero che la unificazione venga di là fino a noi, se è così, invece di procedere per il cammino inverso. Ora se le tabelle si fossero fatte e si facessero prima della unificazione di questi uffici, le tabelle dei provinciali, diciamo così, dei periferici, sarebbero piuttosto più alte che più basse di quelle che sono oggi. E ciò per necessità, perchè c'è una infinità di tasse di bollo, di rivendita, di spettacoli, e via via, che non finisce più.

Se Ella, onorevole ministro, saprà togliere tutto quello che vi è di superfluo per radunare il resto in due o tre imposte, ben regolate e distribuite, renderà un grandissimo servizio e potrà contribuire alla risoluzione del problema della burocrazia per quello che riguarda il suo dicastero.

Un altro esempio. Durante la guerra abbiamo istituito una quantità di tasse speciali, pro mutilati, pro invalidi, pro orfani di guerra, sui teatri, sugli spettacoli, ecc. Se queste destinazioni speciali siano poi seguite io non so. Io mi auguro anzi che non lo siano, perchè credo che ai mutilati bisogna dare tutto ciò che a loro occorre: questo è un dovere che bisogna osservare religiosamente, ma si deve sapere d'altra parte con precisione ciò che si dà. Se poi tutte queste somme non hanno avuto la destinazione speciale per la quale le rispettive tasse erano state create e vanno tutte a finire nella cassa comune, obbligano tuttavia l'amministrazione finanziaria a seguirle lungo tutto il percorso dalla ricevitoria fino al Ministero. Sono tante contabilità diverse che si debbono trascinare avanti per portare questi conti fino a quello specchio di cui ci allietta l'onorevole ministro delle finanze, in cui abbiamo la soddisfazione di vedere che la tassa pro mutilati ha reso tanto, quella per gli orfani tant'altro, mentre tutto questo ci importa fino ad un certo punto e ci basterebbe sapere che gli orfani, i mutilati, gli invalidi sono assicurati ed hanno ricevuto tutto quello che era giusto e doveroso dar loro. D'altronde queste tasse sono un impiccio di più per il contribuente che si presenta allo sportello e

si sente dire che deve pagare ora un dieci, ora un quindici o un venti per cento in più senza sapere mai esattamente il perchè.

Ed ecco un altro esempio che mi è stato offerto dal ministro delle poste onorevole Fulci. Egli ci ha detto l'altro giorno in quel suo vivace e scintillante discorso: abbiamo 21 miliardi di vaglia all'anno. Di questi 21 miliardi 19 sono dovuti al movimento di denaro per conto delle amministrazioni dello Stato. Ora questo è un servizio che l'amministrazione delle poste effettivamente rende agli altri Ministeri, e di cui bisogna tener conto. Ma io credo che si possa farne a meno in gran parte e questa è una mia vecchia idea che ho esposto ad alcuni predecessori dell'onorevole Fulci.

Nell'amministrazione dell'esercito fino al 1912 avevamo un ufficio che si chiamava dei « personali militari vari » nome che era stato ereditato dal vecchio Piemonte e che non ho mai capito che cosa volesse dire. Ma non fa niente. Il nome lasciamolo da parte. Però era un ufficio eminentemente moderno e pratico. Esso aveva la funzione di compensare i debiti e i crediti fra le varie amministrazioni dipendenti dalla guerra. Ora che cosa accadeva? Un reggimento prendeva 200 fucili da una direzione di artiglieria.

La Direzione di artiglieria scriveva all'Ufficio « personali militari vari: » « Ho dato 200 fucili al tale reggimento. Vi è tanto di debito a carico del tale reggimento fanteria ». Il reggimento di fanteria contemporaneamente scriveva: « Ho preso 200 fucili che accredito alla tale Direzione di artiglieria, ecc. » Non si faceva che tenere dei fascicoli intestati ciascuno a un reggimento di fanteria o a una Direzione di artiglieria, a un magazzino, ecc. sono 200 o 250 gli enti che hanno diritto di spendere e che hanno un Consiglio di amministrazione. Ogni trimestre si faceva il conguaglio.

Nel conguaglio si compensavano la maggior parte delle partite. Quelle che non erano compensate venivano regolate dall'amministrazione centrale, perchè non erano mica quattrini che andavano al colonnello o che erano spesi dal colonnello, perchè non tutti hanno il coraggio dell'onorevole Fulci di pagare le uniformi ai suoi dipendenti. Ora con tale sistema si eliminava tutta questa faragine di vaglia di ser-

vizio, magari per la giubba, per esempio, dell'attendente del generale che si trova a Roma e che viene pagata dal reggimento che sta a Reggio Calabria. Insomma tutta questa ridda qui scompariva rapidamente e allora l'amministrazione delle poste non doveva fare nessun vaglia di servizio, quasi, per l'amministrazione dell'esercito. Io credo che lo stesso sistema si sarebbe potuto introdurre per molte altre amministrazioni statali; dove fruttava bene fu invece soppresso. Un nuovo regolamento di amministrazione tolse questo incarico all'ufficio.

Recentemente, sotto il ministro Bonomi, è accaduto che si è mandato un generale molto bersagliere e molto valoroso, e girare negli uffici: ha trovato degli ufficiali che non erano bersaglieri ed ha creduto di sciogliere l'ufficio. Confidi però il Senato che, attuate le possibili semplificazioni nei vari dicasteri, non solo si potrà raggiungere il consolidamento voluto dalla legge, ma si potrà anche andare al disotto se si opererà con avvedutezza ed energia. Ma un altro punto io non posso tacere ed è che se noi vogliamo che le amministrazioni funzionino, non bisognerà distrarre i capi dalle loro mansioni. I direttori generali hanno una infinità di commissioni nelle quali intervengono come membri; ora io invito il Governo a togliere i gettoni di presenza delle commissioni e questo sarà il primo correttivo per non fare delle nuove commissioni e per abolire le esistenti. In secondo luogo io credo che bisogna assolutamente osservare la legge sullo stato giuridico degli impiegati ed impedire che impiegati siano consiglieri di amministrazione anche in organismi para-statali anche in quegli enti cioè in cui è cointeressato lo Stato. Non siano mai funzionari in servizio attivo a fare parte di tali consigli di amministrazione e chiarirò questo esponendo un caso speciale e dedicandolo all'onorevole ministro dell'industria: l'Unione edilizia che ha fatto le spese di parecchi giorni con suoi guai.

Dell'unione edilizia può far parte un funzionario del Ministero dell'industria che può essere quello che stabilisce la precedenza nei concorsi quando vi sono più cooperative che aspirano e quindi... l'onorevole Alessio che fu già ministro dell'interno mi capisce perfettamente perchè ho dovuto parlare con lui di questo argomento. Ma non basta. Un capo di

visione, un direttore generale, che so io, del Ministero delle finanze, che può avere come mansione precipua la custodia rigida del demanio dello Stato, può essere consigliere dell'edilizia ed è quello che magari propone ed indica dove si trova un area che è dello Stato e che si può in qualche modo avere a buon prezzo ed abbastanza facilmente. Ne può pure far parte un funzionario della Cassa depositi prestiti che può facilitare il movimento e la venuta del relativo mutuo e così con questa cooperativa statale si fanno gli interessi negativi dello Stato. Perciò io credo che sia assolutamente da mantenere integra la legge dello stato giuridico degli impiegati e impedire formalmente che funzionari possano far parte di questi enti parastatali. (*Approvazioni*).

Un ultimo argomento, così tolgo questa fatica al Senato. Io faccio un invito che può essere un po' macabro: occorre abolire al più presto tutte le sovrastrutture di guerra. Lo si è sempre detto, ma non lo si è mai fatto. Noi abbiamo ancora un Ministero delle terre liberate abbiamo ancora un sottosegretariato per le pensioni e l'assistenza militare, abbiamo ancora uno striplamento del Ministero dell'agricoltura, industria, commercio e lavoro e chi ne vuol di più ne metta ancora.

Abbiamo un sottosegretariato per le belle arti, che è venuto fuori, cosa stranissima, con la guerra, e via di seguito.

Ora io inviterei i titolari di questi Ministeri al suicidio politico! (*ilarità*)

Voci: Ma qualcheduno bisognerà che si salvi!

ZUPELLI. E qualcheduno si salverà!

L'onorevole Soleri si è suicidato, sopprimendo il sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, ed è stato premiato ed elevato ai più alti fastigi del potere: questo sia conforto al Governo attuale ed ai titolari che avranno il coraggio di fare la grande rinunzia e che bruceranno il loro portafoglio sull'Altare della Patria.

E con ciò onorevoli colleghi, io ho finito e questo sarà che vi darà più piacere! (*Vivissimi applausi*).

SECHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Io avevo presentato al Governo un'interpellanza sulla politica dei combustibili; non

è mia intenzione svolgerla ora, tuttavia voglio richiamare l'attenzione su una delle questioni che avrei trattato. Gli olii minerali che si estraggono dal terreno in minima parte s'impiegano allo stato naturale, e la parte maggiore va sottoposta a processi di distillazione e raffinazione per trarne prodotti vari combustibili o lubrificanti. Questi processi costituiscono una industria di notevole importanza, che non esisteva nell'Italia dei vecchi confini, mentre era florida e cospicua nella Venezia Giulia, precisamente a Trieste e a Fiume.

La raffineria di olii minerali di Trieste è andata a finire in mano di capitalisti stranieri, i quali non la fanno funzionare, e se ne servono soltanto come deposito. La raffineria di Fiume invece ha funzionato dall'armistizio in poi principalmente per opera del Ministero della marina, e credo che esso tuttora se ne interessi. Temo però il pericolo che quanto avvenne a Trieste, avvenga anche a Fiume, giacchè i grandi *trust* che controllano il commercio mondiale degli olii minerali hanno tutto l'interesse ad impadronirsi di tutti i mezzi che servono a tale commercio, e fra questi sono essenziali le raffinerie e i depositi: così più facilmente essi possono imporre prezzi di affezione, anzichè prezzi proporzionati al costo e al giusto guadagno.

Voci. A Trieste la raffineria lavora!

SECHI. Io lo ignoravo; comunque certo ciò avviene da poco tempo, e in ogni modo essa lavora per conta del *trust* che ne è padrone.

Vorrei quindi pregare il Governo, di considerare se non sia possibile ottenere che almeno la raffineria di Fiume, la quale ha pure opzioni su taluni pozzi petroliferi dai quali ricava parte del materiale grezzo, sia definitivamente assicurata in mani italiane; tanto più che si tratta di un'industria la quale col volgere del tempo andrà acquistando sempre maggiore importanza, e conviene abbia giusto sviluppo anche in Italia. Essa potrebbe fornire una parte degli olii occorrenti al consumo nazionale a prezzi più equi di quelli generalmente correnti, specialmente se oltre ad essere in mani italiane, fosse governata da Enti i quali escludessero il puro scopo speculativo, e pensassero con equità agli interessi dei consumatori; lo Stato che è un forte consumatore nei riguardi dell'Amministrazione delle ferrovie, dell'Amministrazione marittima e anche nei ri-

guardi dell'Amministrazione della guerra, ne trarrebbe pur esso rilevanti vantaggi.

Io credo, che così facendo si renderebbe un utile servizio allo Stato e all'economia nazionale in genere.

Giacchè ho la parola, desidero rilevare un punto del perspicuo discorso dell'onorevole ministro della Marina. Mi è rincresciuto sentire, che egli ha sospeso la costruzione delle navi affondamine per ragioni di economia. Gradirei sapere, se si tratta di sospensione temporanea e se è sua intenzione di riprendere la costruzione di queste navi fra qualche mese; se è così interrompo il mio dire.

DE VITO, *ministro della marina*. Per ora è stata sospesa la costruzione delle navi affondamine, e si riprenderà in seguito se ci saranno i fondi.

SECHI. Allora devo proseguire per far presente all'onorevole ministro che, a mio avviso, i fondi bisogna trovarli ad ogni costo, magari riducendo la costruzione dei cacciatorpediniere e sia pure dei sommergibili, perchè a parer mio, la marina italiana ha assolutamente bisogno di navi affondamine in numero abbastanza cospicuo. Desidero poi far presente all'onorevole ministro, che la costruzione di queste navi è determinata dall'articolo 6 del disegno di legge, concernente il bilancio della marina per l'anno finanziario 1921-22: è quindi un provvedimento approvato dal Parlamento, e se si pensa di dover rinunciare in modo definitivo a queste costruzioni, lo prego di voler sottoporre nuovamente la questione al Parlamento, riservandomi di trattarlo allora molto esaurientemente; poichè, secondo me, si tratta di una questione assolutamente vitale per la nostra efficienza marittima, ed alla quale avevo provveduto con giusta larghezza, nonostante le difficoltà di bilancio, quando reggevo quel Ministero.

Nelle 24 ore antecedenti alla dichiarazione di guerra e nei giorni immediatamente successivi noi dobbiamo essere in grado di affondare migliaia di torpedini lungo le nostre coste, e se ci mancheranno le navi per farlo, ora non le abbiamo, potremo incorrere in gravissimi guai. Desidero pure far notare all'on. ministro, che la costruzione di queste navi non implica una grande spesa, perchè nel cantiere di Castellammare dovrebbe essere da tempo radunato il

materiale necessario, e gli operai del cantiere bisogna comunque pagarli: tanto vale impiegarli in questo importantissimo lavoro.

Dulcis in fundo, devo rivolgere un vivo ringraziamento all'onorevole ministro della marina per le parole cortesi e lusinghiere rivolte ieri ai membri della Commissione per le linee sovvenzionate, troppo lusinghiere per quanto mi riguarda: mi dispiace non sia presente l'onorevole Albertini, il quale ha fatto colpa ad essi di rappresentare gli interessi regionali in fatto di linee sovvenzionate.

Se fosse presente, gli direi che il Governo doveva necessariamente seguire questo criterio; se si fosse trattato di affari industriali o agricoli esso si sarebbe rivolto a chi ha competenza industriale od agricola, e se avesse fatto altrimenti ne avrebbe avuto giuste doglianze.

Mi è pure sembrato di capire, che l'onorevole Albertini abbia disapprovato l'opera finora esplicita dalla Commissione, che avrebbe troppo largheggiato nelle sue proposte di linee sovvenzionate.

La questione verrà in discussione a suo tempo, e se ne potrà allora trattare esaurientemente; ma non vorrei che il Senato rimanesse sotto l'impressione di proposte eccessive, come pure non vorrei ritenesse che le linee sovvenzionate siano davvero nocive alla marina libera. La marina libera non perde nulla della sua libertà nei grandi traffici mondiali; perde solamente la libertà di trasportare a noli più alti le merci che le linee sovvenzionate trasportano a noli più bassi, e con itinerari più regolari ad esse imposti appunto perchè sovvenzionate: ma il complesso di queste merci è cosa tanto modesta rispetto al traffico totale italiano, che reale nocimento non può esservi; ed a mio avviso la marina mercantile ha funzione così importante nell'economia nazionale che quella sovvenzionata e quella libera possono benissimo vivere e prosperare parallelamente con reciproco vantaggio, quando lo Stato — come è doveroso — ne proporzioni giustamente lo sviluppo, e conferisca all'una e all'altra congrui ed equi aiuti.

Un'ultima preghiera devo rivolgere all'onorevole ministro, che riguarda il disegno di legge per la conversione del decreto-legge relativo alle Scuole nautiche. Vorrei fargli presente, che l'Ufficio centrale del Senato ha

proposto alcune modifiche al decreto-legge, esponendone i motivi nella relazione già distribuita. Lo pregherei prenderne conoscenza, e tener conto — ove lo creda — di tali proposte nella istituzione delle Scuole in questione, che dovrà effettuarsi prossimamente.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi duole di parlare senza che siano presenti il ministro dell'agricoltura e quello del tesoro, ai quali appunto sono rivolte le mie parole.

La questione che impendo a trattare, è molto importante. Forse farà meraviglia che io, abituato a vivere coi microbi, oggi osi maneggiare cifre di milioni e di miliardi di lire, ma sono persuaso che se l'onorevole ministro dell'agricoltura fosse presente non esiterebbe un istante a ringraziarmi.

Si tratta di questo: noi abbiamo in Italia circa quattro milioni di ettari nei quali si coltiva la vite. Noi abbiamo un patrimonio viticolo che prima della guerra era valutato a 24 miliardi; e che rende annualmente otto miliardi lordi. Questo patrimonio nel 1921 dava, per la tassa sul vino, un gettito di 300 milioni, gettito, che presumibilmente arriverà fino a un miliardo e 200 milioni. Ebbene questo patrimonio è in grave pericolo, esso è in via di distruzione. Finora sono stati distrutte le viti sopra un'estensione di circa un milione di ettari, e noi non ne abbiamo ricostituiti che circa 200,000. Durante la guerra necessariamente si è rallentata molto la ricostruzione dei vigneti, nonchè la lotta contro la fillossera: a guerra finita, non si è compresa la necessità di intensificare molto la difesa dei nostri vigneti. La fillossera, che non fa mai sciopero ha continuato a distruggere; e siccome la sua opera nefasta si svolge all'oscuro, senza ricorrere alla piazza, non se ne curano nè il Parlamento nè il Governo.

Eppure sappiamo cosa si deve fare per porre riparo a questo flagello! Abbiamo una legge buonissima, cioè la legge sui Consorzi, per cui l'Italia viene divisa nei riguardi della viticoltura in tanti Consorzi guidati da un tecnico. E qui bisogna tener presente che altro è l'impianto di una vigna nell'anno di grazia 1922 ed altro era l'impianto di una vigna un secolo fa, quando si faceva senza che fossero neces-

sarie delle cognizioni speciali, allora bastava piantare semplicemente come si era sempre fatto, la vite nostrana, e non occorreva altro. Oggi si sa, che la ricostituzione dei vigneti dev'essere fatta a base di viti americane e questa ricostituzione richiede una tecnica speciale. Il vignarolo, che si sobbarca a spese considerevoli, le quali oggi si aggirano intorno alle 30,000 lire per la ricostituzione di un ettaro, deve sapere quello che fa; altrimenti avviene ciò che già si è verificato tante volte, cioè, che dopo quattro o cinque anni bisogna tornare da capo con grande sperpero di fatica e di denaro.

Ebbene che cosa accade in Italia? la legge sulla burocrazia ha stabilito che non si deve più assumere nuovi impiegati; ma intanto la fillossera dilaga, illustri colleghi, in proporzione geometrica. Abbiamo già 300 Consorzi: ne occorrono parecchie altre centinaia; per tutti questi servizi abbiamo soltanto sessanta tecnici. Come si va avanti?

Ma è possibile mai di tollerare ulteriormente questo stato di cose? C'era un progetto di legge, fu presentato alla Camera dei deputati, ma poi fu ritirato a richiesta dal ministro del tesoro, al quale il proposto nuovo impegno di circa mezzo milione sembrava un peso soverchio.

Si spende per ora un mezzo milione: se ne domanda un altro mezzo. Ma cos'è questa cifra di fronte ai milioni e ai miliardi di cui ho parlato?

I provvedimenti erano stati ben studiati, erano pronti, ma non se n'è fatto nulla, perchè non si debbono assumere nuovi impiegati, perchè si deve risparmiare!

Orami siamo ridotti in uno stato miserando.

È troppo! Noi ci comportiamo come un padre avaro, il quale sentendo che occorrono mille lire per un'operazione al figlio, lo lascia morire pur di risparmiare questa somma. Noi facciamo come un contadino che risparmiasse le spese della semina del grano e la sospendesse per qualche anno. Purtroppo siamo giunti a questo punto.

Io perciò richiamo fortemente l'attenzione del Governo sopra questo problema che ha senza dubbio la massima importanza e spero che finalmente si vorrà prendere qualche provvedimento. (*Applausi, vive approvazioni*).

FRACASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRACASSI. Poche parole che non prenderanno più di tre minuti al tempo del Senato, ma che ritengo utili.

Il Senato fu convocato d'urgenza per il giorno 13 corrente con un ordine del giorno che comprendeva due soli argomenti:

1° Comunicazioni del Governo.

2° Esercizio provvisorio.

Previsione sicura: l'ordine del giorno sarebbe stato esaurito in due sedute — forse anche in una sola. Il giorno 14 l'ordine del giorno rimase inalterato. Il giorno 15 si arricchì di diversi nuovi progetti più o meno urgenti...

PRESIDENTE. Le previsioni non possono essere mai esatte. È come nei bilanci, che si approvano, ma... poi vengono le note di variazione. (*Harità*).

FRACASSI. Il progetto per l'esercizio provvisorio, che era certamente il più importante ed il più urgente, passò dal secondo posto al dodicesimo.

Dieci nuovi progetti gli erano stati anteposti.

Oggi fortunatamente si trova come è giusto al primo posto.

Ma altri progetti, e non di piccola mole, sono ancora all'ordine del giorno, e per diversi altri si sarebbe voluto chiedere l'inversione all'ordine del giorno affinché diventassero leggi dello Stato senza ulteriori ritardi.

Il primo giorno della riapertura del Parlamento il senatore Pozzo faceva una precisa proposta per un progetto di legge sul prezzo delle acque.

I medici, alla lor volta, sollecitavano l'approvazione del progetto sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, già approvato dalla Camera dei deputati e che è della massima urgenza.

Basta osservare che questo progetto importa l'obbligo del pagamento dei contributi cominciando dal 1° gennaio 1922 perchè si comprenda di quali inconvenienti e di quale disordine possa essere causa il ritardo dell'approvazione della legge.

Si tratta di una classe numerosa e benemerita di cittadini che hanno diritto a tutte le sollecitudini da parte dei poteri statali.

Ancora stamane un'altra categoria di lavoratori si raccomandava per l'approvazione di legge che l'interessava.

Del mancato lavoro legislativo non si può davvero fare appunto al Senato, che dà così magnifico esempio di abnegazione in questi giorni continuando i suoi lavori in un periodo di generale riposo e nonostante l'eccezionale stagione.

Non è men vero però, che per parecchi bilanci è necessario concedere l'esercizio provvisorio e che molti progetti di legge debbono restare in sospenso.

Ora il paese ha diritto di vivere e di svolgere la sua attività coll'assistenza e la tutela che il Governo ha il dovere di assicurargli.

Se il Parlamento, per una ragione qualsiasi non funziona, se le frequenti crisi e le difficoltà di pronte soluzioni rendono tardiva, inefficace l'opera legislativa, il Governo ha il dovere di provvedere alle giuste esigenze del paese.

Il paese vuol lavorare in pace, con tranquillità e con sicurezza. Esso non s'interessa affatto alle accademie sul collaborazionismo o sull'anticollaborazionismo. Vuole essere governato e star tranquillo.

Questa è la volontà della grande maggioranza del paese. E perchè il volere del paese deve essere superiore a tutti, il Governo si conformi a questa volontà.

Il Governo dopo il voto di larghissima maggioranza riportato alla Camera, dopo il voto di fiducia che il Senato gli ha dato all'unanimità, ha tutta la forza, tutto il prestigio per governare bene sotto la propria responsabilità.

E può essere sicuro che il paese, giudice supremo, se chiamato a pronunciare il suo giudizio lo darà pienamente favorevole agli uomini che avranno fatto sentire che il Governo è nelle loro mani.

CAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI. Fino a pochi giorni or sono ho disperato in modo assoluto del ravvedimento di spirito di questo onorevole Ministero che mi apparve impregnato di pregiudizio e di paurose prevenzioni contro un giovane partito, il quale può aver errato in alcune modalità d'azione ma in sostanza ha sempre nel suo pensiero la difesa ed il bene della Patria, mentre queste paurose prevenzioni non furono mai così vive e palesi quando altro partito ugualmente e forse assai più errava nelle sue modalità d'azione ed aveva in sostanza lo scopo di negare e distruggere la Patria e la Nazione.

Lo Stato, o meglio chi lo rappresentava, si era per molti anni organicamente asservito a questo partito, sotto la pressione del quale fu possibile ogni compromesso, ogni degenerazione di equità e di sentimento nazionale e il più grande sperpero del pubblico denaro.

I discorsi ministeriali di ieri e di ieri l'altro mi hanno fatto balenare la speranza di un inizio di quel ravvedimento che oggi s'impone perchè lo Stato sia all'unisono con lo spirito pubblico. Spero non siano solamente parole e confido sulla grande lealtà del Presidente del Consiglio perchè si abbandonino per sempre i vorticosi compromessi e le dedizioni grandi e piccole per mettersi sulla strada maestra che non conosce viltà, che non conosce interessi di parte dannosi allo Stato, che guida ad un'alta e serena giustizia per tutti; la sola strada sulla quale avverrà quella pacificazione che inutilmente si invoca a parole e che non può essere artificiosa, quella via maestra sulla quale l'Italia non in molti anni ma in breve tempo farà il miracolo di assestarsi economicamente e politicamente.

Mi rincresce che non sia qui presente il ministro del tesoro, che fu critico acutissimo al lavoro dei suoi predecessori, perchè vorrei fargli presente che mentre operai liberi lavorano otto ore per 20 e per 15 lire al giorno gli operai dello Stato ne percepiscono 30, 35 ed anche più e sono poi anche pensionati; che, mentre gli operai liberi accettarono con nobile sentimento di equità una riduzione di L. 2.40 di caro-viveri rappresentante quasi la metà del loro caro-viveri globale, uguale riduzione lo Stato non ha saputo fare a tutti i propri dipendenti per i quali L. 2.40 rappresenterebbero appena il quarto del loro caro-viveri globale; vorrei fargli presente che lo Stato paga ore straordinarie di lavoro che non si fanno, paga cottimi che raggiungono il 50 per cento delle paghe, paga mancati cottimi e versa somme ragguardevoli come partecipazioni agli utili di un'azienda che è in *deficit* di oltre un miliardo. E nessuno paga quella tassa che la legge impone a tutti i cittadini.

Si parla di difficoltà di ruoli; questo può essere per una minima parte di essi ma non è una difficoltà accettabile.

Sperperi, rinuncie e concessioni di molti privilegi demagogici furono fatti sotto l'imposi-

zione di scioperi o di minacce di scioperi, sempre.

Non si tratta di un vantaggio di qualche milione ma di oltre un miliardo, forse di due miliardi di economia immediata che avrebbe una grande ripercussione sul nostro credito, sul nostro mercato e che segnerebbe in verità un grande passo avanti in quella giustizia amministrativa che deve presiedere alle finanze dello Stato e che sola può dare il benessere a tutti.

Onorevole ministro delle finanze, Lei parlò di economie sulle spese, che si devono ancora fare e che pur troppo in gran parte si dovranno fare lo stesso, ma non parlò delle economie che si possono fare subito sulle spese in corso. Bisogna essere coraggiosamente sinceri.

Ministeri, direzioni generali, uffici, impiegati arsenali, agenti, sono in numero pleorico. Tutti lo riconoscono ma, o per demagogia o per infauste influenze parlamentari e locali, non si ha il coraggio di ridurre. Tutto resta com'è, e questo è il vero verme roditore del nostro bilancio.

Onorevole Facta, il tempo ed il male ci stringono alla gola: non esiti. Si serva pure di decreti reali per fare economie, - nessuno glieli rimprovererà, tutti l'approveranno - ma spinga e guidi i suoi collaboratori a quella sincerità e giustizia amministrativa e politica che è stata dimenticata da oltre vent'anni, abbia il coraggio del chirurgo che incide profondamente nell'origine del male e sarà veramente un grande benemerito della patria. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelli.

VITELLI. *Dies diem docet*, dice un antico proverbio. Non ho mai messo in dubbio la bontà di questo proverbio; ma, sinceramente, credevo che esso non fosse applicabile anche alle cose di cui sentiamo parlare sino alla sazietà tutti i giorni, e da gran tempo. Invece ne ha parlato testè l'onorevole senatore Cagni; e mentre credevo di saperne già abbastanza, mi è accaduto invece di sentirne ancora delle nuove. Ho sentito, ad esempio, che ci sono caroviveri per gli operai, la cui quarta parte ammonta a due lire e 40.

CAGNI. È una misura unica stabilita per tutti i dipendenti dello Stato, sia impiegati che operai.

VITELLI. Ma gli operai non pagano le tasse! Sono un vecchio pensionato dello Stato, col massimo della pensione. Credevo che la mia pensione fosse di 594 lire al mese; invece ho saputo dall'on. De Cupis (con tanti danari che ho, non vi avevo fatto attenzione!) che la mia pensione è di sole 583 lire, cioè di neppure venti lire al giorno. Ed invece ho sentito che vi sono operai che guadagnano anche il doppio e il triplo, e non pagano alcuna tassa. Domando se è possibile continuare così. È vero che questa non è una novità, e si tratta invece di uno stato di cose che dura già da parecchio tempo; ma io speravo che in questo lungo tempo qualche cosa si fosse fatta, e invece ho sentito che non si è fatto nulla. Soltanto mi fu detto, non è molto, che a Firenze il Comune avrebbe equamente e leggermente tassato anche gli operai, e si annunciò questo proposito come una cosa di grande importanza. Ma avendo poi domandato come questo proposito fosse stato messo in atto, mi fu detto che esso è ancora allo studio. E auguriamoci sia studiato bene a Firenze e altrove.

A parte questo, avevo voluto parlare per rallegrarmi, e dolermi insieme, delle lodi continue ed entusiastiche onde è oggetto il Senato, anche rispetto all'altro ramo del Parlamento (e i confronti sono sempre odiosi). Ora, anche rispetto a codeste lodi, ci dovrebbe ammaestrare un antico proverbio: le troppe lodi conviene evitarle, perchè eccitano... l'invidia degli Dei. Per carità, dunque, cerchiamo di ridurre alla giusta misura le lodi, curandoci magari un po' meno di dir cose laudabili, e affrontando più spesso la dura responsabilità delle deliberazioni utili, per quanto sgradite.

Il voto di ieri, con cui abbiamo manifestato la nostra fiducia nell'opera futura dell'onorevole Facta, esclude ogni idea in me di voler oggi diminuire l'autorità ed il valore di quel voto. Se veramente avessi creduto che il Ministero questa fiducia non meritasse, non sono tale persona da non decidermi a votare contro, come altre volte ho fatto, pur rimanendo solo o quasi solo. Le parole che dirò oggi vanno intese esclusivamente per quello che dicono; nè, per verità, c'è bisogno di dichiararlo in quest'Alta Assemblea, dove non vige altro costume.

Gli onorevoli senatori che hanno parlato prima di me, l'on. Ferraris, l'on. Zupelli e altri, hanno accennato ad alcune economie che si sarebbero potute fare anche nei mesi di vita del primo Ministero Facta. Ma naturalmente di tante altre economie mancate va cercata la ragione molto più indietro.

Di tanti peccati di omissione non sono colpevoli Loro, onorevoli ministri; sono peccati, dirò così, ereditari, ed è notorio che dei vizii e dei mali ereditari non è poi neppure facile liberarsi. Ma qualche cosa si poteva fare, anche per quello che so io, sebbene mi manchi la soddisfazione di enumerare milioni e miliardi, come hanno potuto fare l'onorevole amico mio Pellerano e parecchi altri. I conti di grosse somme non ho imparato mai a farli. Mi devo tenere in limiti molto più modesti, e quello che dirò servirà solo come simbolo ed indice di quello che si sarebbe potuto fare.

Per caso sono informato di alcune economie che si sarebbero potute fare nella magistratura italiana. Tutti i colleghi ricordano che il decreto del ministro Rodinò abbassò i limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati; e, almeno a giudizio di alcuni competenti, non fu provvedimento opportuno nelle presenti condizioni dell'erario: abbassando il limite di età dei magistrati si veniva a spendere più di quello che si spendeva prima. E questo in doveroso ossequio alla così detta legge sulla burocrazia! Da alcuni fu anche detto che quel decreto è incostituzionale. Non sono professore di diritto costituzionale e non oso decidere. Il primo Ministero Facta ereditò questo decreto Rodinò: e dico soltanto che esso fu attuato non di certo con vantaggio dell'erario.

C'era però, ad ogni modo, un altro decreto Rodinò, in relazione appunto con la legge della burocrazia. Si abolivano 200 preture e 16 tribunali. Ed ho stentato a credere che non se ne sia fatto ancora nulla. Non riferisco tutto quello che mi viene all'orecchio; e se lo riferisco, non intendo assolutamente garantirlo. Ma quando certi fatti si verificano, non deve far meraviglia che si facciano anche delle supposizioni avventate. Si è detto, dunque, che le abolizioni furono dimenticate, perchè hanno avuto il sopravvento interessi locali e regionali. Si è detto persino che la legge (votata natural-

mente anche da noi), la quale aumenta a lire 5000 la competenza dei pretori, ebbe come scopo precipuo quello di far risultare utili e necessarie alcune delle preture condannate come poco utili o inutili. Questo non sarà vero...

VALLI. Purtroppo è vero!

VITELLI. ... Se lo dice Lei, non mi pento di averlo riferito. Ad ogni modo, le abolizioni non sono avvenute finora; ed è questo un fatto di cui non si può dubitare. Intanto in alcuni principali tribunali del Regno - non sono informato se non delle condizioni di alcuni tribunali dell'alta Italia; Milano, Torino, Genova. ignoro quello che avviene nel resto d'Italia - in quei tre tribunali, dunque, per il gran numero di affari si è dovuto aumentare notevolmente il numero dei giudici e dei cancellieri.

Si è provveduto forse con decreti-legge? Oibò, noi siamo tutti convinti che decreti-legge non se ne debbono più fare, nè utili nè dannosi: nelle sfere ministeriali si direbbe che tale convinzione riguardi soltanto i decreti-legge utili all'erario. Si è provveduto, dunque, « applicando » a quei tre tribunali giudici e cancellieri di tribunali e preture che dovevano essere aboliti, dove però un certo personale è rimasto, appunto perchè non sono aboliti, e dove va poi ad amministrare la giustizia un giudice viciniore, naturalmente con non indecorosa indennità di trasferta. Ora di quei tali « applicati » abbiamo una ventina a Milano, altrettanti a Torino, una diecina a Genova: tutti, e giustamente, con una indennità di residenza che varia dalle 600 alle 800 lire mensili. Prendiamo l'indennità minima di 600 lire, moltiplichiamola per i 50 « applicati » di cui ho casualmente notizia, e avremo così in un anno 360,000 lire che si spendono e non si dovrebbero spendere. E quanti sono gli altri di cui io non so nulla, nel resto d'Italia?

Mi perdonino gli onorevoli colleghi e gli onorevoli ministri, se mi sono permesso di entrare in un campo in cui sono tanto incompetente. Badino però che non molti dovrebbero rivolgermi questo rimprovero, perchè quasi tutti siamo oggi democratici; e la democrazia, come si sa, è il regno della incompetenza: è *le triomphe de l'incompétence*, come amorevolmente mi corregge il collega Tanari.

Voce. Anche l'aristocrazia.

VITELLI. L'aristocrazia per lo più se ne sta a casa sua, mentre la democrazia amministra lo Stato! Non è dubbio che in altre Amministrazioni dello Stato si sono fatte economie, e noi abbiamo sentito, per esempio, con molto piacere le economie realizzate dall'onorevole Fulci, il quale oltre a darci quelle belle notizie, ha esilarato il nostro spirito come non ci saremmo mai aspettato.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, non saprei dire da quale dei ministri, ho poi sentito che non è possibile aumentare tasse e tributi. Ma quando si discusse il bilancio dell'istruzione pubblica, deprecai ardentemente l'inasprimento delle tasse nelle scuole medie e superiori, inasprimento che nelle presenti condizioni sarebbe vera e propria demagogia.

L'onorevole Anile, che è ora ministro dell'istruzione, e che lo era anche nel primo Ministero Facta, non mi rispose neppure mezza parola su questo argomento, e solo ebbi, dopo pochi giorni, la bella soddisfazione di leggere sui giornali che il Consiglio dei ministri aveva inasprito ancora le tasse universitarie! Continuo pure così, e se ne vedranno splendidi risultati!

Ripeto, in due parole, quello che dissi in quella discussione del bilancio. Voi obbligate un'intera classe sociale, quella cioè che avrebbe migliore preparazione per gli studi di alta cultura e per le professioni liberali, a rinunciare all'una e alle altre; e mandate invece su quelli che hanno fatto fino ad oggi i bottegai e peggio, magari i bottegai disonesti, perchè sono a preferenza quelli che hanno denaro per l'educazione dei loro figliuoli.

L'onorevole Anile non rispose neppure ad altre osservazioni che avevo fatte: avevo infatti domandato come mai si facessero altre economie nel Ministero dell'istruzione pubblica, per esempio negli incoraggiamenti all'istruzione superiore, alla scienza, ecc., mentre invece si aumentano le spese dell'amministrazione centrale e provinciale. Non dissi che questi aumenti erano ingiustificati, dissi che neppure il relatore onorevole Mango sapeva se fossero giustificati. Una parola chiara di giustificazione poteva pur venirci dal Governo, e non l'abbiamo avuta.

Avevo chiesto come favore e come preghiera, che si facesse qualcosa per non distruggere tutto quel che c'era di buono nelle scuole delle provincie redente, ma l'onor. Anile non mi ha degnato di una parola di risposta, e l'onor. Salata mi assicurava non molto tempo fa che purtroppo non c'è più nulla di buono da conservare...

MAYER. Non c'è nulla di buono da conservare! Il regolamento delle scuole italiane è molto migliore!

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di non fare interruzioni!

VITELLI. Onorevole Presidente, sono sicuro che Ella non vorrà impedirmi di tener conto dell'interruzione dell'onor. Mayer. È la prima volta che io sento che, per esempio, le scuole di Trieste - residenza, se non erro, dell'onorevole Mayer - principalmente le scuole municipali di Trieste fossero meno buone...

MAYER. Ugualmente buone!

VITELLI. Onorevole Mayer, ella forse non era presente, perchè io dissi allora che in quaranta e più anni d'insegnamento universitario avevo avuto centinaia di scolari trentini, triestini, istriani; e avevo dovuto sempre riconoscere che, se anche lasciavano a desiderare qualche cosa in fatto di lingua italiana - il collega Mazzoni negava anche questo - in tutto il resto, nella preparazione umanistica, nella preparazione generale alle scuole superiori erano molto superiori ai nostri...

MAYER. Perchè venivano da lei i migliori!

PRESIDENTE. Prego l'onor. Mayer di non interrompere, perchè già l'ora è tarda; lo vorrei pregare di non allungare inutilmente la discussione.

Voce. Ma qui di che si discute?

VITELLI. La discussione è quello che è: lo dico non al nostro venerato Presidente, ma a chi ha intercalato il suo « qui che cosa si discute? ». Mi pare di poter dire, a proposito dell'esercizio provvisorio, tutto quel che dico, come gli altri che hanno parlato finora. E se poi veramente dispiacesse che si parli a questo modo, avrei tentazione di parlare fino a domani. (ilarità).

L'onorevole Zupelli diceva poco fa che in fondo in fondo egli non aveva elementi sufficienti per assicurare che le cose dell'amministrazione della guerra sarebbero andate bene:

tutto era fondato sulla parola e sulle assicurazioni che l'onorevole Soleri ha date. Voi vedete, onorevoli colleghi, che non posso dire lo stesso per quel che riguarda l'istruzione pubblica, perchè nessuna assicurazione ho mai avuta in quest'aula.

Del resto anche le assicurazioni dell'onorevole Soleri, indipendentemente dalla sua volontà - giacchè so quanto essa sia energica e quanto egli voglia fortemente quello che promette - vanno soggette a cauzione, per quelle ragioni che malinconicamente indicò ieri l'onorevole Presidente del Consiglio, e per tante altre contingenze politiche e parlamentari che non è il caso di ricordare. Onorevoli senatori, non vi sono ignote le lagnanze contro il sistema complicato dei bolli; e rammento che l'onorevole Soleri disse energicamente una volta: « in poco tempo spazzerò via tutta questa complicazione di bolli e di tassazioni ». Ebbene, mi sono informato poco tempo fa, e mi hanno detto che le complicazioni ci sono ancora proprio tutte!

Quanto all'onorevole Mayer che poco fa si meravigliava che io discorressi...

MAYER. Ma io non ho detto nulla.

VITELLI. Sarà stato un'altro, mi perdoni. Ma ho proprio sentito dire: « ma qui di che cosa si parla? » Volevo dunque opporre che io potevo e dovevo estendere il campo delle mie osservazioni, come ha fatto a mo' d'esempio l'onorevole Grassi, che ha parlato - opportunissimamente - niente meno che della fillossera. Non ho anzi ritengo di aggiungere qualche cosa a quello che egli ha detto, cioè che la fillossera non vuole fare sciopero. Caro onorevole Grassi, le squadre fasciste furono efficaci contro lo « sciopero »: che debbano essere esse sole efficaci anche contro il « non-sciopero » della fillossera?

Ma vengo a ciò che più m'importa, e per cui principalmente ho chiesto la parola.

L'onorevole Zupelli, a proposito della legge chiamata della burocrazia, ci ha detto che è una cattiva legge e che si sarebbe fatto molto meglio a non votarla; ed è proprio così. Questa era l'impressione che avevo io e che con me avevano molti altri, quando fu presentata al Senato. Nell'Ufficio, a cui io appartenevo, prevalse il proposito di respingerla, e fu nominato relatore l'onorevole Zupelli, appunto perchè

egli aveva sviluppate le ragioni per respingerla. Ma la legge fu poi approvata anche dall'onorevole Zupelli; e se si fosse fatto diversamente, non avremmo ora il dispiacere di chiamarla una cattiva legge.

Similmente oggi, l'onorevole e carissimo amico mio Carlo Ferraris, sulla legge che discutiamo, ha fatto osservazioni gravissime, incontestabili, le ha fatte come le sa fare lui e come non le saprei fare io, cioè sobriamente, incisivamente; ebbene, in conseguenza di quelle osservazioni dovrebbe invitarci a non approvare molti articoli della legge stessa.

Sennonchè sento spesso dire: i ragionamenti sono una cosa, e la politica è un'altra. E sia pure! Non m'intendo molto di codesta politica; ma volete proprio ridurci a credere che la politica sia il contrario di ogni logica e di ogni coerenza?

Per conto mio ritengo che con codesta politica non si salva il paese! Dunque, senza ripetere qui le savie osservazioni dell'onorevole Ferraris, oso dire che ciascuna di esse ha tale e tanta importanza, che, a ben considerarle, nessuno di noi può avere il coraggio di votare quello che, sotto specie di esercizio provvisorio, ci si chiede. Io almeno, per lasciar tranquilla la mia coscienza, voterò contro l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola ai ministri.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, darò brevi parole di spiegazioni alle domande specifiche che mi furono rivolte dai senatori Carlo Ferraris e Zupelli.

Il senatore Ferraris mi ha chiesto quali siano le intenzioni del Governo in rapporto alle tre grandi leggi finanziarie che dovrebbero costituire il nostro ordinamento tributario. Sa il Senato quante volte appassionatamente io abbia invocato l'attuazione di queste leggi; sa anche il Senato che se proprio vi è un punto, un campo nel quale io scrupolosamente ho fatto quanto potevo, è precisamente quello relativo al riordinamento dei tributi. Gli avvenimenti a tutti noti impedirono che questi miei intendimenti potessero entrare in esecuzione.

Se mi si domandasse quali erano gli intendimenti miei e del Governo in proposito, io non avrei nessuna difficoltà a dichiarare che avremmo lasciato che si facesse la discussione generale nei due rami del Parlamento, indi fissati certi punti fondamentali, avremmo proposto di dare incarico al Governo, assistito da una Commissione di senatori e di deputati, di attuare entro le vacanze questi progetti in modo di averli pronti nel 1923. Ed io avevo ragione di ritenere che questa idea sarebbe stata accolta. Ciò non ha potuto attuarsi per quanto è avvenuto in seguito. A me non resta che raccogliere l'augurio espresso dall'illustre Presidente di questa insigne Assemblea in occasione della discussione del disegno di legge sulle imposte dirette; e cioè che nella prossima ripresa dei lavori parlamentari siano immediatamente iscritti all'ordine del giorno i progetti finanziari. Io faccio mio questo augurio a nome del Governo e ritengo che alla ripresa dei lavori le cose prime che saranno discusse saranno precisamente i progetti della riforma finanziaria.

Per quanto riguarda l'opera del Ministero delle finanze, io assicuro che cercherà di attuare, nei limiti del potere esecutivo, quelle piccole semplificazioni che possono attuarsi. Anch'io ho sempre manifestato la mia precisa volontà di semplificare ciò che esecutivamente si può fare; specialmente in materia di bolli e tasse vi è molto da fare. Vi è un altro progetto dinnanzi al Parlamento e che deve essere discusso; esso riguarda una proposta che tende a semplificare e conglobare un gran numero di tasse che vessano il contribuente in modo grave: la tassa sulla cifra degli affari. In Francia, nel Belgio, nel Giappone, nella Germania, essa è già attuata ed in qualche posto ha dato buoni risultati, mentre in altre nazioni non così si è verificato. Onde si deve ben studiare l'applicazione di questo sistema, che si può ritenere in massima apportatore di buoni risultati.

Anche questo progetto sarà esaminato insieme ai progetti finanziari noti, e si arriverà certamente ad una semplificazione di tutti i servizi di tasse minori di bollo.

Per la legge sulla burocrazia io ho raccolto provvisoriamente questa dolorosa eredità e quanti ne conoscono la portata sanno che per

coloro che debbono eseguirla essa pesa come una dura croce.

Il senatore Zupelli, autorevole presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, sa anche quanto sia l'interessamento del Governo, del quale parecchi membri fecero la loro esperienza in seno alla Commissione parlamentare. Io, prima di presentare a nome del ministro del tesoro il nuovo esercizio provvisorio, con l'articolo per la proroga dei termini dei poteri della legge sulla burocrazia, ho voluto sentire l'autorevole consiglio del Presidente della Commissione interparlamentare d'inchiesta ed è precisamente a seguito di questo colloquio che abbiamo deciso di non fare un passo troppo lungo, e di fare per ora non le tabelle organiche ma solo quelle di stipendi e carriera, perchè le prime presuppongono la semplificazione dei servizi.

Per esempio in materia d'imposte, se i due rami del Parlamento nel prossimo autunno approveranno i tre disegni di legge sulla riforma delle imposte, sulla riforma dei tributi locali e la conversione dell'imposta patrimoniale, evidentemente dovremo modificare anche degli importanti servizi e di conseguenza do- emmo modificare anche le tabelle degli impiegati se queste fossero definitive. Ecco perchè ritengo prudente non fare il passo troppo lungo. Ciò che importa è di stabilire una buona volta quali sono gli stipendi. Se vi saranno delle agitazioni il governo farà quello che esso è chiamato a fare, non più e non meno.

Ed intanto avremo aperta la via all'attuazione della riforma. Abbiamo un mese e mezzo di tempo per presentare le tabelle anzi per pubblicarle, perchè il termine scade al 30 settembre. Il Senato sa che non si può far colpa se non l'abbiamo potuto fare prima: le vicende a tutti note si sono riverberate anche su questa materia. Le tabelle ora sono davanti alla Commissione d'inchiesta. Noi procederemo di pieno accordo con essa, ed a nome del Governo do piena e formale assicurazione che non faremo nulla senza la Commissione parlamentare, che non possiamo desiderare di meglio che agire sempre in pieno accordo con essa e coi suoi pareri.

E dicendo della attuazione del progetto di riforma dell'imposte dirette rispondo anche alle giuste osservazioni fatte da parecchi ora-

tori che si preoccupano delle elusioni che una grande classe di contribuenti fa al contributo che tutti i cittadini danno alle imposte, cioè all'elusione di coloro che hanno alti salari e che in qualche modo pur dovrebbero concorrere alle gravezze dello Stato. Orbene la riforma delle imposte dirette, nel progetto che si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento, contiene questa disposizione che fu lodata dall'onorevole Ferraris, e che è il risultato di una lunga e laboriosa fatica degli uomini più insigni delle nostre finanze; e perciò adottando questa riforma avremo anche risolto questo problema. Ancora ha raccomandato l'onorevole Ferraris che d'ora innanzi vengano presentate più sollecitamente le note di variazioni in modo che non si sia obbligati a discuterle così rapidamente.

Sono in dovere di rammentare che dopo sei anni di finanza anormale, dopo sei anni di vita politica e parlamentare che si svolse all'infuori di ogni controllo dei bilanci, è questo il primo anno in cui bilanci furono discussi. Tutti i bilanci sarebbero stati discussi se non fossero intervenute cause straordinarie ad interromperli e mi pare che l'aver discussi 10 bilanci, sia un importante passo verso il ritorno alla normalità finanziaria che è nel desiderio dell'onorevole Ferraris.

Non ritengo siano state fatte altre osservazioni se non quella di indole generale fatta dal senatore Grassi per un richiamo al ministro del tesoro, che in questo momento rappresento, e al ministro di agricoltura, a nome pure del quale posso dare questo affidamento: che l'uno e l'altro daranno la massima cura al gravissimo problema che venne da lui accennato e che tocca al vivo la economia nazionale.

Circa le economie che furono accennate dai vari oratori e ultimamente dal senatore Vitelli che si potrebbe introdurre nei bilanci dei dicasteri, rinnovo la promessa del Governo che ogni opera a ciò sarà data. Per quanto riguarda i Ministeri finanziari, essa è avviata, non farò qui l'elenco dalle economie, dei gettoni già soppressi, ecc., posso però richiamare l'autorevole testimonianza del Presidente della Commissione parlamentare perchè dica se non abbia mantenuto la promessa di attuare come ministro ciò che aveva espresso come membro della Commissione parlamentare.

Non ho altro da aggiungere; se avessi dimenticato qualche cosa, prego gli onorevoli senatori di volermelo rammentare. E prego pertanto che si voglia approvare il disegno di legge d'esercizio provvisorio.

ALESSIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Debbo rispondere ad alcune domande rivoltemi dal senatore Vitelli e vi risponderò brevissimamente, telegraficamente. Non ho alcuna intenzione di ritardare l'applicazione del decreto che dispone la soppressione di un certo numero di tribunali e preture. È mia intenzione di darvi esecuzione e cercherò di farlo appena saranno pronte le norme di attuazione.

Non è esatto quanto disse l'onorevole Vitelli che il progetto di legge sulla competenze delle preture sia stato provocato dal desiderio di avere con ciò un ulteriore motivo per ritardare siffatte soppressioni. Quella riforma fu una conseguenza delle condizioni economiche del paese, delle condizioni in cui si sono trovate le preture e i tribunali, aggravatissimi di controversie e di affari, in seguito alla svalutazione della moneta che aveva determinato un notevole aumento negli importi degli atti di relazione. Inversamente le preture erano ridotte, nelle loro attribuzioni, per questa stessa ragione.

Non ha del pari importanza la questione degli applicati accennata dall'onorevole Vitelli. È evidente che in centri così densi di controversie e di affari come Milano e Genova, e data la divisione di circoscrizioni del Regno, che porta a che vi siano sedi inutili ed altre cariche di lavoro — convenga applicare alcuni magistrati a queste sedi, in cui vi è da svolgere un'azione giudiziaria molto più estesa ed intensa.

Del resto l'inconveniente delle applicazioni, con la nuova circoscrizione, dovrà essere eliminato, perchè è evidente che nel momento in cui si diminuiscono alcune sedi bisogna aumentare gli organi di quelle altre nelle quali si manifesta la necessità di un maggior lavoro.

Con questi chiarimenti credo di aver risposto alle osservazioni fattemi.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Voglio dire soltanto due parole all'onorevole senatore Vitelli, il quale si è doluto che io non abbia risposto in precedenza ad alcune sue osservazioni, specialmente sul fatto dell'inasprimento delle tasse scolastiche.

Orbene io debbo informarlo che noi abbiamo elevato le tasse in proporzione minima in rapporto a quello che ci costa specialmente la scuola media ed anche in confronto di quello che fanno le altre nazioni. Il senatore Vitelli sa che ci sono istituti medi, dove ciascun alunno costa all'erario 2000 lire all'anno ed anche più; e questo perchè lo Stato italiano si è sempre preoccupato di aumentare un numero eccessivo di scuole medie non importa se in ambienti poco igienici. L'affollamento dei giovani nelle nostre scuole è tale che anche ultimamente abbiamo dovuto ammettere le classi aggiunte con poco vantaggio della coltura. Questo fatto dà anche ragione delle variazioni di bilancio che si trovano dinanzi al Senato. I 12 milioni rappresentati da queste variazioni stanno appunto in rapporto alla necessità di nuove classi aggiunte.

Di fronte a questa considerazione di cose io ho fiducia che l'onorevole Vitelli sarà più sereno nel giudicare la mia azione.

Circa le spese del Ministero debbo dire che queste spese, in rapporto al lavoro che nel Ministero si compie e che aumenta del continuo perchè aumentano le scuole, non sono eccessive. Io posso assicurare l'onorevole senatore Vitelli che alla Minerva non c'è un solo funzionario in soprannumero; anzi, in paragone ai Ministeri precedenti, il numero dei funzionari è diminuito e per di più non abbiamo più avventizi. I nostri funzionari sono in numero ridotto e se le spese sembrano cresciute ciò dipende dal fatto che ciascun funzionario gode di indennità caro-viveri e di aumenti di stipendio in considerazione delle nuove esigenze della vita.

Circa poi quello che si fa nelle nuove provincie, io riconosco che c'è qualche cosa di buono che bisogna rispettare, ma non è vero che sia tutto buono. Noi non dobbiamo rimanere del tutto indifferenti a quel che si fa lassù e specialmente circa l'attuazione dei programmi che il mio predecessore ha fatto. Io

credo che questi programmi siano fatti bene, e siano utili allo scopo di unificare la nostra cultura, scopo che dev'essere in cima ai nostri pensieri trattandosi di giovani che debbono ora essere italiani. Per altro posso assicurare l'onorevole senatore Vitelli che quello di veramente buono che nelle nuove provincie esiste sarà rispettato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge che rileggo:

Art. 1.

Il termine di cui alla legge 23 luglio 1922, n. 1017, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 luglio 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 agosto stesso anno, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni della legge 13 agosto 1921, numero 1080, in quanto non abbiano già avuta completa esecuzione, e non sia diversamente disposto con la presente legge, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1923.

Il Governo del Re pubblicherà, entro il 30 settembre 1922, le nuove tabelle degli stipendi del personale per le categorie contemplate all'articolo 14 della citata legge 13 agosto 1921 con le relative norme di carriera, tenuto conto, agli effetti del quarto comma dell'articolo 1 della legge medesima, dell'assegno temporaneo mensile concesso dall'articolo 14 predetto, escluse le indennità di carica, di funzioni e gli altri speciali trattamenti.

È data facoltà al Governo del Re di stabilire entro il 31 dicembre 1922 il trattamento economico relativo al personale contemplato all'articolo 15 della legge precitata, nonchè al personale della magistratura giudiziaria, e delle magistrature del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura erariale.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegno temporaneo mensile di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è prorogato, per il personale provvisto di stipendio, fino all'attuazione delle relative nuove tabelle degli stipendi, e per il personale rimanente fino ai provvedimenti che ne regolino le competenze rispettive.

È pure prorogata, fino alla detta attuazione, l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto 7 aprile 1922, n. 412, e provvedimenti successivi, nonchè di quelle del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1355.

Il personale avventizio di cui al quarto comma dell'articolo 10 della ripetuta legge 13 agosto 1921, potrà essere mantenuto in servizio, nei limiti dello stretto necessario, fino a non oltre il 31 dicembre 1922. Questo termine potrà essere prorogato al 30 giugno 1923 nei casi di assoluta necessità, su parere conforme della Commissione parlamentare consultiva di cui all'articolo 2 della legge sopra citata, alla quale dovranno presentarsi le proposte non più tardi del 31 ottobre 1922. In mancanza di proposte entro tale data, il licenziamento del personale avventizio dovrà aver luogo senz'altro non oltre il 31 dicembre predetto.

La disposizione del primo comma dell'articolo 2 della presente legge ha effetto a partire dal 1° luglio 1922, e tutte le altre disposizioni entrano in vigore dal 1° settembre stesso anno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 » (N. 525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 »

Ne do lettura.

Articolo unico.

La facoltà concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, e 27 luglio 1922, n. 1066, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 è prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sieno approvati per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1922.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 527).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1921-22, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la spesa di lire 100,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'e-

sercizio finanziario 1921-22 al nuovo capitolo n. 139-*bis*: « Sussidio straordinario a favore dei Reali Educandati di Napoli ».

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la spesa di lire 34,760 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo capitolo n. 149-*quater*: « Somma dovuta alla Compagnia dell'Acquedotto di Napoli per maggior consumo di acqua da parte della R. Università di Napoli e per lavori d'impianto e riparazioni straordinarie delle condutture eseguite per conto della stessa ».

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la spesa di lire 150,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo capitolo n. 155-*bis*: « Contributo dello Stato nelle spese per la XIII Esposizione d'arte internazionale di Venezia ».

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la spesa di lire 40,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo capitolo n. 156-*bis*: « Contributo dello Stato nelle spese per la Mostra d'arte primaverile di Firenze ».

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la spesa di lire 50,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo capitolo n. 159-*ter*: « Spese per riparazioni straordinarie alla Villa d'Este in Tivoli, devoluta al Demanio dello Stato italiano ».

(Approvato).

TABELLA DELLE MAGGIORI E NUOVE ASSEGNAZIONI E DELLE DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI E NUOVE ASSEGNAZIONI.

Capitolo 3. Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza. . .L.	100,000.—
Capitolo 4. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del bollettino ufficiale e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	130,000.—
Capitolo 6. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	110,000.—
Capitolo 6-bis (di nuova istituzione). Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale delle Amministrazioni scolastiche provinciali	80,000.—
Capitolo 7. Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed Istituti dipendenti o vigilati, dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi	350,000.—
Capitolo 8. Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, dei Consigli scolastici provinciali e delle Delegazioni governative, non che delle altre Commissioni e Giunte permanenti e temporanee - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie - Spese materiali accessorie per il Consiglio superiore di antichità e delle belle arti - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero, per concorsi ad assegni e a posti gratuiti in Istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento	53,000.—
Capitolo 9. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio. Rimborso delle spese di viaggio personali a coloro che sono nominati volontari od alunni o ad un posto retribuito	100,000.—
Capitolo 19. Spese casuali	4,000.—

Capitolo 23. Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della Deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione scolastica provinciale e spese di rappresentanza, in servizio dell'istruzione elementare	100,000.—
Capitolo 49. Ispettorato delle scuole medie, normali e complementari - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	20,000.—
Capitolo 50. Scuole medie governative - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte ed assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 e decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 843 (<i>Spese fisse</i>) .	12,000,000.—
Capitolo 58. Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie	91,330.—
Capitolo 62. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 1914, n. 679, e decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e Regio decreto 13 maggio 1920, n. 843 (<i>Spese fisse</i>)	35,000.—
Capitolo 77. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (<i>Spese fisse</i>)	105,600.—
Capitolo 80. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	16,828.80
Capitolo 81. Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, e con il provento delle tasse scolastiche della scuola di agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese di materiale, personale e viaggio necessarie per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della scuola stessa non a loro carico, da sostenersi con le rendite del Podere di Arcoveggio (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	83,541.50
Capitolo 90. Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo a favore della Biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni del testatore e per l'adempimento di speciali oneri determinati nel testamento - Assegni a Biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la Biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli	750.—

Capitolo 91. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche ed assegni (<i>Spese fisse</i>)	15,000.—
Capitolo 93. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte - Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali . . .	100,000.—
Capitolo 107. Monumenti - Spese per gli uffici e i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori	20,000.—
Capitolo 137. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifizî destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'articolo 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487	25,676.22
Capitolo 141-ter (di nuova istituzione) spese in servizio degli Istituti d'Istruzione Superiore	1,544,579.18
Capitolo 146. Somma da corrispondere al Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, alla Regia scuola navale di Genova ed al Regio Politecnico di Torino per assegnare al personale di ruolo degli Istituti medesimi la indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	160,000.—
Capitolo 147-bis (di nuova istituzione). Spese di registrazione dell'atto di donazione Cidonio-Cirincione per la istituzione di una fondazione a favore della clinica oculistica dell'Università di Roma	15,575.—
Capitolo 156-ter (di nuova istituzione). Contributo dello Stato nelle spese per la Mostra d'arte sacra in Milano	5,000.—
Capitolo 160-bis (di nuova istituzione). Acquisto di opere e pubblicazioni italiane da inviarsi a Istituti o scienziati stranieri per propaganda scientifica	10,000.—
Capitolo 162 bis (di nuova istituzione). Contributo dello Stato a favore della Mostra internazionale del libro in Firenze	10,000.—
Capitolo 172. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	267,000.—
Capitolo 201. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	1,725.—
Capitolo 243. Assegnazione straordinaria per provvedere alle maggiori spese derivanti dalla rinnovazione dei contratti per il mantenimento delle cliniche delle Università e per i servizi termici al Policlinico « Umberto I » di Roma	55,520.—

Totale . . . L. 15,610,125.70

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 60. Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, stabilite dalle leggi 12 luglio 1896, n. 293, 24 marzo 1907, n. 116, 4 giugno 1911, n. 487, e 21 luglio 1911, n. 871, od assegnate sui fondi provenienti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, nelle provincie napoletane, a carico della soppressa Cassa ecclesiastica e disciplinate dal regolamento approvato con decreto 9 settembre 1915, n. 1790 - Borse di studio ai maestri della Sardègna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, giusta l'articolo 78 della citata legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi ad alunni ed alunne di scuole magistrali di cui all'articolo 14 del menzionato regolamento 9 settembre 1915. (*Spese fisse*)

53,000.—

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di lire 22,261,433, le diminuzioni di stanziamento di lire 13,750,000, gli aumenti e la diminuzione compensativa di lire 7,600,000 in conto residui, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22, risultanti dalla tabella annessa alla presente legge.

TABELLA DI VARIAZIONI A TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

A. — MAGGIORI ASSEGNAZIONI IN CONTO COMPETENZA.

Capitolo 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferta, di reggenza e diverse	L.	60,000
Capitolo 3. Amministrazione centrale - Spese d'ufficio		150,000
Capitolo 6. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti		5,000
Capitolo 6 bis (di nuova istituzione). Stipendio e indennità varie al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, collocato fuori ruolo e distaccato al servizio del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse)		2,633
Capitolo 9. - Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di traslocazione		25,000
Capitolo 13. Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento di locali		90,000
Capitolo 20. Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'interno e per l'estero e telefoniche		50,000
Capitolo 21. Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino Ufficiale</i> del Ministero		50,000
Capitolo 21-bis. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici		50,000
Capitolo 28. Manutenzione di ponti e strade nazionali, ecc.		8,000,000
Capitolo 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1 ^a e di 2 ^a classe ed illuminazione delle aree, ecc.		750,000
Capitolo 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)		28,800
Capitolo 113. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie provincie del Regno comprese quelle meridionali e nelle isole, ecc.		1,600,000
Capitolo 118. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria, ecc.		3,000,000
Capitolo 121. Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria. - Concorsi e sussidi, ecc.		1,400,000
Capitolo 128. Opere di bonificazione di 1 ^a categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, ecc.		5,000,000
Capitolo 130. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ecc.		2,000,000

Totale delle maggiori assegnazioni L. 22,261,433

B. — DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO IN CONTO COMPETENZA.

Capitolo 36. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	L. 750,000
Capitolo 175. Opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed influenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia (articolo 2 legge 26 settembre 1920, n. 1367)	6,000,000
Capitolo 178. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, ecc.	7,000,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento L.	<u>13.750,000</u>

C. — AUMENTI IN CONTO RESIDUI

Capitolo 95. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal Genio civile giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari	L. 500,000
Capitolo 103. Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie Trazzere della Sicilia ecc.	2,000,000
Capitolo 105. Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza delle leggi 3 luglio 1902, n. 297, ecc.	1,500,000
Capitolo 106. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili, o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati ecc.	1,500,000
Capitolo 109. Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica per opere che stanno a loro carico (art. 821 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	1,000,000
Capitolo 187. Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti, ecc.	1,000,000
Capitolo 190. Sussidi da concedersi a privati ed a istituti pubblici di beneficenza nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Porto Maurizio (Comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari, Sassari e Catania, ecc.	100,000
Totale degli aumenti in conto residui	<u>7,600,000</u>

D. — DIMINUZIONE IN CONTO RESIDUI.

Capitolo 215. Spese derivanti dalla convenzione 29 novembre 1919 stipulata col consorzio nazionale per la utilizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra. Concessione ai comuni e messa in opera delle teleferiche. - Funzionamento del relativo Comitato (articolo 8 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2874) . . .	<u>7,600,000</u>
---	------------------

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22** » (N. 529).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-1922** ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 529).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 140,973,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 12,765,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1921-22, indicati nell'annessa tabella.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'assegnazione straordinaria a favore del capitolo n. 103 « **Costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici a Campobasso, Casale Monferrato, Caserta, Como, ecc.** », della somma di lire 561,000 per provvedere ai lavori di spostamento degli impianti dei servizi postali in Como.

(Approvato).

TABELLA DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI E DELLE DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO SU TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 3. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	L.	1,800,000
Capitolo 4. Avventizi e loro assimilati. Operai in genere, ecc.		5,000,000
Capitolo 7. Spese ed indennità per i servizi sanitari		15,000
Capitolo 12. Stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione, ecc.		1,500,000
Capitolo 16. Spese per gli uffici e ricevitorie all'estero, ecc.		310,000
Capitolo 17. Retribuzioni agli accollatari di servizi di trasporto, ecc.		1,000,000
Capitolo 19. Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.		2,565,000
Capitolo 21. Indennità al personale che presta servizio negli ambulanti, ecc.		900,000
Capitolo 22. Spese di costruzione e di mantenimento di carrozze postali, ecc.		1,000,000
Capitolo 23. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, ecc.		1,500,000
Capitolo 25. Aggio da corrispondere per il pagamento ecc.		81,000,000
Capitolo 28. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.		6,000,000
Capitolo 49. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc.		1,800,000
Capitolo 50. Indennità per missioni e per visite d'ispezione. Indennità di tramutamento, ecc.		3,000,000
Capitolo 61. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari, ecc.		24,000,000
Capitolo 66. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali, ecc.		1,350,000
Capitolo 68. Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, ecc.		500,000
Capitolo 71. Spese per la manutenzione dei cordoni elettrici sottomarini		1,200,000
Capitolo 72. Impianto di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche, ecc.		300,000
Capitolo 75. Compensi ai membri delle Commissioni esaminatrici ecc.		90,000
Capitolo 81. Retribuzioni al personale delle ricevitorie di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe, ecc.		5,580,000
Capitolo 89. Spese d'ufficio, uniformi del personale in servizio, ecc.		514,000
Capitolo 91. Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento, ecc.		18,000
Capitolo 168. Contributo a carico dell'azienda dei conti correnti ed assegni postali per contratto, ecc.		31,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.		<u>140,973,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 8. Indennità diverse con carattere permanente, ecc.	L.	15,000
Capitolo 9. Indennità per servizio prestato in tempo di notte		200,000
Capitolo 27. Materiali ed utensili per il servizio della posta, ecc.		1,000,000
Capitolo 56. Stampati, registri, buste stampate per uso dei servizi elettrici, ecc.		300,000
Capitolo 105. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc.		7,000,000
Capitolo 116. Indennità temporanea mensile al personale dei servizi elettrici, ecc.		3,000,000
Capitolo 117-iv. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.		1,250,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.		<u>12,765,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,068,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 356,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1921-22, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

TABELLA DI NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI E DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO A TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 3. Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	L.	2,000
Capitolo 4. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura, ecc.		150,000
Capitolo 8. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, ecc.		20,000
Capitolo 9. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc.		50,000
Capitolo 11. Spese d'ufficio per l'amministrazione centrale, ecc.		100,000
Capitolo 12. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, ecc.		56,000
Capitolo 28. Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna, ecc.		65,000
Capitolo 44. Spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.		400,000
Capitolo 53. Imballaggi e trasporti di stampati.		200,000
Capitolo 89-bis (di nuova istituzione). Spese per la sistemazione del fabbricato annesso alla chiesa di S. Maria della Vittoria in Roma		25,000
Totale delle maggiori assegnazioni		<u>L. 1,068,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 29. Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie, ecc.	L.	44,000
Capitolo 34. Stipendi, indennità per spese d'ufficio e indennità di residenza in Roma al personale metrico		12,000
Capitolo 118 (aggiunto). Spese inerenti alla tenuta del registro delle ditte commerciali all'interno ed all'estero (<i>in conto residui</i>)		150,000
Capitolo 119 (aggiunto). Spese inerenti alla raccolta degli elementi e alle indagini statistico-economiche sui prezzi e sui mercati e alla formazione dello speciale bollettino (<i>in conto residui</i>)		150,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento		<u>L. 356,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 57,720,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici » (N. 501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 57,720,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 501).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la complessiva spesa di lire 56,850,000 per far fronte alla esecuzione di opere pubbliche per le quali non sono sufficienti le disponibilità dei fondi assegnati con le leggi precedenti.

(Approvato).

Art. 2.

La somma autorizzata con l'articolo precedente è ripartita fra le varie opere pubbliche, come alla tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

La somma di lire 56,850,000 di cui all'articolo 1° è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1922-23 e 1923-24 secondo risulta dalla tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie:

a) lire 800,000 per la riparazione dei danni dipendenti dal terremoto del 1° dicembre 1921 nei comuni di San Lorenzo Nuovo e di Grotte di Castro in provincia di Roma, cui sono estese le disposizioni richiamate nel Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, e successive modifiche, salvo per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la concessione del sussidio dello Stato, ovvero la riparazione gratuita di case appartenenti a persone non abbienti che viene fissato al 31 dicembre 1922;

b) lire 70,000 quale concorso straordinario a favore dell'Istituto sperimentale stradale fondato ad iniziativa del Touring Club Italiano.

Le somme come sopra autorizzate sono stanziare ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1921-22:

Capitolo 210-bis (di nuova istituzione). « Riparazione dei danni dipendenti dal terremoto del 1° dicembre 1921 nei comuni di San Lorenzo Nuovo e di Grotte di Castro in provincia di Roma », lire 800,000.

Capitolo 104-bis (di nuova istituzione). « Concorso straordinario a favore dell'Istituto sperimentale stradale fondato ad iniziativa del Touring Club Italiano », lire 70,000.

(Approvato).

Art. 5.

Alla ripartizione delle somme autorizzate per le opere stradali nelle provincie calabresi, di cui all'articolo 14 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558, sono apportate le seguenti variazioni:

lettera h) Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire + 10,000,000;

lettera l) Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse, a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire — 10,000,000.

(Approvato).

Art. 6.

La ripartizione dei fondi per le opere stradali nelle provincie calabresi, stabilita con il Regio decreto 24 giugno 1920, n. 1051, e modificata parzialmente con il Regio decreto 16 marzo 1922, n. 415, è così variata:

a) Strade comunali obbligatorie già iniziate, da ultimare e sistemare nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire + 10,000,000;

b) Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire — 10,000,000.

(Approvato).

Art. 7.

Con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, possono essere apportate variazioni nella ripartizione fra le singole categorie di strade delle somme autorizzate per le opere stradali nelle provincie di Catanzaro e Cosenza.

(Approvato).

Art. 8.

La somma di lire 28,000,000 da stanziare nel bilancio del ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1922-23 al 1928-29 a saldo delle spese autorizzate per le opere stradali nella Sardegna con l'articolo 1, n. 1, del decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2322, verrà iscritta nel bilancio del predetto ministero per lire 7,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1922-23 al 1925-26.

(Approvato).

Art. 9.

L'assegnazione di lire 15,000,000, autorizzata coll'articolo 19, lettera g), del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, per costruzione in Reggio Calabria di case economiche e popolari, anzichè in cinque rate uguali a partire dall'esercizio finanziario 1921-22, come dispone il terz'ultimo comma dell'articolo stesso, sarà stanziata in bilancio in tre rate uguali, a partire dall'esercizio finanziario medesimo.

(Approvato).

Art. 10.

I termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori di costruzione o di sistemazione di strade esterne agli abitati, per i quali sia stato o sia concesso dal ministro dei lavori pubblici il sussidio nella misura del 40 per cento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, modificato con l'art. 2 del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1922 e al 30 giugno 1924.

La concessione del sussidio equivale a dichiarazione di pubblica utilità del lavoro.

(Approvato).

TABELLA A.

Ripartizione delle autorizzazioni di spesa di lire 56,850,000 per le opere pubbliche.

a) Lire 5,000,000, per nuovi lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e liquidazione di quelli dipendenti dalle varie leggi sinora emanate pei quali risultassero insufficienti le singole assegnazioni. Sistemazione e miglioramento di Regie Trazzere.

b) Lire 3,500,000 per imprevisti, maggiori spese e casuali per le costruzioni di ponti e strade nazionali e di strade provinciali che si eseguono a cura dello Stato in dipendenza della legge 3 luglio 1902, n. 297 e seguenti.

c) Lire 2,250,000 per il concorso dello Stato per le strade provinciali di 1^a e 2^a serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le varie strade di cui all'elenco 3^o della legge 22 luglio 1881, n. 333, da costruirsi nelle varie provincie escluse quelle di Grosseto e Pisa (circondario di Volterra).

d) Lire 5,500,000 per la costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili, o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, numero 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, numero 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni delle provincie meridionali, continentali e delle isole, eccettuate

le provincie di Basilicata e Calabria e l'Isola di Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e seguenti).

e) Lire 2,900,000 per imprevisti e maggiori spese per le opere portuali contemplate nelle varie leggi sin qui emanate e lavori diversi nei vari porti del Regno.

f) Lire 6,700,000 per opere diverse nei seguenti porti del Regno in aggiunta a quelle autorizzate al n. 25 della tabella annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 542:

Amalfi	L.	500,000
Anzio	»	500,000
Cesenatico	»	200,000
Giulianova	»	500,000
Granatello	»	500,000
Monopoli	»	500,000
Ortona	»	500,000
Pescara	»	1,500,000
Portoferraio	»	500,000
Salerno	»	500,000
Sciaccia	»	500,000
Torre del Greco	»	500,000

g) Lire 500,000 per il concorso straordinario dello Stato nelle spese di nuove opere marittime nei porti di 4ª classe e di costruzioni di banchine o di pontili in spiagge prossime agli abitati e sfornite di porti (legge 14 luglio 1907, numero 542).

h) Lire 900,000 per l'illuminazione delle coste, ecc. Costruzione e miglioramento dei manufatti (leggi 14 luglio 1907, n. 542, e 4 aprile 1912, n. 297).

i) Lire 1,000,000 per i mezzi effossori (leggi 14 luglio 1907, n. 542, e 4 aprile 1912, n. 297).

l) Lire 2,000,000 per opere diverse per la difesa delle spiagge contro le erosioni del mare (legge 14 luglio 1907, n. 542).

m) Lire 2,000,000 per i lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (legge 7 luglio 1901, numero 341 e seguenti).

n) Lire 1,000,000 per i sussidi per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e

consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse (leggi 22 dicembre 1910, n. 919 e seguenti).

o) Lire 1,500,000 per il concorso nella ricostruzione di ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna, escluse quelle dipendenti dal nubifragio del novembre 1908.

p) Lire 1,000,000 per i lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni, e piene del settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, alle provincie, comuni e consorzi di tutto il Regno per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali ed idrauliche, distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette. Sussidi alla provincia di Novara ed ai comuni della provincia medesima per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val d'Ossola e della Valsesia, gravemente danneggiate dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia, in comune di Morca, distrutto dalle piene del 17 e 18 giugno 1919 (art. 1 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1480 e articoli 1 e 2 del Regio decreto 24 febbraio 1921, n. 245).

q) Lire 9,000,000 per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed opere di cui alla lettera a) numeri 1, 2, 3 e 5 della tabella 3ª annessa al testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261 (articolo 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e seguenti).

Di questa somma lire 5,200,000 saranno destinate al 3º lotto dei lavori di ricostruzione del Palazzo di Giustizia di Messina; lire 1,000,000 per la riparazione e ricostruzione degli altri edifici pubblici della stessa città; lire 2,000,000 per quelli di Reggio Calabria e lire 800,000 per i

rimanenti paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

r) Lire 2,000,000 per le assegnazioni per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 8 e seguenti).

s) Lire 4,000,000 per i provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 10 settembre 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena e nel comune di Giano dell'Umbria (ar-

ticolo 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1919, n. 2080 e seguenti).

t) Lire 5,000,000 per i provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (Regio decreto-legge 23 settembre 1920, numero 1315).

u) Lire 1,000,000 per le riparazioni e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lettera a) del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925).

v) Lire 100,000, che unitamente alle 700,000, somma autorizzata con la legge 20 agosto 1921, numero 1178, articolo 1, lettera f), saranno destinate alla esecuzione — ad esclusivo carico dello Stato — di opere dirette a facilitare l'approdo a Ginostra, Malfa, Leni, Santa Marina.

TABELLA B.

Somme stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in conto dell'autorizzazione di spesa di lire 56,850,000 per le opere pubbliche, di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Numero del capitolo		DENOMINAZIONE	Stanziamenti	
1922-23	1923-24		Esercizio 1922-23	Esercizio 1923-24
103	—	Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie Trazzere della Sicilia (leggi 27 giugno 1897, n. 246, ecc.).	2,500,000	2,500,000
104	—	Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza delle leggi 3 luglio 1902, n. 207, ecc.	2,750,000	3,000,000
106	—	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni, delle provincie meridionali continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e l'isola di Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ecc.).	2,700,000	2,800,000
140	—	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 e successive, ecc.	7,000,000	7,100,000
195	—	Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (legge 7 luglio 1901, n. 341, ecc.)	1,000,000	1,000,000
197	—	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali, comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse, e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane, nonchè degli edifici pubblici danneggiati dai nubifragi dell'estate-autunno 1911 (legge 22 dicembre 1919, n. 919, ecc.).	1,200,000	1,300,000
196	—	Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, alle provincie, comuni e consorzi di tutto il Regno, per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali ed idrauliche, distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette. Sussidi alla provincia di Novara ed ai comuni della provincia medesima per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val d'Ossola e della Valsesia, gravemente danneggiate dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia, in comune di Morca, distrutto dalle piene del 17 e 18 giugno 1919 (articolo 1 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1480 e articoli 1 e 2 del Regio decreto 24 febbraio 1921, n. 245).	500,000	500,000
<i>Da riportare</i>			17,650,000	18,200,000

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 AGOSTO 1922

Num. del capitolo		DENOMINAZIONE	Stanziamenti	
1922-23	1923-24		Esercizio 1922-23	Esercizio 1923-24
		<i>Riporto</i> . . .	17,650,000	18,200,000
203	—	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed opere di cui alla lettera <i>a</i>) nn. 1, 2, 3 e 5 della tabella 3ª annessa al testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261 (art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ecc.).	4,500,000	4,500,000
207	—	Assegnazioni per provvedere a bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio, ecc.).	1,000,000	1,000,000
209	—	Provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 10 settembre 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena e nel comune di Giano dell'Umbria (art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, ecc.). . .	2,000,000	2,000,000
211	—	Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315, ecc.). . .	2,500,000	2,500,000
216	—	Riparazioni e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lettera <i>a</i>) del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, ecc.).	500,000	500,000
		Totale	28,150,000	28,700,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro » (N. 515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro ».

Invito l'onorevole senatore, segretario, Pellerano a darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 515).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo adesso alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese a riparazione dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 nei sottoindicati comuni del circondario di Nuoro in provincia di Sassari:

a) lire 800,000 per provvedere, a cura dello Stato, al ripristino di opere sulla strada provinciale Olzai-Taloro, alla sistemazione della strada comunale Olzai-Ollolai per renderla definitivamente sicura al carreggio, alla riparazione dei danni sulle strade comunali esterne ed interne di Olzai, Ollolai e Gavoi, alla riparazione dei danni al Cimitero di Olzai e per provvedere, nell'abitato stesso, alla riparazione di case danneggiate appartenenti a persone di povera condizione.

Su tale fondo graverà anche la spesa di lire 80,000 per la parziale estinzione del mutuo di lire 180,000 contratto dal comune di Olzai con la Casa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Bisine entro l'abitato stesso, distrutte dall'alluvione del settembre 1921.

La somma di lire 80,000 sarà versata in una sola rata alla Cassa depositi e prestiti la quale provvederà successivamente a regolare col comune i suoi rapporti per l'ammortamento della somma rimanente della quale rimarrà creditrice.

b) lire 600,000 per provvedere alla sistemazione idraulico-forestale del torrente Bisine, comprese le opere di difesa nel tratto che attraversa l'abitato di Olzai.

(Approvato).

Art. 2.

Alla complessiva spesa di lire 1,400,000 occorrente per l'esecuzione delle opere previste nel precedente articolo si provvederà coi fondi autorizzati dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 14 luglio 1907, n. 562.

Le economie che in più di quelle anzidette, si avranno sui fondi assegnati per opere idrauliche e di bonifica dalle leggi anzidette, saranno destinati all'ulteriore compimento delle opere stesse e, qualora essi risultassero esuberanti, alle altre opere idrauliche e di bonifica di cui nel testo unico sui *provvedimenti* per la Sardegna approvato con Regio decreto 11 novembre 1907, n. 844.

(Approvato).

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1922-1923 sono apportati i seguenti aumenti di stanziamento:

Capitolo 153-bis (*di nuova istituzione*). Ripristino di opere sulla strada provinciale Olzai-Taloro, sistemazione della strada comunale Olzai-Ollolai per renderla definitivamente sicura al carreggio, riparazione di danni sulle strade comunali esterne ed interne di Olzai, Ollolai e Gavoi, riparazione di danni al Cimitero di Olzai, riparazione, nell'abitato stesso, di case danneggiate appartenenti a persone di povera condizione; versamento alla Cassa depositi e prestiti della somma di lire 80,000 in parziale estinzione del mutuo contratto dal comune di Olzai per le opere di sistemazione idraulica del torrente Bisine distrutte dall'alluvione del settembre 1921, lire 800,000.

Capitolo 154. Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'Isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562, dall'articolo 1, lettera g) della legge 30 giugno 1909, n. 407; dalla legge 25 giugno 1912;

n. 712, articolo 1 lettera c); del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (articolo 3, lettera d); dalla legge 8 aprile 1915, n. 477, articolo 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e articolo 1, lettera b) della presente legge: lire 600,000.

(Approvato).

Art. 4.

Le opere da eseguire dallo Stato a norma del precedente articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re concederà sussidi ai proprietari allo scopo di ripristinare le culture nei fondi rustici dei comuni di Gavoi, Ollolai ed Olzai danneggiati dall'alluvione del settembre 1921, di riparare o ricostruire i fabbricati rustici ed i molini idraulici negli stessi comuni, ed ai pastori per la ricostituzione delle greggi.

I sussidi saranno concessi nella misura di non oltre tre quarti della somma occorrente per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati e molini ora indicati e per il ripristino delle culture o delle greggi o della somma per tali scopi effettivamente spesa.

A questo fine sarà stanziata, in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, la somma di lire 300,000.

L'erogazione dei sussidi sarà fatta dal prefetto di Sassari coi fondi che saranno messi a sua disposizione dal Ministero di agricoltura mediante anticipazioni sulla locale sezione di tesoreria con le modalità che saranno stabilite mediante decreto da emanarsi dal Ministero stesso.

Per agevolare il pagamento dei sussidi il prefetto, effettuando prelevamenti dalla sezione di Tesoreria provinciale, potrà eseguire depositi in conto corrente presso gli uffici postali dei comuni sovrandicati e trarre poi sui medesimi ordini di pagamento a favore delle persone da sussidiare.

(Approvato).

Art. 6.

Per il ripristino della coltura nei fondi rustici danneggiati o distrutti o per i restauri e la ricostruzione dei fabbricati rustici e dei

mulini idraulici in detti comuni, la Cassa di credito della provincia di Sassari è autorizzata a concedere prestiti e mutui a una durata di anni dieci rimborsabili a annualità costanti comprendenti l'interesse all'uno per cento e la quota d'ammortamento.

La domanda del mutuo e del prestito deve essere fatta entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

All'uopo è assegnata alla detta Cassa provinciale la somma di lire 200,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura per il corrente esercizio finanziario.

Gli atti e scritti di qualunque natura relativi ai sussidi, ai prestiti ed ai mutui, comprese le quietanze, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta.

Con decreto del ministro dell'agricoltura saranno fissate le modalità relative ai prestiti ed ai mutui di cui sopra.

(Approvato).

Art. 7.

Sono estese ai tre comuni di Gavoi, Ollolai ed Olzai, danneggiati dall'alluvione del settembre 1921, le disposizioni degli articoli dal 7 al 10 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza delle frane ed alluvioni dell'autunno 1921 in varie regioni d'Italia.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304 relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento, e proposta di emendamento alla modificazione apporata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 » (N. 422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52 che modifica l'art. 32 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919 n. 304 relativo alla

istituzione di un Ente Autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 ».

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

GRASSI. Chiedo di parlare contro la questione pregiudiziale, sollevata dall'onorevole Rava.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Grassi di voler prima ascoltare lo svolgimento della questione pregiudiziale; prenderà poi la parola.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rava dell'Ufficio centrale.

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale è molto semplice: ricordo che, per dichiarazioni dell'illustre Presidente onorevole Tittoni, si seppe che questa legge si sarebbe discussa dopo il bilancio del tesoro essendo proposta dal ministro del tesoro: e così fu tolta dall'ordine del giorno. E se fu tolta dall'ordine del giorno a stampa vi sarà stata una ragione di procedura che il Senato vorrà rispettare. Improvvisamente l'altra sera l'onorevole senatore Grassi chiese che fosse messo all'ordine del giorno questo disegno di legge: io sono dispostissimo a discuterlo per la mia modesta parte di membro dell'Ufficio centrale, ma faccio osservare che, dopo la dichiarazione dell'onorevole Presidente Tittoni non abbiamo presenti né ministro del tesoro, né relatore, né presidente della Commissione, ma abbiamo soltanto alcuni membri e il relatore della minoranza.

LEONARDI CATTOLICA, *relatore della minoranza*. Il relatore della minoranza si dichiara competente per la discussione.

RAVA. Ora per questa specie di lezione di competenza sulla materia giova notare che la legge riguarda una questione puramente finanziaria, perchè nell'anno scorso fu approvata con quasi unanime consenso del Senato una legge che interessa Roma perchè ordinava la costruzione del porto di Ostia e della ferrovia.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Rava di mantenersi nella questione pregiudiziale.

RAVA. Sono stato interrotto, onorevole Presidente. Sto al termine. La questione è questa

dunque: non c'è il Presidente, non il relatore della maggioranza, non c'è l'onorevole ministro del tesoro che propone questo anticipo di spesa relativa ad una legge per il porto di Ostia, legge discussa e approvata dal Senato nel 1920. Proporrei che come il Senato fece altra volta, rimandasse la discussione di questo disegno di legge a quando si farà il bilancio del tesoro. (*Approvazioni*).

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Grassi se intende parlare esclusivamente per combattere la questione pregiudiziale.

GRASSI. Intendo parlare soltanto contro la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRASSI. Io credo che sia impegno d'onore e dovere del Senato e del Ministero di venire finalmente a discutere questo progetto di legge perchè nella discussione delle leggi che riguardano l'ente autonomo per il porto di Ostia è avvenuto un fenomeno ben singolare. Noi il 29 settembre 1920, abbiamo qui in Senato discusso la conversione in legge di due decreti-legge che si riferiscono appunto al porto di Ostia.

Essi ebbero 54 voti contrari, ma furono approvati. Ebbene, tutto questo sarebbe regolarissimo, se uno dei due decreti-legge allora approvati non fosse già stato precedentemente modificato, da una legge del gennaio 1920. Dunque noi in settembre abbiamo convertito in legge due decreti-legge: uno di questi decreti-legge era già modificato e noi non lo sapevamo! (*Commenti, rumori*).

PRESIDENTE. Perdono, onorevole Grassi, non è ammessa l'ignoranza della legge!

GRASSI. A me sembra però che quando si discuteva quel decreto-legge, chi sapeva che l'articolo 32 era già stato cambiato da un altro decreto-legge molti mesi prima, cioè il 20 gennaio 1920, aveva il dovere di avvertirne il Senato.

Il più strano è che il presente progetto di legge riguarda appunto quell'articolo 32 che era stato già modificato, ripeto, nel gennaio 1920. Esso ci viene innanzi alla distanza di 2 anni e si fa tutto il possibile per rimandarne la discussione. Lascio al Senato di supporre i motivi!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Io rivolgo al Senato la preghiera, dopo le dichiarazioni che farò, di voler rinviare la discussione per varie ragioni.

Il decreto-legge che è in discussione non è del Ministero attuale nè del precedente Ministero Facta. Non è progetto presentato dal ministro dei lavori pubblici, o di concerto con il ministro dei lavori pubblici, ma unicamente dal ministro del tesoro on. De Nava, sicchè il ministro dei lavori pubblici non c'entra per niente...

Voci: Male.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. ... Infatti si tratta unicamente del modo come si possono finanziare i lavori dell'Ente autonomo di Ostia, già fissati da legge precedente. Il decreto-legge firmato dal ministro del tesoro del Ministero Bonomi venne portato, per la convalida, alla Camera dei deputati, la quale non si contentò di approvarlo in quanto fissava un'anticipazione di 30 milioni, ma aggiunse a quei 30 milioni altri 60 milioni, che non fanno parte del decreto-legge, che, ripeto, furono aggiunti dalla Commissione di finanza della Camera, e questa nuova anticipazione fu approvata dalla Camera.

Sicchè si trova innanzi al Senato per la convalida un decreto-legge che, per una parte dispone l'anticipazione di 30 milioni ed è la parte eseguibile ed eseguita, e per la parte che è stata aggiunta dalla Camera dispone un'altra anticipazione di 60 milioni. Ora evidentemente di tutto ciò non può discutersi che con il ministro del tesoro e tenendo conto delle attuali condizioni del Tesoro, ma il ministro del tesoro non c'è e non è possibile fare a meno del suo intervento. Di qui la necessità del rinvio.

Dall'altro lato, il ministro dei lavori pubblici deve tenere ben conto del sentimento del Senato: se io chiedo al Senato di rinviare la discussione di questo disegno di legge, è per uniformarmi a quello che è il sentimento di molti senatori.

Quello che è legge è legge, e deve applicarsi; ma qui siamo in presenza di qualche cosa che non è ancor legge; siamo in presenza di 60 milioni aggiunti dalla Camera che non costituiscono legge perchè sono fuori del decreto. Io quindi assicuro il Senato, e in ciò sono anche d'accordo con i miei colleghi, che dei 60 milioni non

si darà un centesimo in queste vacanze, all'ente autonomo di Ostia. (*Approvazioni*).

Dalle relazioni senatoriali su questa conversione (relazione che ho studiato, tanto più che la Commissione ha interrogato il ministro dei lavori pubblici e non quello del tesoro) risulta che vi è una parte della Commissione senatoriale la quale approva tutto il disegno di legge come è venuta al Senato, ma che v'è una minoranza, la quale invece approva le spese per la ferrovia e per la zona industriale e non quelle per il porto.

In queste vacanze avrò modo di vedere, e quindi di poter poi dire al Senato, quanti dei 60 milioni riguardano la zona industriale e la ferrovia quanti riguardano il porto, dimodochè il Senato alla ripresa dei suoi lavori, avrà elementi più completi per un giudizio esatto.

Infine devo dichiarare che per invito dell'illustre Presidente del Senato, ho assunto l'impegno di dare alla Commissione parlamentare tutti i dati relativi allo stato dei lavori del porto, anche con un sopraluogo che si farà in queste prossime vacanze, quindi il Senato potrà esaurientemente decidere se convenga dare una nuova somma per il porto, o invece abbandonare i lavori già cominciati.

Per tutte queste ragioni prego il Senato che, prendendo atto della mia dichiarazione che tutto ciò che la Camera ha approvato riguardo ai 60 milioni, non essendo approvato ancora dal Senato, non ha valore di legge, voglia rinviare la discussione di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio di questo disegno di legge.

Chi approva il rinvio è pregato di alzarsi. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè dei decreti reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi » (N. 479-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio

1919, n. 308, nonché dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi ».

Invito l'onorevole Ministro delle finanze a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale, salvo la modificazione all'art. 19, proposta dall'Ufficio centrale su cui mi riservo di parlare.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato all'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 479-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché i decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, allegati alla presente legge e relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi, colle modificazioni di cui appresso che andranno in vigore il 1º luglio 1922.

(Approvato).

Art. 2.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, nei teatri ed altri luoghi chiusi, con opere liriche, drammatiche, mimiche, operette, concerti vocali ed strumentali, riviste, coreografie, con-

ferenze artistiche, scientifiche e letterarie - anche se illustrate con proiezioni fisse o cinematografiche -, circhi equestri, marionette - anche se agiscono in costruzioni provvisorie o trasportabili -, spettacoli di varietà di ogni genere - esclusi soltanto quelli del cui programma fanno parte proiezioni cinematografiche - spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, spettacoli sportivi, esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali: è dovuto allo Stato in tutti i comuni del Regno - comprese le provincie delle terre annesse (Venezia Giulia, Venezia Tridentina e territori dei comuni di Zara e Lagosta) - il diritto erariale nella misura del 10 per cento; diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati di cui all'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e del contributo di beneficenza di Stato. Tale diritto erariale è amministrato dal Ministero delle finanze, Direzione generale del bollo e delle concessioni governative.

Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.

Per le corse di cavalli il diritto erariale è fissato nella misura del 20 per cento da riscuotersi con le modalità da stabilirsi dal ministro delle finanze, e da imputarsi conformemente all'articolo 1 della presente legge, e articolo 3 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

(Approvato).

Art. 3.

Le matrici dei bordereaux di che all'articolo 3 del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5, dovranno essere conservate e tenute a disposizione dei funzionari dello Stato e degli ispettori della Società italiana degli autori per ogni eventuale controllo per un anno dalla data della loro compilazione.

(Approvato).

Art. 4.

Il pagamento del diritto erariale del 10 per cento è parimenti dovuto per tutti gli spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qual-

siasi genere o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali o circoli privati, in locali di società filodrammatiche o musicali, in sale o giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura ancorchè vi si acceda senza biglietto o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie.

Sui proventi di qualsiasi natura che gli organizzatori di tali spettacoli possano ricavare siano essi dati da noleggio di posti distinti, da diritti di guardaroba, da oblazioni, sia pure non obbligatorie, da aumento sui prezzi delle consumazioni o comunque prodotti, sono dovuti allo Stato i diritti erariali ai sensi del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5 e della presente legge.

Quando l'accertamento di tali proventi o la redazione di un bordereau non sia possibile, il diritto erariale è dovuto in somma fissa corrispondente al 10 per cento sull'introito o sui ricavi presumibili dello spettacolo comunque conseguiti.

Quando gli spettacoli o trattenimenti di cui sopra siano offerti da Società il cui scopo sia di offrire tali spettacoli o trattenimenti ai propri soci, e questi per intervenire non debbano sborsare alcuna somma per nessun titolo in più della quota annua o mensile da essi pagata al sodalizio o alla istituzione di cui facciano parte a termini degli statuti, il diritto erariale dovrà ragguagliarsi su parte della quota anzidetta.

(Approvata).

Art. 5.

I biglietti e riscontri dei teatri (compresi quelli per semplice ingresso), per i quali si riscuote il diritto erariale ai sensi del detto decreto 23 gennaio 1921, n. 5, debbono essere contenuti in bollettari a madre e figlia, e numerati progressivamente per ogni rappresentazione o per ogni serie di rappresentazioni.

Gli incaricati della riscossione hanno il diritto, quando lo credano opportuno per un più esatto controllo, di vidimare con un timbro speciale tali biglietti, in modo che non sia possibile sostituirli con altri.

Ferma restando la sanzione di cui all'articolo 7 del decreto 23 gennaio 1921, n. 5, per qualsiasi infrazione allo stesso decreto, ed ai

precedenti decreti 4 maggio 1920, n. 567, e 5 giugno 1920, n. 767, nonché alle disposizioni della presente legge e a quelle del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è stabilita la pena pecuniaria di lire trecento a carico degli impresari ed organizzatori, ove non ricorra la applicazione della pena pecuniaria da commisurarsi al numero dei biglietti o riscontri.

(Approvato).

Art. 6.

Il diritto erariale deve inoltre essere calcolato anche sui posti o palchi di proprietà privata quando non siano occupati esclusivamente dai proprietari, ma affittati al pubblico sia in teatro, sia nei luoghi dove viene dato lo spettacolo come in altre località o da rivenditori girovaghi.

Per questi quando non sia possibile l'accertamento e l'incasso dei diritti erariali nella misura del 10 per cento si procederà col sistema del *forfait* di cui all'art. 4.

(Approvato).

Art. 7.

Il diritto erariale per l'ingresso ai cinematografi, agli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, alle baracche, tende ad altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi (esclusi i circhi equestri e gli spettacoli di marionette) ed agli altri spettacoli e trattenimenti diversi da quelli indicati dai precedenti articoli 2 e 4, deve riscuotersi nella misura stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 767, a mezzo di biglietti bollati di Stato.

(Approvato).

Art. 8.

È in facoltà dell'Amministrazione delle finanze di consentire agli impresari dei più importanti cinematografi, e di altri trattenimenti di che all'art. 7, con le opportune cautele, a loro spese, e senza diritto ad abbuoni, la riscossione dei diritti erariali a mezzo di macchine a contatori in sostituzione dei biglietti bollati di Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Ai funzionari incaricati dello accertamento in modo virtuale dei diritti erariali sugli spettacoli di cui all'articolo 7 della presente legge quando non venga fatto uso di biglietti bollati di Stato, e sulle scommesse di che all'art. 88 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, spetta una indennità giornaliera, da porsi a carico degli enti od imprese nell'interesse delle quali viene richiesto tale accertamento, nella misura seguente:

1° lire 20 per ciascun funzionario appartenente al personale amministrativo o di ragioneria;

2° lire 15 per ciascun funzionario appartenente al personale d'ordine;

3° lire 10 per ciascun sottufficiale;

4° lire 6 per ciascun milite.

Le indennità anzidette per spettacoli di beneficenza riconosciuta saranno ridotte alla metà.
(Approvato).

Art. 10.

Il diritto erariale dovuto ai termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1177, sui biglietti d'ingresso e per cure agli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, è fissato nella somma di lire 6, comprensiva della addizionale pro-mutilati e vedove di guerra, per ogni persona e per ciascuno stabilimento e per ogni anno solare.

A tale scopo da ciascuno stabilimento verrà rilasciata una tessera personale, sulla quale dovrà essere indicato il periodo di validità e dovrà essere applicata una speciale marca da bollo attestante il pagamento del diritto erariale. La marca sarà annullata sulla tessera a cura degli esercenti gli stabilimenti mediante scritturazione od impressione della data.

La tessera può anche servire per più stagioni a condizione che venga applicata una nuova marca da bollo per ciascun anno di validità.

Per le persone aventi domicilio nel comune dove esiste lo stabilimento, il diritto erariale è ridotto alla metà.

Per le entrate giornaliere di chi non è munito della tessera, il diritto stesso sarà di centesimi trenta per persona, e verrà riscosso mediante marca da bollo da annullarsi sui biglietti d'ingresso o di cura nel modo anzidetto.

Sono esenti dal diritto erariale, a presentazione di documenti d'identità:

a) i mutilati ed invalidi di guerra inviati in cura a spese dello Stato o dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

b) gli indigenti inviati in cura a spese delle istituzioni od Opere pie, delle Congregazioni di carità o dei comuni o delle provincie;

c) i ragazzi accompagnati, di statura al disotto di un metro.

Per le tessere personali gratuite emesse dagli stabilimenti è consentita la esenzione dal diritto erariale; la quantità però di tali tessere non deve sorpassare il 5 per cento del numero totale di quelle a pagamento dallo stabilimento stesso emesse durante la stagione precedente.

(Approvato).

Art. 11.

Per gli stabilimenti di bagni marini, di bagni in città (idroterapici e di cure fisiche, esclusi i bagni popolari), e per quelli negli alberghi diurni, il diritto erariale si riscuote in modo virtuale mediante una somma fissa da corrispondersi direttamente dal proprietario o dal concessionario su ogni cabina, capanna o camerino da bagno o da doccia, in base a tariffa da approvarsi dal ministro delle finanze in relazione alla capacità delle cabine, capanne o camerini ed ai prezzi praticati.

(Approvato).

Art. 12.

I diritti erariali di che agli articoli 10 e 11 della presente legge, s'intendono dovuti per $\frac{5}{15}$ a titolo di tassa di bollo, per $\frac{1}{15}$ a titolo di addizionale pro mutilati e vedove di guerra e per i rimanenti $\frac{9}{15}$ a titolo di contributo di beneficenza di Stato.

(Approvato).

Art. 13.

Il contributo di beneficenza proveniente dai diritti erariali riscossi a mezzo dei biglietti bollati di Stato e di quelli riscossi per le corse dei cavalli, va ripartito in ragione del nove per cento a favore dell'assistenza militare e del 91 per cento a favore della beneficenza civile.

Il contributo di beneficenza riscosso a mezzo della Società italiana degli autori va ripartito

in ragione del 16 per cento a favore dell'assistenza militare e dell'84 per cento a favore della beneficenza civile.

Il contributo di beneficenza sugli stabilimenti balneari termali e idroterapici, sui bagni marini sui bagni di città e negli alberghi diurni e sulle scommesse ed i proventi della tassa di concessione governativa sui thè danzanti e balli negli alberghi, va interamente devoluto alla beneficenza civile.

(Approvato).

Art. 14.

Le tasse di concessione governativa sui balli, thè danzanti ed accademie di ballo, di che all'articolo unico, lettere A, B, C, del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 568, e che devono essere pagate oltre i diritti erariali sui biglietti d'ingresso od altra forma di versamento per accesso ai locali, o partecipazione ai divertimenti danzanti, sono modificate nella misura di cui alla seguente tariffa:

CATEGORIA degli alberghi, locande o pensioni	L I C E N Z E								
	per un periodo di un mese			per un periodo di quindici giorni			per periodi inferiori ai 15 giorni: per ogni giorno		
	Tassa di concessione governativa	Addizionale mutilati, combatenti e vedove di guerra	Totale	Tassa di concessione governativa	Addizionale mutilati, combatenti e vedove di guerra	Totale	Tassa di concessione governativa	Addizionale mutilati, combatenti e vedove di guerra	Totale
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
Di lusso	3,000	600	3,600	1,500	300	1,800	300	60	360
Di prima categoria	1,000	200	1,200	500	100	600	150	30	180
Di seconda categoria	350	70	420	175	35	210	80	16	96

(Approvato).

Art. 15.

L'ingresso ai campi di corse di cavalli è vietato a tutti coloro che sono incorsi nelle contravvenzioni alla tassa di bollo sui biglietti delle scommesse, previste dall'articolo 93 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135.

L'esclusione è pronunziata dalle società di corse di cavalli debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero di agricoltura e sarà partecipata all'amministrazione finanziaria e a quella di pubblica sicurezza.

L'albo degli esclusi dovrà essere comunicato a tutte le Società di corse di cavalli del Regno.
(Approvato).

Art. 16.

L'accertamento delle contravvenzioni al disposto dell'articolo 93 del testo unico delle leggi di bollo può esser fatto anche da agenti giurati a ciò espressamente incaricati dalle società di corse di cavalli debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero di agricoltura.

(Approvato).

Art. 17.

Agli effetti dell'articolo 18 del Regio decreto legislativo 4 maggio 1920, n. 567, per la vigilanza e per l'accertamento di contravvenzioni riguardanti cinematografi ed altri spettacoli e trattenimenti, per i quali è obbligatorio l'uso dei biglietti bollati di Stato, sono competenti anche gli agenti all'uopo nominati dall'ente autonomo o dalla associazione interessata. Tali agenti devono prestare giuramento.

(Approvato).

Art. 18.

La vigilanza sui teatri ed altri luoghi di trattenimenti per la applicazione del diritto erariale è affidata non solo ai rappresentanti della Società italiana degli autori ma anche ai funzionari ed agenti qui di seguito indicati:

ispettori e ricevitori del registro e bollo;
funzionari ed agenti della pubblica sicurezza;

ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti al Corpo della Regia guardia di finanza, all'arma dei Reali carabinieri e al Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

Gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro e luogo di trattenimento,

compresi i cinematografi, due tessere gratuite, l'una al ricevitore del registro, l'altra all'ispettore che hanno il servizio dei diritti erariali sugli spettacoli.

Inoltre, nei capoluoghi di provincia e per ogni teatro e luogo di trattenimento, esclusi i cinematografi, dovrà dagli impresari mettersi a disposizione dell'autorità finanziaria (Ministero ed intendente di finanza nella capitale; intendenza di finanza o direzione di finanza negli altri capiluoghi di provincia o territori) una poltrona od un posto distinto di prima categoria.

I membri della Commissione centrale di vigilanza istituita con decreto ministeriale 5 febbraio 1921, n. 1549, ai sensi ed effetti dell'articolo 5 del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5, muniti di tessera rilasciata dal Ministero delle finanze e controfirmata dalla Società italiana degli autori avranno diritto all'ingresso in tutti i teatri del Regno e ad una poltrona da fissarsi volta per volta.

(Approvato).

Art. 19.

La erogazione dei contributi destinati alla beneficenza civile verrà fatta dal Comitato centrale istituito nel Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica col decreto ministeriale 10 dicembre 1921, il quale ripartirà la somma assegnata fra le istituzioni pubbliche di beneficenza secondo le norme stabilite dal citato decreto con preferenza agli ospedali e alle istituzioni per l'assistenza dell'infanzia.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo scusa al Senato per dare una breve spiegazione in merito a questo articolo: è l'unico emendamento introdotto nel disegno di legge; si tratta del noto disegno di legge per il quale viene conferito alla Società italiana degli autori l'incarico di esigere la tassa sugli spettacoli, incarico e metodo che han dato ottimi risultati, come unanimamente si riconosce, tanto che gli introiti sulle tasse erariali sugli spettacoli che fino al 1920 in base al 12 e 50, fruttarono tre milioni, ora, col nuovo sistema che

è in base al 10 per cento sugli incassi serali si raggiungono quasi i venti milioni. Sulla convenienza dell'intesa colla Società degli autori non c'è dissenso. Ma ci troviamo in questa situazione, che il contratto della Società degli autori, è scaduto il 30 giugno 1921. Da oggi la Società degli autori esige in base a una lettera che ho inviato colla quale ho pregato di continuare a incassare, perchè bisognava pure che le tasse erariali fossero esatte. Questo disegno di legge ha lo scopo fondamentale di dare al ministro delle finanze la facoltà di rinnovare il contratto per un determinato numero di anni.

La Commissione finanze e tesoro, della Camera dei deputati, e la Camera han creduto di introdurre in questo disegno di legge anche la conversione in legge di un decreto ministeriale che riguardava il modo col quale la beneficenza veniva distribuita. In base a questo decreto le tasse erariali vanno per il 50 per cento alla beneficenza, per il 23,75 per cento alla tassa di bollo, per il 2,50 per cento all'opera dei mutilati, per il 22,56 per cento ai comuni e per l'1,19 per cento allo Stato per le spese di riscossione. La quota poi della beneficenza sarebbe devoluta con preferenza a beneficio degli ospedali ed opere per l'infanzia.

La Camera dei deputati ha introdotto un emendamento per il quale il contributo di beneficenza verrebbe dato senz'altro per tre quarti agli ospedali.

Il dissenso è su questo punto: l'Ufficio centrale del Senato propone di restare col metodo attuale.

Il Senato è chiamato a decidere. Io soprattutto mi preoccupo di questo: non vorrei che in qualche modo, mi trovassi in condizione di non potere attuare per questa differenza minima un decreto che ha riscosso il plauso della Camera e del Senato e che conviene venga regolarizzato. E pertanto, poichè la differenza non sarà molta, non mi pare si debba troppo insistere. Mi rimetto comunque al Senato; solo vorrei che si creasse una situazione tale per cui il ministro delle finanze possa legalmente stipulare il rinnovo della convenzione.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se mantiene la sua proposta di emendamento.

VALENZANI, *relatore*. L'Ufficio centrale non solo ha approvato la convenzione stipulata fra

il Ministero delle finanze e la Società degli Autori, ma ha plaudito alla convenzione stessa, che è riuscita ad assicurare alla pubblica beneficenza un maggior gettito di 17 milioni all'anno. Ma qui non si tratta della convenzione. L'onorevole ministro ha ricordato che questa convenzione, come i decreti-legge che riguardano le tasse, non è stata per nulla toccata dalle proposte dell'Ufficio centrale. Le quali invece riguardano esclusivamente il modo di erogazione di questa ingente imposta a favore della pubblica beneficenza.

Che cosa ha fatto la Commissione di finanze e tesoro della Camera dei deputati? Ha proposto che quello che era lo *statu quo* circa la erogazione di queste somme, anzichè avvenire come lodevolmente avveniva ad opera del Comitato centrale istituito in seno alla Commissione di assistenza e beneficenza pubblica, presieduto dal senatore Dallolio, anzichè erogare questa somma ingente metà a favore degli ospedali e metà a favore di tutti gli altri istituti di pubblica beneficenza e soprattutto dei ricoveri, degli asili infantili, delle opere di assistenza per i nati illegittimi, ecc., due terzi di questi fondi andassero agli ospedali e soltanto un terzo alle altre istituzioni di pubblica beneficenza.

Ma vi ha di più. La disposizione votata dalla Camera dei deputati all'art. 19 stabilisce una enorme sperequazione a danno delle provincie d'Italia più povere, e sopra questo punto richiamo l'attenzione specialmente degli onorevoli colleghi del Mezzogiorno e delle isole.

Infatti l'articolo 19 stabilisce: « L'erogazione verrà fatta dal Comitato centrale istituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza col decreto ministeriale, 10 dicembre 1921, il quale ripartirà i proventi per provincie in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospedali in ciascuna provincia nell'anno precedente ed in ciascuna provincia fra i diversi ospedali col voto delle rispettive Commissioni di beneficenza ecc. ». Ora che cosa ne viene di conseguenza? Che invece di fare il coacervo delle somme riscosse e la ripartizione relativa a seconda dei bisogni e delle esigenze di ogni singolo istituto, ogni provincia verrà ad avere un fondo a sè, per modo che le provincie più ricche, che ritraggono dai pubblici spettacoli, dai bagni, dalle corse, ecc.

un provento maggiore, potranno disporre di una somma ingente a favore delle loro istituzioni di beneficenza, mentre per le provincie più povere accadrà precisamente il contrario.

BERTONE, *ministro delle finanze*. No, non è così.

VALENZANI, *relatore*. Ciò si rileva chiaramente dalla relazione Donati alla Camera dei deputati.

Inoltre quando si dice che questa ripartizione è fatta in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospedali in ciascuna provincia nell'anno precedente, è evidente che le città più grandi, le quali hanno negli ospedali un numero di malati superiore, potranno ottenere da questo fondo una tangente enorme, mentre gli ospedali delle piccole città, che non hanno proventi di pubblica beneficenza, e che debbono sostenere spese generali che sono comuni tanto per gli uni che per gli altri, avranno aiuti incomparabilmente inferiori. In sostanza noi otterremmo un'asprezza evidente a danno delle provincie più povere e a danno delle istituzioni ospitaliere più povere.

Ma vi è un'altra osservazione da fare. (*Rumori*).

Prego gli onorevoli colleghi di volermi prestare un po' di benevola attenzione, perchè si tratta di questione importantissima.

Mentre le istituzioni ospitaliere hanno diritto al rimborso delle quote di degenza da parte dei comuni di origine degli infermi, tutti i ricoveri e le altre istituzioni di pubblica beneficenza in genere, non hanno invece questo diritto. C'è poi da aggiungere che il tesoro, ha messo testè, con il decreto legge 2 febbraio 1922 n. 114, a disposizione delle istituzioni ospitaliere 1250 milioni per anticipazioni sul rimborso delle quote di degenza ad esse dovute dai comuni. Sono queste provvidenze legislative che assicurano la vita delle istituzioni di assistenza ospitaliera, mentre tutte le altre istituzioni di pubblica beneficenza, le quali si trovano in quelle criticissime condizioni che sono state in quest'aula più di una volta ricordate, sarebbero poste nella dolorosa necessità di chiudere la loro attività, se venisse loro a mancare questo contributo su cui hanno fondato le loro previsioni e i loro bilanci.

Per queste ragioni, se il Senato non crede che la questione sia matura e che debba es-

sere ancora studiata, io lo prego, a nome dell'Ufficio centrale, di sospendere la discussione di questo disegno di legge come è stata sospesa quella del disegno di legge precedente, ma in coscienza mi sento in dovere di invocare un esame sereno e spassionato della questione da parte del Senato.

In questa ora già tarda e sul punto di separarci io comprendo l'impazienza degli onorevoli colleghi, ma vogliamo essi persuadersi della gravità enorme della questione. Si tratta di centinaia e centinaia di istituzioni di pubblica beneficenza che hanno fatto pervenire i loro voti al Senato e hanno chiaramente esposto che, senza questo sussidio sul fondo delle tasse sugli spettacoli pubblici, essi sarebbero nell'assoluta impossibilità di continuare la loro vita e la loro opera di bene. In queste condizioni, io invoco che il Senato voglia approvare l'emendamento così come è stato proposto dall'Ufficio centrale. Quanto al dubbio costituzionale dell'onorevole ministro delle finanze, io osservo semplicemente che poichè il Senato, come la Camera, approva integralmente tutta quella parte dei decreti-leggi le quali riguardano sia la convenzione con la Società degli autori, sia la misura, il modo d'imposizione delle varie tasse sui pubblici spettacoli, non vi è la possibilità che si possa comunque contestare la costituzionalità dell'esazione di queste imposte. E dopo questa spiegazione credo che il Senato possa senz'altro votare il disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se insiste nella proposta sospensiva.

VALENZANI, *relatore*. Non insisto.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ringrazio l'onorevole Valenzani di non insistere nella proposta sospensiva anche per una ragione: quando si dice che dopo il voto della Camera io posso tranquillamente esigere questa imposta, io debbo rispondere: no. La forma può essere trascurata in cose di minore momento, ma quando si tratta di un'imposta che deve essere esatta in un dato modo in tutta l'Italia, con un grande controllo, questo non può avvenire per una lettera che il ministro mandi alla Società degli autori. Io

voglio agire nella legalità, e la legalità non è rispettata che con l'approvazione parlamentare della legge: solo questa sarebbe la vera soluzione definitiva.

Oppure io dovrò provvedere con un decreto. Ma nelle attuali condizioni anormali dichiaro pubblicamente che non rimango. Si tratta di somme ingenti, e credo che il ministro delle finanze contrarrebbe personalmente una responsabilità eccezionale se estendesse queste disposizioni oltre il necessario.

D'altra parte tengo ad assicurare l'onorevole Valenzani e i suoi colleghi, che giustamente hanno affacciato la possibilità di iatture a danno degli ospedali del Mezzogiorno, che io d'accordo col Governo intendo dare alla legge questa interpretazione, che si faccia il coacervo delle somme; che non è giusto che una regione del Mezzogiorno, la quale per avventura abbia degli ospedali, e non dei teatri, debba avere gli ospedali senza sussidi. Dichiaro pubblicamente che la beneficenza deve essere per tutti gli italiani che abbiano bisogno e non per l'una o l'altra regione. Il fondo comune deve essere distribuito fra le varie provincie in misura proporzionata alle esigenze dei singoli ospedali e degli istituti di beneficenza che in essi si trovano.

Quanto poi al pregiudizio che ne verrebbe per la pubblica beneficenza, io mi permetto di fare ancora due brevi osservazioni che mi pare potrebbero persuadere anche l'onorevole relatore, l'Ufficio centrale ed il Senato. Teniamo conto che si tratta di una differenza insignificante. Ho appreso in questo momento dall'onorevole Valenzani che il sistema tenuto finora dall'Ufficio centrale era questo: metà del contributo si dava agli ospedali e l'altra metà si ripartiva fra tutti gli altri enti. Ora si darebbero agli ospedali i tre quarti e il resto andrebbe alle altre istituzioni. Ma se pensiamo che il contributo per la beneficenza è solo il 50 per cento dell'introito generale, e riflettiamo che la differenza fra la metà e i tre quarti sarà di un milione e mezzo circa per tutta l'Italia annualmente, ci convinceremo che questo non è poi un pericolo così grave da indurre a non votare un disegno di legge che dà facoltà al ministro di stipulare una convenzione importante. Forse questa modificazione è intervenuta senza che vi fossero prima gli opportuni accordi

con l'Amministrazione dell'interno. Io non lo so, perchè non facevo parte delle Commissioni finanze e tesoro e ritengo che, poichè si tratta di beneficenza che deve essere distribuita dall'Amministrazione civile era giusto che intervenissero questi accordi.

Intanto, il contratto che stipulerò con la Società italiana degli autori non parla di questa materia. Io credo che se alla ripresa dei lavori parlamentari venisse presentato un disegno di legge di pochi articoli che dicesse quale deve essere la distribuzione della beneficenza, Camera e Senato lo approverebbero. Così potrebbe essere votata questa legge senz'altri impedimenti. Si tratta in tutto di cinque o sei mesi, nei quali avremo questo regime che invece di dare la metà agli ospedali darà i due terzi; ma si tratta allora di poche centinaia di migliaia di lire e non vale la pena di insistere. Coll'approvazione del Senato io faccio a meno di decreti, e tutto avviene nella osservanza più scrupolosa alle forme e senza danno di alcuno.

VALENZANI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI, *relatore*. Non ho difficoltà ad accettare la proposta del ministro delle finanze. Mi consenta però il Senato che chiami in causa direttamente il Presidente del Consiglio, e ciò per una ragione semplicissima. Nella discussione di questa legge, alla Camera, per assenza certamente involontaria, è mancato il ministro dell'interno; nella discussione odierna vi ha partecipato solo il ministro delle finanze. Ora il maggiore interessato è precisamente il ministro dell'interno il quale sovrintende a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica, e sa meglio di ogni altro che qui non si tratta di 2 o 3 milioni, si tratta che dal primo gennaio al 30 giugno la tassa ha dato 24 milioni e 407,000 lire, si tratta di un fondo di disponibilità di ben 40 milioni all'anno. Dunque la differenza fra il terzo e la metà non è il milione e mezzo o due cui accennava il ministro delle finanze. Se il Presidente del Consiglio, che insieme al ministro del tesoro ha la responsabilità di tenere in vita queste istituzioni, che non possono più esistere senza il sussidio su cui hanno impostato i loro bilanci; se il Presidente del Consiglio darà a noi l'affidamento, unendosi al ministero delle finanze, che questo sarà uno stato provvisorio, ma che

alla ripresa dei lavori parlamentari il Governo, mantenendo le promesse già fatte in quest'aula, verrà in soccorso di queste istituzioni, se il Presidente del Consiglio mi dà questo affidamento, io, a nome dei colleghi dell'Ufficio Centrale, dichiaro di accettare le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio*. Onorevole Valenzani, se in tutte le leggi la giustizia deve imperare sovrana, secondo me deve imperare perfetta allorchè si tratta di beneficenza. Non può passare per la testa di nessuno che la beneficenza non debba ispirarsi alla più scrupolosa serietà e imparzialità. Ella desidera che io prenda l'impegno che alla ripresa dei lavori parlamentari si presenti un disegno di legge che regoli la questione. È un impegno che prendo molto volentieri, anzi non faccio che confermare quello che è stato preso dal mio egregio collega delle finanze. Al Governo preme di avere una misura definitiva sulla distribuzione di questi sussidi, quindi ella mi fa un piacere chiedendomi questa dichiarazione, perchè veramente non può esservi intendimento del Governo diverso da quello di trovare il modo che questa equità sia completa.

VALENZANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè l'Ufficio Centrale ritira l'emendamento, do lettura dell'art. 19 nel testo ministeriale:

Art. 19.

I tre quarti almeno dei contributi destinati alla beneficenza civile verranno erogati a favore degli ospedali.

L'erogazione verrà fatta dal Comitato centrale istituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza col decreto ministeriale 10 dicembre 1921, il quale ripartirà i proventi per provincie in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospedali in ciascuna provincia nell'anno precedente, ed in ciascuna provincia, fra i diversi ospedali sul voto delle rispettive Commissioni provinciali di benefi-

cenza, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto 10 dicembre 1921.

È soppresso l'articolo 8 del decreto 10 dicembre 1921.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 20.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 a 13, e 15 a 19 sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, numero 1778, rimanendo analogamente modificate le disposizioni del Regio decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 20, (art. 4) per la Dalmazia.

Ai territori di cui al comma precedente sono inoltre estese le tasse di concessione governativa portate dall'articolo 14.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo del Re ha facoltà di addivenire alla stipulazione di una nuova convenzione da registrarsi con la tassa fissa di lire 4 con la Società italiana degli autori, per un periodo non superiore ad anni cinque decorribili dal primo luglio 1922, ai fini della riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, veglioni e divertimenti danzanti e del diritto addizionale nella provincia di Milano, a' sensi della presente legge.

Da detta convenzione potranno essere esclusi, e quindi autorizzati alla esazione diretta, i comuni che fino al 9 febbraio 1921 accertavano ed esigevano la tassa spettacoli con un gettito proporzionalmente superiore, a quello che si è poi verificato.

(Approvato).

Art. 22.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo testo unico 6 gennaio 1918, n. 135 e dalle disposizioni successive in quanto non siano incompatili colla presente legge.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, riunirà in testo unico le disposizioni di legge regolanti la materia col titolo speciale: «testo unico di legge per i diritti erariali e per il contributo di beneficenza».

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio dell'entrata le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATI.

I. — *Decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452, continueranno ad avere vigore senza limitazioni di tempo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Regio decreto-legge 13 luglio 1919 n. 1177.*

(*Omissis*).

Art. 1.

La tassa di bollo di cui all'articolo 94, comma secondo del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è estesa ai biglietti d'ingresso e di abbonamento per tutti indistintamente gli stabilimenti balneari, termali e idroterapici, eccettuati i bagni popolari.

Art. 2.

Il contributo di beneficenza stabilito con l'articolo 1 lettera a) del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452, e con il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, è elevato da centesimi 10 a centesimi 12 per ogni lira o frazione di lira dei biglietti d'ingresso o di abbonamento di cui all'articolo 3 della tariffa speciale allegato B al testo unico delle leggi di bollo, e da centesimi 10 a centesimi 15 per i biglietti di cui all'articolo 4 della stessa tariffa, compresi quelli indicati all'articolo 1 del presente decreto.

L'indicato aumento sarà devoluto a beneficio esclusivo di istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi, secondo norme da approvarsi con Regio decreto.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° agosto 1919, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

III. — *Regio decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567.*

(*Omissis*).

TITOLO I.

SPETTACOLI DATI NEI TEATRI CLASSIFICATI DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 60 MILA ABITANTI.

Art. 1.

Per gli spettacoli drammatici e musicali nei teatri classificati esistenti nei Comuni aventi una popolazione superiore ai 60 mila abitanti nonchè nei teatri esistenti nei comuni che sono stazioni climatiche o balneari, i prezzi di locazione di palchi e barcaccie il cui singolo importo, per ogni rappresentazione, raggiunga lire cento o superi tal somma, sono soggetti ad un diritto erariale nella misura seguente, calcolandosi le frazioni di lira del prezzo come una lira.

Per un prezzo, non computato il diritto erariale, che sia compreso fra L. 100 e L. 200, il 25 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non computato il diritto erariale, che sia superiore a L. 200 fino a L. 400, il 35 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non computato il diritto erariale, che sia superiore a L. 400, il 40 per cento del prezzo.

Art. 2.

I prezzi quotidiani fissati per le rappresentazioni di cui all'articolo 1 nei teatri contemplati nell'articolo stesso, a titolo di ingresso e di occupazione di posti speciali come sedie, poltrone, posti di galleria, loggie o anfiteatro e simili (nonchè i prezzi per la locazione di palchi e barcaccie quando siano inferiori a

L. 100 per ogni rappresentazione) sono soggetti ad un diritto erariale nella misura seguente, calcolandosi la frazione di lira del prezzo come una lira.

Per un prezzo, non compreso il diritto erariale, fino a L. 20, il 10 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non compreso il diritto erariale, che sia superiore a L. 20 fino a L. 50, il 15 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non compreso il diritto erariale, che sia superiore a L. 50, il 20 per cento del prezzo.

Art. 3.

I diritti erariai di cui agli articoli 1 e 2 si intendono dovuti per metà a titolo di tassa di bollo e per metà a titolo di contributo di beneficenza di Stato.

Art. 4.

Per gli abbonamenti nonchè per i biglietti a prezzo ridotto venduti a militari di truppa e a ragazzi, il diritto erariale deve essere commisurato al prezzo effettivamente pagato.

Le tessere nominative permanenti ed i biglietti gratuiti distribuiti dagli impresari sono esenti dal diritto erariale, ma il loro numero non può eccedere il 10 per cento del numero dei posti di cui il teatro è capace.

L'elenco dei titolari delle tessere nominative permanenti gratuite viene comunicato all'ufficio del registro alla fine di ciascun trimestre, quando si tratti di spettacoli che formino corso o serie e prima dell'inizio dello spettacolo in ogni altro caso.

Per tutti gli altri ingressi gratuiti o di favore deve essere pagato il diritto erariale in ragione del prezzo del posto da occupare, mediante rilascio del corrispondente biglietto.

Gli impresari hanno l'obbligo di consegnare all'ufficio del registro del distretto due tessere gratuite permanenti ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Queste tessere non vengono computate nel numero di quelle gratuite distribuite ai termini del secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Negli spettacoli musicali di cui agli articoli 1 e 2 sono comprese, oltre le opere, le operette e i concerti e riviste in musica.

I diritti erariali stabiliti con gli articoli anzidetti sono applicabili anche per gli spettacoli di varietà dati nei teatri contemplati dagli articoli stessi.

Art. 6.

I diritti erariali nella misura stabilita dagli articoli 1 e 2, devono riscuotersi esclusivamente mediante la consegna agli spettatori di biglietti o riscontri di importo corrispondente al prezzo pagato, stampati a cura e spese delle imprese teatrali su fogli numerati di carta filigranata distribuiti dagli uffici del registro a prezzo di costo.

Ciascun biglietto deve contenere oltre il numero d'ordine progressivo, la data, l'indicazione del teatro in cui lo spettacolo viene eseguito ed il prezzo d'ingresso o del posto al quale dà diritto.

I biglietti devono avere la forma di un rettangolo delle dimensioni massime di millimetri 120 per 70 compresa la matrice ove si faccia uso di bollettari a madre e figlia.

Sopra ciascun foglio non possono stamparsi che biglietti di uguale valore.

Gli impresari, eseguita la stampa dei fogli filigranati e prima di mettere in vendita i biglietti, devono ripresentarli interi all'Ufficio del registro il quale riscuote l'importo del diritto erariale, e munisce ciascun foglio del bollo a calendario, con la dichiarazione del numero e del valore dei biglietti stampati e del diritto erariale riscosso.

La mancata presentazione all'Ufficio del registro del preciso numero dei fogli di carta filigranata acquistati, è punita con la pena pecuniaria di lire 1000 per ogni foglio non presentato.

Agli impresari compete la riduzione del dieci per cento sull'importo dei diritti erariali liquidati per i fogli da essi stampati e presentati all'Ufficio del registro purchè l'importo stesso non sia inferiore a lire 100 per ogni richiesta.

Art. 7.

Al momento dell'ingresso il biglietto, escluso quello di abbonamento, deve a cura e sotto responsabilità dell'impresario, essere lacerato in due parti, delle quali una è trattenuta dall'impresario, l'altra consegnata allo spettatore.

Art. 8.

Per gli spettacoli di cui agli articoli 1 e 2 è proibito:

a) di fare uso di biglietti o riscontri che non siano stampati sulla carta filigranata venduta dagli uffici del registro nei modi prescritti dall'art. 6;

b) di vendere biglietti non interi o composti di parti di uno o diversi biglietti, ovvero di adoperare biglietti che portino traccia di precedente uso;

c) di fare uso di biglietti per posti di prezzo superiore a quello indicato sugli stessi biglietti.

Art. 9.

Le contravvenzioni al disposto degli articoli 1, 2, 4, 6, 7 e 8 del presente decreto sono punite con la pena pecuniaria di 10 volte la tassa dovuta su ciascun biglietto o riscontro. Questa pena non può mai essere minore di lire sessanta per ogni contravvenzione.

Quando siano ammesse allo spettacolo persone sfornite di biglietto o di tessera regolarmente rilasciata a termini dell'articolo 4, sono dovute tante pene pecuniarie quanti sono gli spettatori senza biglietto. Le dette penali sono sempre a carico dell'impresario.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita in via giudiziaria od in via amministrativa una precedente contravvenzione, alle disposizioni del presente decreto, l'intendente di finanza in base al solo verbale di accertamento della nuova contravvenzione di cui egli riconosca

la regolarità, può promuovere dall'autorità competente la chiusura del teatro.

Eguale provvedimento può l'intendente promuovere nei casi gravi.

Art. 10.

Per la riscossione delle somme dovute in dipendenza delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 63 della legge, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o del successore, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Nei casi di chiusura del teatro promossa dall'intendente di finanza, a termini dell'articolo precedente, nessuno può, neanche dopo scaduto il periodo di chiusura, riaprire lo stesso teatro per darvi spettacoli o trattenimenti di qualunque genere, se prima non sia stato versato all'Ufficio del registro l'importo delle pene pecuniarie liquidate in base al verbale di contravvenzione.

TITOLO II.

SPETTACOLI DATI NEI TEATRI CLASSIFICATI DI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 60,000 ABITANTI, NEI CINEMATOGRAFI ED IN ALTRI LUOGHI CHIUSI OVUNQUE ESISTENTI.

Art. 11.

Nei teatri classificati di qualsiasi ordine esistenti nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 60,000 abitanti (esclusi quelli dei Comuni che sono stazioni climatiche o balneari) qualunque sia lo spettacolo dato, i prezzi fissati a titolo di ingresso e di occupazione di posti speciali come sedie, poltrone, posti di galleria, loggie, o anfiteatro e simili, nonché i prezzi per la locazione di palchi e barcaccie sono soggetti ad un diritto erariale distintamente fissato a titolo di tassa di bollo e di contributo di beneficenza di Stato, giusta la tabella seguente:

TABELLA DEI DIRITTI ERARIALI.

Biglietti ordinari.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
	Lire	Lire	Lire
Quando il prezzo, compresa la tassa di bollo non supera centesimi 15	0 03	—	0 03
Quando il prezzo, non compresa la tassa di bollo, supera centesimi 15 ma non centesimi 50.	0 05	—	0 05
Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:			
centesimi 50 e non L. 1,50	0 10	0 45	0 55
L. 1,50 e non L. 2	0 20	0 50	0 70
L. 2 e non L. 3	0 40	0 65	1 05
L. 3 e non L. 4	0 60	1 —	1 60
L. 4 e non L. 5	0 80	1 45	2 25
L. 5 e non L. 7	1 20	2 30	3 50
L. 7 e non L. 10	2 40	3 10	5 50
L. 10 e non L. 20.	3 60	7 40	11 —
oltre L. 20	5 —	9 50	14 50

Biglietti speciali

per accesso ai palchi, barcaccie e simili reparti a più posti.

Per ogni rappresentazione, indipendentemente dal numero dei posti occupati.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
	Lire	Lire	Lire
Quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compreso il diritto erariale:			
Non supera L. 3	0 60	1 —	1 60
quando supera L. 3 e non L. 5	1 20	2 30	3 50
quando supera L. 5 e non L. 10	2 40	3 10	5 50
quando supera L. 10 e non L. 20	3 60	7 40	11 —
oltre le L. 20	5 00	9 50	14 50

Art. 12.

Gli spettacoli e trattenimenti indicati nell'articolo 4 della tariffa speciale, allegato *B*, alla legge sulle tasse di bollo, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135, sono soggetti ai diritti erariali di cui alla tabella compresa nel precedente articolo 11.

Art. 13.

L'ingresso nelle baracche, tende ed altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi, è soggetto al diritto erariale di cui al precedente articolo 11.

Art. 14.

Le tasse di cui agli articoli 11, 12 e 13, si riscuotono esclusivamente mediante l'impiego dei biglietti bollati venduti dallo Stato con le norme e le sanzioni presentemente in vigore ai sensi degli articoli 96 a 106 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Agli impresari di spettacoli dati nei teatri contemplati dal presente titolo (escluse le rappresentazioni cinematografiche), può essere concesso, su loro domanda, di corrispondere i diritti erariali nella misura e nelle forme stabilite per i principali teatri col titolo I del presente decreto.

TITOLO III.

BIGLIETTI PER BAGNI E CURE, INGRESSI AGLI STABILIMENTI BALNEARI, TERMALI E IDROTERAPICI.

Art. 15.

La tassa di bollo ed il contributo di beneficenza dovuti a termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1177, per i bagni e cure negli stabilimenti balneari, termali e idroterapici, eccettuati i bagni popolari, si riscuotono in modo virtuale mediante accertamento diretto o mediante convenzione di abbonamento anzichè con impiego di biglietti bollati di Stato, in base alle aliquote stabilite con l'art. 4 della tariffa speciale allegato *B* al testo unico della legge di bollo e con l'art. 2 del Nostro decreto 13 luglio 1919, n. 1177, esclusa ogni partecipazione a favore dei Comuni.

Art. 16.

L'impiego dei biglietti bollati di Stato è invece obbligatorio per la riscossione della tassa di bollo e del contributo di beneficenza da corrispondersi nella misura stabilita dall'art. 11 del presente decreto, sui biglietti di semplice ingresso negli stabilimenti di cui all'articolo precedente che non danno diritto al bagno e cura.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 17.

Ai Comuni che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto riscuotevano per proprio conto la tassa di bollo sul provento degli spettacoli di cui agli articoli 1, 2 e 11 dati in teatri classificati e su quello dei trattenimenti di cui agli articoli 12, 13 e 16, spetta metà del prodotto riscosso a titolo di tassa di bollo per i biglietti e riscontri venduti, detratto da tale metà il cinque per cento per spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Il relativo pagamento viene effettuato ai Comuni a cura dello Stato allo fine di ciascun semestre.

Nessuna partecipazione è dovuta ai Comuni sulla parte dei diritti erariali riscossi a titolo di contributo di beneficenza, il cui importo è devoluto a esclusivo favore del fondo costituito ai sensi dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452.

Art. 18.

Nelle provincie il cui capoluogo abbia una popolazione di oltre 300 mila abitanti, ove esista un teatro lirico di importanza nazionale gestito senza fini di lucro da un ente autonomo o da una associazione di cittadini, allo scopo di dare incremento alla musica, all'arte del canto e di svolgere programmi di grande importanza culturale diretti alla educazione artistica del popolo, è conferita facoltà al Governo di imporre un diritto addizionale, in aggiunta ai diritti erariali stabilili con la tabella compresa nell'art. 11, sui biglietti venduti nelle stesse provincie per gli spettacoli e tratteni-

menti di che agli articoli 11, 12, 13 e 16 del presente decreto.

L'importo del diritto addizionale è devoluto a favore degli anzidetti enti autonomi od associazioni, debitamente riconosciuti, e verrà riscosso per conto di essi dagli uffici del registro nella misura seguente:

Sui biglietti e riscontri ordinari e speciali:

quando il prezzo supera cent. 50, ma non lire 1.50, cent. 2;

quando il prezzo supera lire 1.50, ma non lire 2, cent. 5;

quando il prezzo supera lire 2, ma non lire 3, cent. 10;

quando il prezzo supera lire 3, ma non lire 5, cent. 20;

quando il prezzo supera lire 5, ma non lire 10, cent. 40;

quando il prezzo supera lire 10, cent. 60.

Nei casi contemplati dal capoverso dell'articolo 14 del presente decreto il diritto addizionale a favore degli enti autonomi od associazioni di cui sopra sarà riscosso in aggiunta ai diritti erariali fissati con gli articoli 1 e 2, nella proporzione di lire due per ogni cento lire dei prezzi.

È pure data facoltà al Governo d'imporre nelle provincie anzidette e per lo scopo suindicato un diritto addizionale del due per cento per ogni lira o frazione di lira sull'importo, al netto della tassa di bollo e del contributo di beneficenza, dei biglietti delle scommesse indicate all'art. 88 della legge sulle tasse di bollo, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135.

Il pagamento del provento dei diritti addizionali anzidetti, all'ente od associazione, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà effettuato a cura dello Stato alla fine di ciascun semestre.

Art. 19.

Nel concorso di speciali circostanze e nei soli casi in cui si tratti di spettacoli o trattenimenti dati in teatri classificati che non formino corso o serie o siano dati a scopo di beneficenza pubblica, le Intendenze di finanza, possono consentire che i diritti erariali vengano pagati in modo virtuale mediante accertamento diretto del numero dei biglietti e riscontri venduti.

Art. 20.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 3 della tariffa speciale allegato B al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, e dell'art. 2 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1177, per quanto concerne il contributo di beneficenza sugli spettacoli dati nei teatri classificati e sui trattenimenti, di cui agli articoli 12 e 13 del presente decreto.

Sono pure abrogate le disposizioni dell'articolo 94, secondo comma, dell'anzidetto testo unico, in quanto concerne i concerti di musica vocale e strumentale e gli spettacoli di varietà dati nei teatri classificati, di cui ai titoli I e II del presente decreto.

Art. 21.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135, e disposizioni successive, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente decreto entreranno in vigore nel giorno 16 maggio 1920; le altre nel giorno che sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze, il quale è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto di concerto col ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 22.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

IV. — *Regio decreto-legge 4 maggio 1920, n. 568.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ad esclusivo favore del fondo per la pubblica beneficenza costituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1425, sono stabilite le seguenti tasse di concessione governativa:

Per i balli, i thè danzanti, le accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualun-

que genere dati negli alberghi, locande e pensioni di lusso e in quelli di prima e di seconda categoria con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, anche se a scopo di beneficenza, e soggetti alla licenza di che all'art. 39 della legge sulla pubblica sicurezza:

a) se dati negli alberghi, locande e pensioni assegnati alla categoria di lusso, lire 1000;

b) se dati negli alberghi, locande e pensioni assegnati alla prima categoria, lire 500;

c) se dati negli alberghi, locande e pensioni assegnati alla seconda categoria, lire 300.

Dette tasse sostituiscono quelle stabilite dal n. 19 della tabella annessa al decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *F* e devono corrispondersi per ogni ballo o altro trattenimento dato nei locali anzidetti, qualunque sia

la popolazione del Comune, indipendentemente dai diritti erariali dovuti a termini di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il 16 maggio 1920 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

V. — *Regio decreto-legge 5 giugno 1920, n. 767.*

Omissis.

Art. 1.

Alla tabella dei diritti erariali stabiliti dall'art. 11 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, è sostituita la seguente:

TABELLA DEI DIRITTI ERARIALI.

Biglietti ordinari.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
	Lire	Lire	Lire
Quando il prezzo, compresa la tassa di bollo, non supera centesimi 15	0.03	—	0.03
Quando il prezzo, non compresa la tassa di bollo, supera centesimi 15 ma non centesimi 50	0.05	—	0.05
Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:			
centesimi 50 e non lire 1	0.10	0.20	0.30
lire 1 e non lire 2	0.20	0.40	0.60
lire 2 e non lire 3	0.40	0.65	1,05
lire 3 e non lire 4	0.60	0.80	1.40
lire 4 e non lire 5	0.80	1,20	2 —
lire 5 e non lire 7	1.20	1.60	2.80
lire 7 e non lire 10	2.40	2.10	4.50
lire 10 e non lire 20	3.60	5.40	9 —
oltre lire 20	5 —	7 —	12 —

Biglietti speciali

per accesso ai palchi, barcacie e simili reparti a più posti per ogni rappresentazione, indipendentemente dal numero dei posti occupati.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
	Lire	Lire	Lire
Quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compreso il diritto erariale:			
non supera lire 3	0 60	0 80	1 40
quando supera lire 3 e non lire 5	1 20	1 60	2 80
quando supera lire 5 e non lire 10	2 40	2 10	4 50
quando supera lire 10 e non lire 20	3 60	5 40	9 —
oltre lire 20	5 —	7 —	12 —

Art. 2.

Agli impresari di spettacoli cinematografici può essere concesso su loro domanda di corrispondere le tasse di bollo ed i diritti erariali sui biglietti ordinari e sui biglietti speciali nella forma stabilita dall'art. 6 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, con diritto alla suddivisione dei prezzi biglietti ordinari per frazioni di lira per gli importi da lira una a lire dieci ed alla riduzione del dieci per cento sull'importo dei diritti erariali liquidati per i fogli da essi stampati e presentati all'Ufficio del registro, purchè l'importo stesso non sia inferiore a lire cento per ogni richiesta.

In tal caso i biglietti ordinari da lire una a lire dieci, sono soggetti al diritto erariale nella misura seguente:

Per un prezzo non compreso il diritto erariale:

da lire una a lire due il 30 per cento del prezzo;

da oltre lire due a lire quattro il 35 per cento del prezzo;

da oltre lire quattro a lire nove il 40 per cento del prezzo;

da oltre lire 9 a lire dieci il 45 per cento del prezzo.

La detta concessione è subordinata all'obbligo da parte degli impresari di eseguire presso l'Ufficio del registro per una volta tanto un deposito non inferiore a lire cinquecento a garanzia dei fogli di carta filigranata acquistati per la stampa dei biglietti.

Può essere pure concesso agli impresari su loro domanda di corrispondere i diritti erariali nella forma stabilita dall'art. 6 del citato decreto e con diritto alla riduzione anzidetta per i seguenti biglietti:

Biglietti ordinari.

Quando il prezzo, non compresa la tassa, supera:

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
centesimi 15 e non centesimi 50	0 05	—	0 05
supera centesimi 50 e non centesimi 70	0 05	0 05	0 10
supera lire 10 e non lire 15.	3 —	3 75	6 75
supera lire 15 e non lire 20.	4 —	5 —	9 —
supera lire 20	5 —	7 —	12 —

Agli effetti del presente articolo tornano applicabili i divieti e le sanzioni stabilite dagli articoli 8 e 9 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Art. 3.

I diritti erariali di cui al precedente art. 2 stabiliti in misura proporzionale al netto della riduzione accordata agli impresari, si intendono dovuti per quattro noni a titolo di tassa di bollo e per cinque noni a titolo di contributo di beneficenza di Stato.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto entreranno in vigore per gli spettacoli e trattenimenti di che agli articoli 12 e 16 del citato Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; le altre nel giorno che sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

VI. — *Regio decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5.*

Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli dati al pubblico a pagamento nei teatri ed altri luoghi chiusi con opere liriche, drammatiche e mimiche, operette, concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie; circhi equestri, marionette e spettacoli di varietà di ogni genere è dovuto allo Stato in tutti i comuni del Regno il diritto erariale nella misura del dieci per cento, diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro mutilati di cui all'art. 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, e del contributo di beneficenza di Stato.

Il diritto erariale nella misura del dieci per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza.

Il diritto erariale anzidetto deve essere pagato prima della fine di ogni rappresentazione all'agente incaricato della riscossione per conto dello Stato, dall'impresario, dall'appaltatore o da chiunque abbia ottenuto la licenza voluta dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 2.

L'introito lordo totale di cui all'articolo precedente è costituito oltre che dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura venduti per lo spettacolo, anche dalla quota serale di abbonamento o di dotazione, dalla quota riferentesi a posti di proprietà privata e relativo diritto d'ingresso, dagli addoppi, dai cuscinaggi e da ogni e qualsiasi privilegio o prelevazione o sopraprezzo ove ne esistano.

Per gli abbonamenti in corso all'andata in vigore del presente decreto il diritto erariale è dovuto proporzionalmente al numero delle rappresentazioni a cui l'abbonamento dà ancora diritto.

Art. 3.

Gli impresari degli spettacoli di cui al precedente art. 1 hanno l'obbligo di tenere un registro a madre e figlia vidimato e numerato dall'autorità di pubblica sicurezza, sul quale per ogni spettacolo compileranno un *bordereau* che dovrà essere firmato dall'impresario e capocomico o da chi per esso, dal proprietario o conduttore del teatro o locale e dall'agente incaricato della riscossione del diritto erariale per conto dello Stato.

Art. 4.

Il diritto erariale per l'ingresso ai veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, alle esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali, ai giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, alle baracche, tende ed altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi deve riscuotersi nella misura stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 767, a mezzo di biglietti bollati di Stato.

L'abbuono concesso agli impresari di spettacoli cinematografici ai termini dell'art. 2, primo comma, del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 767, è ridotto al 4,50 per cento dei diritti erariali.

Art. 5.

Alla Società italiana degli autori con sede in Milano eretta in Ente morale col Regio decreto

1^o febbraio 1891, n. 53, è conferito l'incarico di riscuotere per conto dello Stato il diritto erariale di cui al precedente art. 1, per il tempo ed alle condizioni risultanti dalla convenzione allegata al presente decreto.

All'uopo è approvata l'annessa convenzione stipulata a nome del Governo dal ministro delle finanze con i rappresentanti della Società italiana degli autori e sottoscritta a Roma addì 8 gennaio 1921, intesa a disciplinare la riscossione per conto dello Stato del diritto erariale sui pubblici spettacoli.

Il Governo è autorizzato ad affidare alla Società italiana degli autori anche la riscossione del diritto addizionale, nella misura del due per cento dell'introito lordo totale di ogni spettacolo contemplato dall'art. 1 del presente decreto, a norma dell'art. 18 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Art. 6.

Il compenso nella misura del 4.50 per cento spettante alla Società ai termini della convenzione allegata al presente decreto verrà dalla Società trattenuto all'atto di ciascun versamento.

Alla fine di ogni trimestre, e sulle risultanze dei prospetti trimestrali inviati dalla Società, il Ministero delle finanze provvederà per la liquidazione definitiva della percentuale spettante alla Società e per la conseguente regolazione nei riguardi del bilancio, delle somme ad essa dovute per poi procedere al pagamento od alla ripetizione di ciò che in più od in meno risulti reciprocamente dovuto.

Art. 7.

Nel caso di mancato pagamento da parte dell'impresa del diritto erariale o di constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordercaux*, l'autorità di pubblica sicurezza, a richiesta del rappresentante della Società italiana degli autori, provvederà per la chiusura del teatro o altro locale.

Art. 8.

La vigilanza sui teatri per l'applicazione del diritto erariale di cui al precedente articolo 1, è affidata, non solo ai rappresentanti della Società

italiana degli autori, ma anche ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed agli altri funzionari ed agenti indicati nell'art. 131 del testo unico delle leggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

A tale effetto gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro due tessere gratuite ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Con decreto del ministro delle finanze sarà nominata una Commissione centrale di vigilanza gratuita. I membri della detta Commissione saranno muniti di tessera rilasciata dal Ministero delle finanze e controfirmata dalla Società italiana degli autori, per mezzo della quale tessera essi avranno diritto all'ingresso in tutti i teatri e ad una poltrona da fissarsi volta per volta.

Art. 9.

Le licenze per spettacoli teatrali ed altri trattenimenti pubblici, di cui al precedente articolo 1, non debbono essere consegnate agli impresari dall'autorità di pubblica sicurezza fino a che essi non abbiano formalmente dichiarato di assoggettarsi al pagamento del diritto erariale mediante l'accertamento da eseguirsi ai termini del presente decreto dalla Società italiana degli autori.

Art. 10.

A datare dall'attuazione del presente decreto cesserà ogni ingerenza da parte dei comuni per la riscossione della tassa di bollo sul provento dei pubblici spettacoli a norma dell'art. 7 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A.

La quota spettante ai comuni che, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, riscuotevano per proprio conto la tassa di bollo sul provento degli spettacoli di cui all'articolo 1 e su quello dei trattenimenti di cui all'art. 4, sarà da ripartirsi di conformità al disposto dell'articolo 17 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

In relazione alla quota spettante allo Stato per diritto erariale sui pubblici spettacoli sarà stanziata in ciascun esercizio finanziario nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (Sotto segretariato delle belle arti) in apposito capitolo, la somma di lire 200,000 per lo

scopo specifico della tutela ed incremento dell'arte drammatica e lirica in quella forma e secondo norme che saranno stabilite con apposito regolamento.

Per l'esercizio 1920-921 tale stanziamento sarà di lire 80,000.

Art. 11.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, e disposizioni successive comprese quelle degli articoli 3, 13, 14, 16, 17, 18 e 21 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, e quelle degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 767, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto andrà in vigore a datare dal 9 febbraio 1921.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

CONVENZIONE

Questo giorno 8 gennaio 1921, in Roma, nella sede del Ministero delle finanze fra il Governo rappresentato da S. E. l'avv. Bertone Giovanni Battista, sottosegretario di Stato per le finanze, in rappresentanza di S. E. l'avv. Luigi Facta, ministro segretario di Stato per le finanze, e la Società italiana degli autori con sede in Milano rappresentata dai signori commendatore Dario Niccodemi fu Antonio e Alessandro Varaldo fu Giuseppe, rispettivamente presidente e direttore generale della Società stessa, si conviene quanto segue, salvo l'approvazione rispettiva del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Premesso che l'attuazione del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, per quanto concerne la riscossione della tassa di bollo e del contributo di beneficenza sugli spettacoli, deve essere ulteriormente rimandata per dar modo all'ammi-

nistrazione finanziaria ed agli impresari teatrali di organizzare i rispettivi servizi, mentre d'altra parte vi è urgenza d'iniziare intanto un'azione di riassetto del regime tributario dei detti spettacoli indeclinabilmente necessaria anche per ragione di perequazione nell'interesse dell'erario dei comuni e soprattutto delle istituzioni di pubblica beneficenza.

Per queste considerazioni, in seguito anche ai voti formulati dai rappresentanti dell'industria teatrale, l'amministrazione finanziaria, per contemperare nel frattempo gli interessi dell'industria medesima con quelli dello Stato e degli altri Enti suindicati, è venuta nella determinazione di rimandare l'applicazione del citato Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, per quanto riguarda la misura ed il sistema di riscossione del diritto erariale per gli spettacoli di cui all'articolo 1 della presente convenzione e di attuare intanto in via di esperimento un particolare regime di tassazione, come si pratica per il diritto d'autore, nel senso di assoggettare gli spettacoli stessi ad un diritto erariale sull'incasso lordo di ogni spettacolo nella misura del dieci per cento comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati e del contributo di beneficenza di Stato, affidandone la riscossione alla Società italiana degli autori con sede in Milano.

Conformemente a tale determinazione Sua Eccellenza l'avv. Bertone Giovanni Battista, sottosegretario di Stato per le finanze, in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria, da una parte, ed i signori comm. Dario Niccodemi, quale presidente, e Alessandro Varaldo, quale direttore generale della Società italiana degli autori dall'altra, hanno stipulato la presente convenzione, in virtù della quale resta fra le dette parti stabilito quanto appresso:

Art. 1.

È affidato in via di esperimento alla Società italiana degli autori con sede in Milano (eretta in Ente morale con Regio decreto 1° febbraio 1891, n. 53), l'incarico d'incassare per conto dello Stato il diritto erariale nella misura del 10 per cento sull'introito lordo totale di ogni spettacolo come in appresso specificato, diritto

comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati e del contributo di beneficenza di Stato.

Il diritto erariale, nella misura del 10 per cento, dovrà essere incassato anche per gli spettacoli di beneficenza.

Gli spettacoli per i quali l'incarico è come sopra affidato sono quelli dati al pubblico (e comunque considerati pubblici dalla giurisprudenza) con opere liriche, drammatiche e mimiche; operette; concerti vocali e strumentali; riviste; coreografie; circhi equestri; marionette e spettacoli di varietà d'ogni genere.

Restano invece esclusi i veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo; gli spettacoli cinematografici e quelli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo; le esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali; i giuochi, esercizi o gare di qualsiasi natura, per i quali tutti il diritto erariale continuerà a riscuotersi col mezzo dei biglietti bollati di Stato.

Così pure restano esclusi i concerti dati nell'anfiteatro comunale Augusteo di Roma, per i quali nulla è innovato al sistema di riscossione del diritto erariale vigente, in virtù dei particolari accordi interceduti fra l'Amministrazione finanziaria e la Direzione di quell'Istituto.

Art. 2.

La Società italiana degli autori entro un mese della data della presente Convenzione dovrà trasmettere alla Direzione generale del bollo e delle concessioni governative l'elenco dei Comuni nei quali essa ha un proprio rappresentante, con l'indicazione del nome e cognome del rappresentante stesso.

La Società darà comunicazione come sopra di ogni mutamento che in seguito si rendesse necessario nel personale delle sue agenzie.

Art. 3.

L'incasso lordo totale di cui all'articolo 1 si intende costituito oltre che dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura venduti per lo spettacolo, anche dalla quota serale di abbonamento o di dotazione, della quota riferentesi a posti di proprietà privata e relativo diritto d'ingresso, dagli addobbi, dai cusci-

naggi e da ogni e qualsiasi privilegio o prelevazione o sopra prezzo ove ne esistano.

Per gli abbonamenti in corso all'andata in vigore della presente convenzione, il diritto erariale sarà incassato proporzionalmente al numero delle rappresentazioni a cui l'abbonamento dà ancora diritto.

Art. 4.

L'incasso totale come sopra dovrà risultare da un *bordereau* staccato da un libro a madre e figlia. Il *bordereau* dovrà essere firmato dal proprietario o conduttore del teatro, dall'impresario o capocomico o da chi per esso e dall'agente della Società italiana degli autori.

Art. 5.

La Società italiana degli autori darà al ministero delle finanze un rendiconto trimestrale degli incassi fatti per conto dello Stato come agli articoli precedenti. Tale rendiconto sarà redatto in prospetti dai quali risulteranno gli incassi fatti in ogni Comune.

Nei prospetti relativi alle concessioni per gli spettacoli dati nei capoluoghi di provincia, i relativi proventi dovranno essere distinti anche per teatro, con la esatta indicazione delle rappresentazioni eseguite in ciascun teatro.

Eccezionalmente il primo prospetto comprenderà i proventi dei mesi febbraio e marzo 1921.

Art. 6.

L'importo dovuto allo Stato in base ai rendiconti di cui sopra sarà dalla Società italiana degli autori versato alla Regia tesoreria provinciale di Milano.

Il versamento alla detta tesoreria delle somme incassate sarà effettuato entro ciascun mese successivo a quello dell'avvenuta rappresentazione.

In caso di ritardo nel versamento allo Stato degli importi mensili, la Società italiana degli autori sarà tenuta a corrispondere l'interesse del cinque per cento.

Art. 7.

La Società italiana degli autori è tenuta a conservare presso la sua sede i *bordereaux* di cui all'articolo 4 per due anni almeno, per gli eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 8.

La Società italiana degli autori è responsabile verso lo Stato del diritto erariale che per ogni spettacolo sopra elencato dovrebbe incassare in base al *bordereau*.

Per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, la Società dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

Art. 9.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale, o di constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordereaux*, l'autorità di pubblica sicurezza a richiesta del rappresentante della Società italiana degli autori provvederà per la chiusura del teatro.

La Società ne darà subito notizia alla Direzione generale del bollo e delle concessioni governative.

Art. 10.

La vigilanza sui teatri per l'applicazione della presente convenzione è affidata non solo ai rappresentanti della Società italiana degli autori, ma anche ai funzionari della Amministrazione finanziaria ed agli altri funzionari ed agenti indicati nell'art. 131 del testo unico delle leggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 11.

Agli effetti dell'articolo precedente gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro due tessere gratuite ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 12.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, la Società italiana degli autori avrà diritto ad una percentuale sulle riscossioni nella misura del quattro e cin-

quanta per cento, restando inteso che detto compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti all'esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

Detta percentuale verrà dalla Società trattenuta all'atto di ciascun versamento.

Alla fine di ciascun trimestre, in base ai prospetti trimestrali inviati dalla Società, l'Amministrazione provvederà alla definitiva liquidazione di tale percentuale ed alla conseguente regolazione nei riguardi del bilancio delle somme dovute alla Società.

In base alla stessa liquidazione la Società provvederà eventualmente all'immediato versamento delle somme che risultassero in più trattenute.

Art. 13.

La presente convenzione avrà effetto dal 9 febbraio 1921 a tutto il 30 giugno 1922, salvo all'Amministrazione finanziaria la facoltà di limitarla al 31 dicembre 1921, ma previa, in questo caso, regolare disdetta da darsi entro il mese di settembre 1921.

Art. 14.

La Società italiana degli autori è autorizzata in via eccezionale ad incassare una somma fissa a titolo di diritto erariale, anzichè il dieci per cento come sopra stabilito nei pochissimi casi in cui o per la minima importanza della località, o per la natura dello spettacolo o per il genere del locale in cui lo spettacolo è dato non sia assolutamente possibile l'accertamento dell'incasso e la redazione del *bordereaux*.

In tali casi eccezionali la somma da esigere per conto dello Stato dovrà essere non inferiore a quella incassata per diritto d'autore e nei casi in cui si diano opere di pubblico dominio non inferiore a quella che la Società percepirebbe se l'opera non fosse di pubblico dominio.

Art. 15.

La Società si obbliga fin d'ora ad assumere l'incarico della riscossione del diritto erariale per gli spettacoli dati nelle nuove provincie della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina e nelle colonie, alle stesse condizioni con la pre-

sente stabilite, in quanto il Governo riconosca l'opportunità di estendere alle dette Provincie e colonie il sistema di riscossione del diritto erariale con le modalità stabilite giusta la presente convenzione per le altre Provincie del Regno.

Art. 16.

La presente convenzione sarà registrata con la tassa fissa di lire tre.

La presente convenzione, stesa in tre esemplari, venne letta nel gabinetto di S. E. il sottosegretario per le finanze e sottoscritta dai rappresentanti delle parti contraenti.

Firmanò pure insieme con i rappresentanti della Società i signori comm. Marco Praga, comm. Adolfo Re Riccardi, Luigi Chiarelli e avvocato Paolo Giordani che hanno preso parte nella loro qualità di soci e consiglieri della Società italiana degli autori alla discussione ed alla conclusione del presente accordo.

GIOVANNI BATTISTA BERTONE —
DARIO NICCODEMI — ALESSANDRO
VARALDO — MARCO PRAGA —
ADOLFO RE RICCARDI — LUIGI
CHIARELLI — PAOLO GIORDANI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Saluto al Presidente.

MANGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO. Onorevoli colleghi, prima che il Senato si proroghi stasera, avendo data in questi giorni di canicola una prova di solerzia superiore a qualsiasi lode, credo d'interpretare un vostro desiderio vivissimò, inviando un saluto alla Presidenza.

Anzitutto all'onorevole Tittoni, la cui malferma salute in questi giorni pare gli abbia impedito di poter presiedere le nostre tornate, il che egli fa sempre con quella elevatezza che tanto gli è propria. Quindi un saluto bene augurante vada a lui, e lo presenti in nome nostro l'onorevole Melodia, il quale a sua volta ne ha saputo presiedere, dando prova fra l'altro

di una resistenza, che di cuore gli auguriamo lo assista per molti altri decenni ancora. (*Applausi vivissimi e prolungati anche dalla tribuna della stampa*).

In Senato sono vibrato in queste poche sedute parole caldissime di fratellanza fra le varie classi sociali e di devozione alle nostre istituzioni. Per le dolorose contingenze che hanno tutti afflitti nelle settimane passate, quelle parole hanno un significato speciale, che di qui è bene tornino ad andare alla intera Nazione, poichè il nostro lungo ed alto dibattito si riassume e culmina nel desiderio e nel voto che la pace degli spiriti torni completa ed il rispetto della legge sia unica guida di tutti. (*Bene*).

Auguriamo che l'onorevole Facta abbia la ventura, alla ripresa dei lavori parlamentari, di poter dimostrare come durante i mesi prossimi in questa nostra, che è la patria del diritto, solo la legge ha imperato, e ha restaurata la pace sociale, sono tornate tranquille le classi lavoratrici a riprendere con rinnovata lena il lavoro dei campi e delle officine.

Soltanto il lavoro, aumentando con la produzione la nostra ricchezza, rappresenta, fra tanto buio economico, la luce vera onde l'Italia può ripromettersi la sua salvezza, ed in ogni caso la sua prosperità. (*Applausi prolungati, vivissimi*).

FACTA, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio*. Mi consenta il Senato brevissime parole di saluto; la mia qualità di capo del Governo mi impone un dovere che voglio qui adempiere. Il mio primo dovere è quello di ringraziare profondamente il Senato per la collaborazione possente, continua, tenace, costante con la quale ha accompagnato i lavori parlamentari. Noi vi abbiamo sottoposto a dure fatiche, onorevoli senatori, ma voi avete risposto con quel sentimento del dovere e con la nobiltà del vostro patriottismo che è stato sempre ammirato da tutta la nazione.

Voglio dire una parola di ringraziamento al Senato per la fiducia che ha riposta nel Governo la quale lo incita e porge al Governo maggiormente la visione del suo dovere di nulla trascurare perchè questo sentimento di solidarietà verso il nostro paese che vige tra il Parlamento e il Governo dia i migliori frutti nell'interesse della nostra Italia. (*Applausi*).

«E poichè, onorevoli senatori, io cedo sempre volentieri a una parte sentimentale del mio carattere, permettetemi di ringraziare particolarmente gli onorevoli senatori Bettoni, Tamassia, Della Noce, Mazzoni, Rava, Cagni ed altri i quali hanno avuto per me parole benevole. Io accolgo queste parole nell'animo mio come massima soddisfazione per le mie fatiche ed assicuro che non verrà mai il momento che io possa dimenticare l'affetto che essi mi hanno dimostrato.

Noi stiamo per separarci e il mio augurio è fervido per voi, onorevoli senatori e per il vostro presidente; il quale mi ha testè dichiarato che da 42 anni si trova sulla breccia per portare la sua opera allo Stato e io gli auguro che questi anni si protraggano lungamente sicchè possa ancora rendere dei grandi servizi al paese! (*Applausi*).

Io rivolgo anche il saluto del Governo al presidente onorevole Tittoni.

Onorevoli senatori, noi stiamo per dividerci per lasciare qui un lavoro, e per compiere altri doveri. Noi a questi lavori ci apprestiamo e il nostro augurio va al nostro paese e al nostro Re! (*Vivissimi e generali applausi tutti i senatori e ministri si levano in piedi, grida di: viva il Re!*).

Possa il Sovrano trovare anch'esso il meritato riposo presso la Sua Famiglia la quale è modello di ogni virtù, è custode delle tradizioni più belle della nostra vita italiana! (*Vivissimi e generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*). Sarò lieto di portare al venerato nostro Presidente il saluto che il Senato ed il Governo a lui inviano; e ne sono tanto più lieto perchè mi gode l'animo di poter dire che il lieve malore che ha tolto al Senato la guida valente dell'onorevole Tittoni, è completamente cessato. Egli ora si trova in condizioni perfettamente normali e soltanto per prudenza non è venuto negli ultimi giorni a presiedere le nostre sedute.

Per la parte che mi riguarda sono realmente commosso. Io sento di non meritare l'affettuosa dimostrazione fattami dai miei colleghi; e questa dimostrazione di simpatia, che altamente mi onora, permettete, onorevoli colleghi, che io l'addebiti ad un fatto solo: all'essere io

uno dei pochi che hanno assistito all'inizio della nostra risurrezione nazionale e che hanno avuto la fortuna di vedere il seme gettato or sono sessant'anni, maturato nelle vittorie del Piave e di Vittorio Veneto. (*Approvazioni vivissime*).

Il Senato, il quale nell'alto ed illuminato suo senno ha posto termine ieri ad una così alta discussione, ha mostrato con la concordia di tutti i suoi membri, ispirati al più puro patriottismo, di sentire profondamente la nobiltà della sua missione nello Stato.

Con un ordine del giorno votato dal Senato fu inviato un plauso ed un saluto a coloro che nelle ultime dolorose contingenze hanno adempiuto nobilmente e qualche volta coraggiosamente il loro dovere. Io credo che a quel saluto debba associarsi tutta Italia, ed invio, a nome del Senato, un mesto rimpianto a tutti coloro che nel turbine passato attraverso l'Italia hanno perduto la vita. E il rimpianto vada non solo alla memoria di coloro che sono periti per la difesa delle nostre istituzioni e per l'integrità della patria, ma anche a quella di coloro che, forse incoscienti, ma certamente illusi e traviati da falsi miraggi, sono anche essi caduti; erano italiani anch'essi e non vi è cuore d'Italiano che non senta il dolore della loro fine immatura e tragica. (*Applausi*).

Auguriamoci, onorevoli colleghi, che presto ritorni in Italia intero l'imperio della legge, alla quale tutti devono rendere omaggio ed ispirare ogni loro azione; e speriamo anche che tutti gli Italiani, pur avendo perfettamente libera ogni idealità ed ogni tendenza politica, si mettano all'ombra della nostra santa bandiera, che il Padre della Patria dai campi di Novara portò al Campidoglio, e che col valore del nostro esercito — non solo orgoglio, ma valido presidio e baluardo della nazione e delle nostre libere istituzioni — e della nostra gloriosa marina, aiutati dalla resistenza eroica del paese, il degno successore di Vittorio Emanuele II, il nostro augusto ed amato Sovrano, ha piantato sul Brennero e sulla Rocca di S. Giusto. (*Vivissimi applausi*).

E ci danno fidanza che così sarà, le energiche e vive assicurazioni che abbiamo avuto dai membri del Governo e dall'illustre Presidente del Consiglio, in cui noi tutti ed il Paese abbiamo illimitata fiducia. Egli con rara abnegazione, degno figlio dell'eroico Piemonte,

ha dimostrato che non v'è sacrificio che non si sia pronti a fare per l'onore e per la salvezza della Patria. (*Vivi applausi*).

Non posso non rivolgere anche ai rappresentanti della stampa un saluto; essi questa volta, forse non come sempre, hanno propagato nel Paese ciò che si fa in quest'Alta assemblea. Io li invito a voler continuare in questa via, poichè credo giovi molto che la nazione conosca l'opera del Senato. (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, un vivo augurio rivolgo a voi, a me ed al paese, e con ciò ripeto il voto del senatore Mango, al quale porgo i più vivi ringraziamenti per le sue affettuose parole, che alla ripresa dei nostri lavori, i quali saranno guidati dal senno, dal tatto e dal valore del nostro venerato Presidente, possiamo vedere ristabilito l'assoluto impero della legge. Con questa radiosa visione, ripeto il grido del Presidente del Consiglio: Viva l'Italia! Viva il Re! (*Applausi vivissimi e prolungati; grida di viva l'Italia, viva il Re*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di procedere all'appello nominale.

PELLERANO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza

SILI, *segretario*, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Interrogo il ministro della guerra per sapere se non creda giusto che agli aspiranti al concorso per la scuola militare, muniti di titolo di studio superiore alla licenza liceale, che già avevano nel 1919 e che già erano in quell'epoca sottotenenti di complemento, si debba usare lo stesso trattamento stabilito per quelli licenziati dai collegi militari negli anni 1919 e 1920.

Pellerano.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Bellini, Bergamini, Bertetli, Bianchi Riccardo Biscaretti.

Cagni, Calisse, Campello, Cannavina, Capotorto, Cefaly, Chersich, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Corbino.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Petra, De Riseis, Di Brazza, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gallina, Gallini, Giordani, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Libertini, Luzzatti.

Mango, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Mengarini. Millo, Morpurgo, Morrone.

Paternò, Pellerano, Perla, Pigorini, Pincherle, Podestà, Pozzo, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Rossi Teofilo.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sechi, Sili, Sini-baldi, Spirito, Squitti.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Venosta, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Zupelli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 AGOSTO 1922

proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato (Numero 524):

Senatori votanti	95
Favorevoli	88
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 525):

Senatori votanti	95
Favorevoli	88
Contrari	7

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 527):

Senatori votanti	95
Favorevoli	81
Contrari	14

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 528):

Senatori votanti	95
Favorevoli	81
Contrari	14

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 529):

Senatori votanti	95
Favorevoli	76
Contrari	19

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1921-1922 (N. 530):

Senatori votanti	95
Favorevoli	78
Contrari	17

Il Senato approva.

Antorizzazione della spesa di lire 57,720,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici (N. 501):

Senatori votanti	95
Favorevoli	79
Contrari	16

Il Senato approva.

Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro (N. 515):

Senatori votanti	95
Favorevoli	75
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi (N. 479):

Senatori votanti	95
Favorevoli	87
Contrari	18

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio. *(Nuovi applausi dalla tribuna della stampa).*

La seduta è tolta ore 19.

Licenziato per la stampa il 29 agosto 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.